

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
AMENDOLA PIETRO: Richieste di finanziamenti per industrializzazione della provincia di Salerno. (30079)	III	BUFFONE: Scambio concessioni di viaggio tra ferrovie statali e concessionarie. (31681)	IX
AMICONI: Risarcimento danni di guerra ad Angelo Liberatore. (30403)	IV	CALABRÒ: Aumento assegni famigliari e indennità in agricoltura. (31430) . .	IX
ANTONIOZZI: Provvedimenti per incendio a Rosito Capo Spulco (Cosenza). (31029)	IV	CALANDRONE GIACOMO: Assegni famigliari ai braccianti agricoli del catanese. (31323)	X
BARBIERI: Assegni famigliari ai lavoratori barbieri. (31255)	IV	CALASSO: Ricorso per pensione di guerra di Vincenzo Macri. (29869)	X
BARDANZELLU: Dazio doganale sul sughero lavorato (3748, già orale)	V	CALVI ed altri: Risarcimenti a R. Benti-venga, alla compagnia Osiris e alle famiglie dei deceduti della nave A. M. Jevoli. (30402)	X
BASILE GUIDO: Ampliamento scalo merci della stazione di Roccalumera (Messina). (31930)	V	CAPRARA: Completamento edificio scolastico in Massa di Somma di Cercola (Napoli). (29471)	XI
BERLINGUER: Inadempienze salariali alle ferrovie complementari sarde. (31293).	V	CAPRARA: Definizione pensione di guerra a Bove Giovanni. (30692)	XII
BERRY: Finanziamenti per restituzione I. G. E. e diritti di confine su prodotti esportati. (30515)	VI	CAPRARA: Assegni famigliari I. N. P. S. ad Oliva Salvatore. (31625)	XII
BIMA: Consorso per sedi farmaceutiche in Roma. (31669)	VI	CAPRARA: Inquadramento e ruoli dei dipendenti dell'amministrazione dei trasporti. (31735)	XII
BIMA: Pensione per famigliari di vigili del fuoco deceduti in servizio e particolarmente per M. Bergese di Cuneo. (31670)	VI	CAVALIERE STEFANO: Definizione pensione di guerra a Romano Giovanni. (30539).	XIII
BOIDI: Ponte sul Misa in Senigallia (Ancona). (31965)	VII	CAVALIERE STEFANO: Riduzione d'orario e riposo settimanale al personale ferroviario. (31855)	XIII
BONTADE MARGHERITA: Riduzione tariffe ferroviarie per la Sicilia. (31663)	VII	CAVAZZINI: Definizione pensione di guerra a Campion Regina. (28831)	XIV
BOTTONELLI ed altri: Mancata funzionalità degli elettroacustici su veicoli. (31931)	VII	CAVAZZINI: Definizione pensione di guerra a Ferian Angelindo. (30914)	XIV
BOZZI: Edificio scolastico in Scauri di Minturno (Latina) (31847)	VIII	CHIARAMELLO: Mancati acquisti della società Alfa Romeo alla Trione di Cuorgnè (Torino). (30513)	XIV
BRODOLINI ed altri: Posti vacanti nelle preture di San Benedetto del Tronto ed Ascoli Piceno. (31672)	VIII	CINCIARI RODANO MARIA LISA ed altre: Impiego supplenti nelle scuole primarie in provincia di Ancona. (30406).	XIV
BUFFONE: Alloggi per poste telegrafonici in Crotone (Catanzaro). (30805)	VIII	COLASANTO: Corsi di qualificazione per marittimi a Napoli, Torre del Greco, Procida ed Ischia. (30609)	XVI

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1958

	PAG.		PAG.
COLASANTO: Obblighi salariali degli appaltatori del servizio pacchi postali alla stazione di Napoli. (30791) . . .	XVI	GASPARI: Costruzione strada Palombaro-Limiti (Chieti). (30654)	XXIX
COLASANTO ed altri: Collaborazione Finmare-E. N. E. M. per addestramento professionale marittimi. (30798) . .	XVI	GASPARI: Sistemazione idraulica bacino montano Favo-Fino. (31782)	XXIX
OLITTO: Definizione pensione di guerra a Morelli Pasquale. (26667)	XVII	GASPARI: Alimentazione idrica di Santa Maria Imbaro. (Chieti). (31783) . . .	XXIX
OLITTO: Trattamento I. N. A. alle ditte appaltatrici di opere pubbliche. (28474)	XVII	GELMINI: Qualifica vigili urbani di Mirandola (Modena) a Sala L. e Razzaboni I. (31274)	XXIX
COLITTO: Garanzie qualitative nelle forniture di pasta alle forze armate. (31238).	XVIII	GELMINI: Nomina presidente federazione casse mutue artigiane. (31905)	XXX
COLITTO: Sospensione obbligo dei segnalatori acustici autoveicoli. (31805) . .	XIX	GHISETTI: Definizione pensione di guerra di Amedeo Piaser. (28888)	XXX
COLITTO: Cantiere-scuola in Pietrabbondante (Campobasso). (31857)	XIX	GHISETTI: Definizione pensione di guerra di Giovanni Mies. (30781)	XXXI
COLOGNATTI: Vertenze sindacali ai cantieri riuniti adriatico e dell'arsenale triestino. (30502)	XIX	GRILLI: Utilizzo terreni espropriati in Sesto Calende (Varese) (30770)	XXXI
COTTONE: Lavori per acquedotto Madonie Ovest a ditte qualificate. (31305) . .	XX	GUADALUPI: Ricorso di Parata Assunta per pensione di guerra. (29112)	XXXI
CREMASCHI ed altri: Impiego assegnazioni per cantieri-scuola al parroco di Ciano di Zocca; all'O. N. A. R. M. O. e al centro specializzazione operai di Carpi (Modena). (31422)	XX	GUADALUPI: Definizione pensione di guerra di Vacca Pietro. (29775)	XXXI
D'AMBROSIO: Inopportunit� costruzioni nella zona artistica del Colle Oppio in Roma. (29087)	XXII	GUADALUPI: Definizione pensione di guerra di Conte Vincenzo. (31054)	XXXII
D'AMBROSIO: Sull'essenzenza di ricchezza mobile alla cooperativa trasformazione prodotti agricoli. (31631)	XXII	INVERNIZZI: Criteri valutativi dei redditi per attribuzione assegni previdenziali. (31530)	XXXII
DANTE: Mutuo per edificio scolastico in Montagnareale (Messina). (29406) . .	XXIV	IOZZELLI: Acquedotti per alcuni comuni del viterbese. (32088)	XXXII
DEGLI OCCHI: Vicenda giudiziaria di S. Piccoli da Pola. (31194)	XXV	LIZZADRI: Approvvigionamento idrico di Gallinaro (Frosinone). (31306)	XXXIII
DE LAURO MATERA ANNA: Trasformazione in Conservatorio del liceo musicale di Foggia. (31382)	XXV	LIZZADRI: Potenziamento linea ferroviaria Roma-Avezzano. (32103)	XXXIII
DE TOTTO: Sepoltura degli uccisi rintracciati in Basovizza. (29769)	XXVI	LOPARDI e CONCAS: Treno straordinario sulla Roma-Sulmona per l'onorevole Campilli. (3787, <i>gi� orale</i>)	XXXIV
DE TOTTO: Definizione pensione di guerra a Carlo Castisch. (30386)	XXVI	MACRELLI: Educazione civica nelle scuole secondarie. (30922)	XXXIV
DE TOTTO: Definizione pensione di guerra a Bedin Emma. (30595)	XXVI	MADIA: Efficienza didattica del libro « Uno sguardo nei secoli ». (30447) . .	XXXIV
DE TOTTO: Rintraccio dell'ex soldato Francesco Battaglia. (31644)	XXVI	MAGLIETTA: Assegnazione di premio in deroga. (30118)	XXXV
DI NARDO: Completamento ferrovia circumflegrea. (31976)	XXVII	MAGLIETTA: Sindacato per vigili urbani. (30195)	XXXV
FORMICHELLA: Provvedimenti per incendio a Rosito Capo Spulico (Cosenza). (31350)	XXVII	MAGLIETTA: Definizione pensione di guerra di Truglio Giuseppe. (30666)	XXXVI
GASPARI: Opposizione del direttore didattico di Vasto (Chieti) all'adozione di un libro di testo. (28283)	XXVII	MAGLIETTA: Trattenuta di ricchezza mobile da parte della Circumvesuviana (Napoli). (31419)	XXXVI
GASPARI: Pensione ad A. Pantalone ex dipendente del comune di Vacri (Chieti). (30459)	XXVIII	MANCINI: Elezioni amministrative in San Lorenzo Bellizzi (Cosenza). (31005) . .	XXXVI
		MARABINI: Definizione pensione di guerra a Dall'Oho Giuseppe. (28682)	XXXVI
		MARABINI: Definizione pensione di guerra a Patuelli Giuseppe. (29028, 30392) . .	XXXVI
		MARABINI: Definizione pensione di guerra a Guerrini Luigi. (30597)	XXXVII
		MARILLI: Gestione servizi della S.C.A.T. di Catania. (31590)	XXXVII

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1958

	PAG.		PAG.
MATTEOTTI GIAN CARLO: Edificio scuola di avviamento a Minturno (Latina). (31966)	XXXVIII	SENSI: Ripristino edificio comunale e scolastico in Roseto Capo Spulico (Cosenza) per incendio. (31031) . . .	XLVIII
MICELI: Bando concorsi magistrali. (31583)	XXXIX	SPADAZZI: Promozione in ufficio principale dell'ufficio postale di Melfi (Potenza). (27563)	XLVIII
MICELI: Tutela cooperativa « Aurora » di Cerignola (Foggia). (31699)	XXXIX	SPADOLA: Disabilitazione scalo merci di Roccalumera (Messina). (31874) . . .	XLIX
MICHELINI: Funzionalità amministrazione di Sgurgola (Frosinone). (31596) . . .	XXXIX	SPAMPANATO: Definizione pensione di guerra di De Filippo Federico (30977).	XLIX
MINASI: Trattenuta effetti economici del servizio pre-ruolo agli insegnanti. (29977)	XL	SPAMPANATO: Definizione pensione di guerra di Galiote Eugenio. (31045) . .	XLIX
MINASI: Trasferimento a Pellarò del sottosegretario stazione di Palmi Calabro (Reggio Calabria). (31948)	XLI	SPONZIELLO: Definizione pensione di guerra di Balestra Maria Pace (28042).	XLIX
MUSOLINO: Fallimento concorsi bonifica della provincia di Reggio Calabria. (30325)	XLI	SPONZIELLO: Definizione pensione di guerra di Marasco Francesco. (30358) . .	L
NAPOLITANO GIORGIO: Comizi elettorali in Marzano Appio (Caserta). (31078) . .	XLII	SPONZIELLO: Installazione televisori in pubblici locali. (31161)	L
NICOLETTO: Documenti sanitari dell'ex prigioniero di guerra Epis Antonio. (31489)	XLII	TOGNONI: Opportunità ripristino ferrovie Porto Santo Stefano-Ortebello (Grosseto). (31510)	LI
NICOLETTO: Medaglia d'argento a Narciso Ardesi. (31491)	XLIII	TROISI: Inchiesta sui decessi in Alberobello (Bari) per vaccinazione antidifterica. (31477)	LI
NICOLETTO: Documenti sanitari dell'ex prigioniero di guerra Ambrosini Francesco. (31494)	XLIII	TROISI: Riduzione tariffe ferroviarie per trasporto ortofrutticoli. (31951) . . .	LIII
ORTONA: Termine per emissione provvedimenti delle giunte provinciali amministrative. (31710)	XLIII	WALTER: Qualifica superiore al personale dei ruoli speciali transitori. (31889) . .	LIII
PIERACCINI: Spettanze per lavoro straordinario al personale dell'I. N. A. (31592)	XLIII		
PRETI: Adeguamento pensioni ai dipendenti dell'I. R. I. (28330)	XLIV		
PRETI: Competenze di Pietro Ricci e assunzione di Aldo Villani nell'A. N. M. I. G. (31139)	XLIV		
PRETI: Durata delle prove scritte di lingue estere. (31926)	XLV		
RICCA: Riduzione sconti tariffari da parte della S. N. A. M. (31214)	XLV		
ROBERTI e ROMUALDI: Costruzione aeroporti in Portoferraio e Stagno (Livorno). (31283)	XLVI		
ROMUALDI: Rinforzamento ponte della Valle dell'Inferno sulla Roma-Viterbo. (31828)	XLVI		
SANSONE: Funzionalità officina in Pietravezze (Napoli) (3707, già orale) . .	XLVII		
SCALIA: Facilitazioni tariffarie ai viaggiatori diretti in Sicilia. (31348)	XLVII		
SCARPA: Definizione pensione di guerra di Berretta Oreste. (31096)	XLVII		
SCARPA: Definizione pensione di guerra di Apostolo Carolina. (31129)	XLVIII		
SCARPA: Definizione pensione di guerra di Bellutti Mario (31131)	XLVIII		

AMENDOLA PIETRO. — *Ai Ministri del tesoro e dell'industria e commercio.* — Per conoscere nel dettaglio (ripartizione per settori, per ampliamenti, per nuovi stabilimenti, per sovvenzioni cambiarie, e l'indicazione della occupazione operaia) quali richieste di finanziamento sono pervenute a tutt'oggi al banco di Napoli e all'« Isveimer » dalla provincia di Salerno, in base ai vari provvedimenti per l'industrializzazione del Mezzogiorno; e per conoscere in dettaglio le richieste che hanno avuto accoglimento. L'interrogante chiede anche di sapere quale percentuale è spettata alla provincia di Salerno sui finanziamenti complessivamente concessi nel Mezzogiorno. (30079).

RISPOSTA. — Premesso che i provvedimenti per l'industrializzazione del Mezzogiorno risalgono ad un'epoca tutt'altro che recente (un decennio circa) e che la dettagliata descrizione delle richieste di finanziamento avanzate al banco di Napoli ed all'« Isveimer » dalle imprese industriali in provincia di Salerno importerebbe un lavoro di tale mole che gli istituti medesimi ben difficilmente potrebbero portarlo a termine in un breve periodo di tem-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1958

po, si comunicano, qui di seguito, i dati statistici riepilogativi sui finanziamenti di che trattasi e le relative percentuali:

« Isveimer »:

Totale domande pervenute dalla provincia di Salerno, n. 177 per l'importo di lire 12.989.428.000.

Totale finanziamenti deliberati nel Mezzogiorno, n. 582 (100 per cento) per l'importo di lire 62.938.600.000 (100 per cento).

Totale finanziamenti deliberati nella provincia di Salerno, n. 50 (8,6 per cento) per l'importo di lire 4.248.300.000 (6,7 per cento).

Banco di Napoli:

Totale domande pervenute dalla provincia di Salerno, n. 460 per l'importo di lire 12.476.032.000.

Totale finanziamenti deliberati nel Mezzogiorno, n. 3505 (100 per cento) per l'importo di lire 69.603.099.000 (100 per cento).

Totale finanziamenti deliberati nella provincia di Salerno, n. 269 (7,7 per cento) per l'importo di lire 4.642.094.000 (6,7 per cento).

Il Ministro del tesoro: MEDICI.

AMICONI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere lo stato della pratica (risarcimento danni di guerra per edificio distrutto dagli eventi bellici in Ateleta in provincia de L'Aquila) riguardante il signor Angelo Liberatore fu Pasquale.

Essendo questi residente negli Stati Uniti d'America, il suo procuratore, signor Giovanni Pulcini, credè bene — dopo la liberazione — di rivolgersi all'ambasciata americana, che, a sua volta, inoltrò la domanda presso il Ministero dell'interno. (30403).

RISPOSTA. — Il cittadino americano signor Angelo Liberatore ha fatto domanda, ai sensi dell'articolo 78 del trattato di pace, per ottenere il risarcimento dei danni di guerra da lui subiti in Ateleta (L'Aquila).

E stata di recente ultimata l'istruttoria di tale domanda, per la quale l'intendenza di finanza de L'Aquila ha fatto pervenire, il 30 gennaio 1958, le necessarie informazioni e la relazione di stima dei danni di cui trattasi.

La pratica verrà prossimamente esaminata dall'agente del governo degli Stati Uniti d'America e da quello del Governo italiano, e ciò in base alla nuova procedura concordata tra i due governi con il « Memorandum d'intesa » 29 marzo 1957, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1957, n. 913, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 18 ottobre 1957.

Come stabilito con il predetto accordo, il pagamento dell'indennizzo verrà disposto dalla commissione di conciliazione italo-americana, dopo che l'interessato avrà comunicata la sua accettazione o le proprie osservazioni sull'offerta concordata dai due agenti, che quanto prima gli sarà resa nota dall'agente americano.

Il Ministro del tesoro: MEDICI.

ANTONIOZZI. — *Al Governo.* — Per conoscere quali provvidenze voglia disporre a favore del comune di Rosito Capo Spulico (Cosenza), dove un violento incendio ha distrutto il municipio e le scuole elementari, causando grave danno e disagio della popolazione. (31029).

RISPOSTA. — Il comune di Rosito Capo Spulico ha chiesto a questo Ministero un contributo straordinario di lire 20 milioni per la ricostruzione dei mobili e delle attrezzature della casa comunale, distrutti recentemente da un incendio. L'istanza è tenuta in particolare evidenza unitamente alle numerose altre presentate da molti comuni in dissestate condizioni finanziarie.

Il Ministero della pubblica istruzione, da parte sua, ha accreditato al provveditore agli studi di Cosenza la somma di lire 300 mila per provvedere al ripristino del materiale di arredamento delle scuole elementari.

Risulta, infine, che il Ministero dei lavori pubblici ha promesso da tempo il contributo di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, nella spesa di lire 28 milioni per la costruzione di un nuovo edificio scolastico.

Il relativo progetto già esaminato dal comitato tecnico amministrativo presso il provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro è attualmente in corso di rielaborazione presso il comune.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: SALIZZONI.

BARBIERI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza della grave ingiustificata speculazione che si è venuta a determinare a danno dei lavoratori barbieri e parrucchieri per quanto riguarda gli assegni familiari, da quando la categoria è stata agganciata alla cassa unica degli assegni familiari dei lavoratori del commercio.

L'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti, e quando, il Ministero intende adottare per adeguare gli assegni dei lavoratori barbieri e parrucchieri a quelli di altre categorie. (31255).

RISPOSTA. — La categoria dei barbieri e parrucchieri fa parte del settore dell'artigianato della cassa unica (decreto ministeriale 2 febbraio 1948, punto 1°, lettera s), fatta eccezione per i barbieri e parrucchieri dipendenti da alberghi diurni, aggregati al settore del commercio.

Nessuna disposizione è, quindi, intervenuta nel senso prospettato dall'interrogante circa un agganciamento della categoria al settore del commercio della cassa unica.

D'altro canto, un'equiparazione delle misure degli assegni familiari per gli artigiani barbieri a quelle in vigore nel settore del commercio o dell'industria non può essere attuata, se non con un provvedimento che contempli l'intero settore dell'artigianato.

Ogni aumento, data la natura di integrazione del salario che viene riconosciuta agli assegni in parola, è, infatti, di norma preceduto da un accordo tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Questo ministero si è ripetutamente interessato della questione, promuovendo apposite riunioni fra le organizzazioni sindacali interessate ma, finora, non è stato possibile agevolare, fra le organizzazioni medesime, un accordo sull'argomento.

Il Ministro: GUI.

BARDANZELLU. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere se, ai fini di attenuare la crisi sugheriera in Sardegna ed in Italia, determinata in gran parte dall'importazione del sughero lavorato, non ravvisi l'opportunità di applicare il dazio doganale rapportando il valore al peso come i sugherieri desiderano per evitare frodi anche nell'interesse dell'erario.

Essi dicono che, qualora si prendesse per base media un peso di chilogrammi 4 per mille tappi ed un prezzo all'origine di 5 mila lire per mille, si darebbe per 100 mila tappi chilogrammi 400 ed un valore di lire 500 mila equivalente a lire 125 mila per quintale.

Se l'esportatore estero riuscisse, come pare avvenga, a far passare il sughero lavorato per qualità scadente presentandolo, ad esempio, a lire 1 al pezzo, avremo (sempre per 100 mila tappi) un valore totale di lire 100 mila ed un dazio (38 per cento) di lire 38 mila.

Se invece si applicasse, come è giusto, il dazio in base al peso si dovrà pagare il dazio su lire 500 mila con un ricavo di ben lire 190 mila.

Oltre all'interesse dell'erario che viene così frodato dell'80 per cento dei diritti di entrata, si eviterebbe la frode sulla valuta per-

ché è ovvio che questo 80 per cento fatturato in meno viene pagato irregolarmente con valuta estera. (3748, già orale).

RISPOSTA. — Il problema della tassazione mediante dazi specifici o *ad valorem* fu molto discusso in occasione della preparazione della tariffa doganale.

Nel caso dei turaccioli di sughero, l'istituzione di un dazio specifico, in sostituzione di quello *ad valorem*, secondo anche l'avviso del Ministero delle finanze, non eliminerebbe completamente gli inconvenienti lamentati, perché consentirebbe uno sgravio per i turaccioli di maggior pregio ed un aggravio per quelli di qualità corrente che sono i più richiesti dal settore del commercio dei vini comuni che trovasi già in accentuata crisi.

È anche da tener presente che la istituzione del dazio specifico, da attuarsi con un formale provvedimento legislativo, avrebbe una limitata efficacia nel tempo, poiché nel gennaio del 1959, con l'attuazione del mercato comune, si renderanno applicabili i dazi calcolati sulla base di quelli in vigore al 1° gennaio 1957 e si ritornerebbe, quindi, all'aliquota *ad valorem*.

Il Ministro: CARLI.

BASILE GUIDO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere quali ostacoli si frappongono alla pronta esecuzione delle opere necessarie allo scalo merci della stazione ferroviaria di Roccalumera (Messina), che interessa l'attività di importanti aziende industriali. (31930).

RISPOSTA. — La necessità dell'ampliamento dello scalo merci della stazione di Roccalumera è tenuta in particolare evidenza. Il provvedimento, tuttavia, potrà essere attuato non appena vi saranno disponibilità di fondi per opere del genere, nel quadro di analoghe esigenze di altri impianti della rete.

Il Ministro: ANGELINI.

BERLINGUER. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se intenda intervenire presso le ferrovie complementari sarde, nuovamente inadempienti nel corrispondere gli stipendi e salari, il che ha determinato anche un primo sciopero di un'ora in Sardegna e crea una situazione angosciosa nei ferrovieri e nelle loro famiglie.

L'interrogante ricorda che in altre analoghe circostanze si è pure rivolto al ministro, il

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1958

quale ha richiamato le ferrovie complementari sarde all'osservanza dell'obbligo che troppo spesso viene eluso. (31293).

RISPOSTA. — In relazione alla situazione finanziaria della società per le ferrovie complementari sarde, come per le altre aziende deficitarie che fruiscono di sussidi integrativi di esercizio, sono stati chiesti al Ministero del tesoro ulteriori stanziamenti di fondi, la cui misura attuale, limitata per esigenze di bilancio, non si è rilevata sufficiente. Il Ministero del tesoro ha assicurato che sarà provveduto alla assegnazione dei fondi necessari.

La situazione, comunque, delle aziende deficitarie in parola sarà destinata a normalizzarsi in seguito alle opere di ammodernamento in corso.

Il Ministro: ANGELINI.

BERRY. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se non ritenga necessario proporre l'urgente emanazione del decreto presidenziale di cui all'articolo 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per provvedere alle deficienze delle assegnazioni di bilancio fatte con i capitoli 177 e 284 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

L'urgenza del provvedimento è data dal fatto che, a causa di tali deficienze, il predetto Ministero non ha da qualche tempo la possibilità di dare corso a numerose domande di restituzione dell'I.G.E. e dei diritti di confine sui prodotti esportati, con grave danno dell'industria nazionale, particolarmente dei cantieri navali. (30515).

RISPOSTA. — Il decreto presidenziale per la integrazione degli stanziamenti relativi alle restituzioni dell'I.G.E. e dei diritti di confine sui prodotti industriali esportati, nella misura rispettivamente di lire 7 milioni e di lire 4 milioni, verrà quanto prima diramato per l'esame da parte del Consiglio dei ministri.

Si informa, poi, che con decreto ministeriale del 20 dicembre 1957, n. 163631, sono state disposte ulteriori assegnazioni, di lire 4 milioni e di lire 2 milioni, ai capitoli relativi alle anticipazioni, previste dalla legge 8 febbraio 1957, n. 59, sulle restituzioni di cui innanzi.

Il Ministro: MEDICI.

BIMA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere i motivi per cui non è stato ancora espletato il concorso per l'assegnazione di 71 sedi farmaceutiche in Roma bandito nel 1946 e cioè ben 11 anni fa

e sempre rinviato; e se non intenda intervenire energicamente per porre fine all'esasperante attesa dei legittimi concorrenti. (31669).

RISPOSTA. — Il 23 dicembre 1957 ed il 17 gennaio 1958 sono state approvate dalla prefettura di Roma le graduatorie del concorso per il conferimento di 72 sedi farmaceutiche nella provincia e nel capoluogo.

Il concorso, bandito nel 1948, si è articolato in distinte procedure concorsuali, corrispondenti al numero delle farmacie vacanti, avendo i candidati richiesto con separate istanze di concorrere per tutte o quasi le sedi disponibili.

Cinquantaduemila sono risultate, pertanto, le posizioni individuali effettivamente esaminate dalla commissione giudicatrice ai fini della formazione delle 72 graduatorie. A ciò aggiungasi che le due precedenti edizioni del concorso sono state annullate dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, rendendo ancora più delicato e difficile il compito della commissione e della prefettura.

La questione, salvo eventuali nuove impugnative da parte degli interessati, può, tuttavia, ritenersi definita con la pubblicazione delle relative graduatorie in corso sul foglio annunci legali della provincia di Roma (numero di inserzione 6863).

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica: MOTT.

BIMA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ritenga opportuno predisporre congrui provvedimenti legislativi, qualora occorranno, per estendere alle vedove dei vigili del fuoco volontari a servizio discontinuo che persero la vita in seguito ad infortunio avvenuto in servizio e per causa di servizio un trattamento pensionistico.

Si cita il caso del vigile Buffa Guglielmo del corpo vigili di Cuneo, morto nel 1947, per causa di servizio lasciando la vedova Bergese Maria e due bambine. (31670).

RISPOSTA. — È allo studio di questo dicastero la opportunità di predisporre uno schema di provvedimento legislativo per la concessione di un trattamento di pensione alle vedove ed ai figli minori dei volontari vigili del fuoco, in servizio discontinuo, deceduti in servizio e per causa di servizio.

In favore della vedova del vigile Buffa Guglielmo, morto nel 1947, a causa di infortunio avvenuto in servizio è stata liquidata, secondo i massimali allora in vigore, l'assicurazione di lire 40 mila.

Successivamente è stato concesso qualche sussidio, ed ora è stata disposta la concessione di altro sussidio di lire 50 mila.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

BOIDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei trasporti e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che il Ministero dei trasporti intenderebbe ricostruire il ponte ferroviario sul fiume Misa in Senigallia (Ancona), secondo un progetto che prevede non già il ripristino delle strutture dell'anteguerra, ma la costruzione di strutture a travi principali trapezoidali a larghe maglie; tenuto conto delle universali proteste di enti e di cittadini, denunzianti lo sconcio di un'opera siffatta che deturperebbe la bellezza panoramica della zona — se non ravvisi la necessità di rinunciare all'esecuzione del suddetto progetto o, altrimenti, di inibire l'esecuzione del progetto stesso in forza dell'articolo 8 della legge 26 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del paesaggio. (31965).

RISPOSTA. — La necessità di ridurre al minimo le soggezioni all'esercizio ferroviario conseguenti alla esecuzione del lavoro e motivi di convenienza economica fanno escludere la possibilità di ricostruire il ponte ferroviario sul torrente Misa in Senigallia con le modalità originarie.

D'altronde non si ritiene che il nuovo attraversamento previsto dall'amministrazione ferroviaria possa costituire una deturpazione della bellezza panoramica della zona, in quanto la zona stessa è a carattere prettamente industriale per la presenza, nelle immediate vicinanze, di un grande cementificio, delle attrezzature portuali e di tralicci per la trasmissione della energia elettrica ad alta tensione.

Il Ministro dei trasporti. ANGELINI.

BONTADE MARGHERITA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se, in considerazione della notevole flessione nel periodo estivo dell'afflusso di turisti in Sicilia — e ciò a differenza specialmente delle zone settentrionali, dove al contrario nel periodo anzidetto il movimento turistico è particolarmente intenso — non intenda abolire per la Sicilia le vigenti riduzioni ferroviarie, dimostratesi poco incoraggianti e per le forme restrittive e per la misura, e sostituirle con la istituzione di una tessera del tipo di quella rilasciata un tempo per le agevolazioni della Primavera siciliana, con riduzioni, quindi, più vantaggiose e a beneficio anche dei turisti nazionali, specie dell'Italia centro-settentrionale e con validità di

almeno sei-otto mesi l'anno, periodo nel quale dovrebbero rientrare tutte le manifestazioni che in atto godono di singole particolari riduzioni. (31663).

RISPOSTA. — Le concessioni di viaggio accordate dalle ferrovie dello Stato nell'anteguerra in favore di viaggiatori provenienti dall'estero e dal territorio nazionale diretti in Sicilia, ammesse per tutta la durata dell'anno solare, non hanno potuto essere mantenute nel periodo postbellico, sia per il gravissimo onere che esse rappresenterebbero per il bilancio, sia per il principio giuridico dell'obbligo della parità di trattamento in base al quale non sarebbe possibile accordare riduzioni a favore di date regioni senza creare nel contempo un diritto a richiedere lo stesso trattamento da parte di altre regioni altrettanto bisognose e decentrate.

Ne deriverebbe una estensione notevolissima delle tariffe ridotte con conseguente abbassamento del livello medio tariffario e contrazione di entrate valutabile a miliardi.

Il Ministro: ANGELINI.

BOTTONELLI, GELMINI E MARABINI. — *Al Ministro dei trasporti* — Per sapere se sia a conoscenza che la polizia stradale eleva contravvenzioni e redige verbali a carico degli autotrasportatori con rimorchio perché gli apparecchi elettroacustici per la segnalazione dei veicoli che sopraggiungono o non funzionano affatto o funzionano difettosamente.

Per sapere inoltre, tenuto conto che ciò è dovuto al fatto che non esistono sul mercato elettroacustici perfetti e duraturi, e che quelli posti in commercio, dopo relativo collaudo dell'ispettorato generale della motorizzazione, rivelano difetti di funzionamento, se non ravvisi l'opportunità e la necessità di provvedimenti che, mentre da un lato tendano a porre allo studio apparecchi efficienti e durevoli, dall'altro non facciano ricadere sugli autotrasportatori responsabilità che non hanno e oneri ingiusti, in quanto essi hanno installato sui loro autotreni gli elettroacustici imposti con circolare del Ministero dei trasporti n. 371/1955, e regolarmente collaudati dall'ispettorato generale della motorizzazione, sostenendo un pesante onere, ascendente, complessivamente, a circa 4 miliardi di lire. (31931).

RISPOSTA. — Da segnalazioni pervenute a questo Ministero risulta che la polizia della strada ha elevato talvolta contravvenzione in caso d'inefficienza dei dispositivi per la segnalazione dei veicoli che sopraggiungono. Dagli

accertamenti eseguiti direttamente da questo Ministero su autoveicoli in circolazione è stato appurato che gli apparecchi funzionano, ma spesso una deficiente manutenzione è causa della loro scarsa efficienza.

È per altro da rilevare che in effetti data la particolare struttura degli apparecchi, per il funzionamento di questi occorre una attenta ed assidua manutenzione. A tal uopo recentemente sono state interessate anche le case costruttrici ad integrare i loro servizi di assistenza su tutto il territorio nazionale.

Attualmente il mercato dispone già di dispositivi di più fabbriche, i cui prototipi, dopo severi e prolungati controlli, rispondenti a precise norme, sono stati approvati da questo Ministero.

Questo Ministero, in attesa di una maggiore diffusione dei detti servizi, riconosciute le attuali difficoltà degli utenti, ha ritenuto opportuno di segnalare tale situazione al dicastero dell'interno perché fino a nuova disposizione i dipendenti organi di polizia durante gli accertamenti su strada degli autoveicoli che hanno l'obbligo della installazione tengano conto della cennata particolare situazione.

Il Ministro: ANGELINI.

BOZZI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non intendano disporre con urgenza la costruzione di un edificio per le scuole elementari in Scauri, nel comune di Minturno (Latina), essendo la situazione attuale contraria alle più elementari esigenze non soltanto didattiche ma anche igienico-sanitarie, come è dimostrato dalla triste vicenda occorsa tempo fa ad oltre 10 alunni della scuola sita in località Tremensuoli, i quali, a causa della umidità dei locali, furono colpiti da tubercolosi e, perciò, ricoverati in un luogo di cura. (31847).

RISPOSTA. — Il comune di Minturno ha presentato, nell'esercizio finanziario in corso, domanda intesa ad ottenere, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, il contributo dello Stato nella spesa ritenuta necessaria alla costruzione di edifici scolastici nella frazione di Scauri ed in altre frazioni.

Tale domanda viene tenuta nella dovuta considerazione nella formulazione, che è in corso, dei programmi delle opere di edilizia scolastica da ammettere a contributo, ai sensi della legge citata.

Desidero per altro precisare che lo stesso comune ha già ottenuto nell'esercizio finanziario 1950-51 un contributo nella spesa di

lire 10 milioni preventivata per la costruzione di un edificio scolastico nella frazione Scauri e nell'esercizio finanziario 1954-55, un altro contributo nella spesa di lire 25 milioni, ritenuta necessaria alla costruzione di un edificio scolastico in frazione Tremensuoli.

Il Ministro della pubblica istruzione:
MORO.

BRODOLINI, CORONA ACHILLE E SCHIAVETTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se non ritenga di provvedere immediatamente in ordine alla situazione creatasi ad Ascoli Piceno in conseguenza della astensione dalle udienze presso tutti gli uffici giudiziari di quella circoscrizione, astensione decretata dalla assemblea degli avvocati e procuratori della città iniziata da oltre settimana.

Risulta agli interroganti che la decisione degli avvocati e procuratori di Ascoli è stata determinata dal legittimo malcontento provocato dalla mancata copertura dei posti vacanti nell'organico di quella pretura e dalle disfunzioni e dall'appesantimento del lavoro che da tale stato di cose necessariamente conseguono. Risulta altresì che si è inteso, nel contempo, sollecitare un intervento del ministero nella situazione della pretura di San Benedetto del Tronto, nel cui organico vi è un solo pretore, insufficiente a far fronte alla enorme mole di lavoro di quell'ufficio. (31672).

RISPOSTA. — La pianta organica della pretura di Ascoli Piceno comprende un consigliere pretore, un pretore e un uditore vice pretore.

Attualmente è coperto il solo posto di pretore, ma è in corso l'assegnazione alla suddetta pretura di un uditore vice pretore, ed è all'esame di questo ministero la destinazione alla pretura stessa di un magistrato di corte di appello in funzione di consigliere pretore.

Avuta notizia dei predisposti provvedimenti, gli avvocati e procuratori di Ascoli Piceno hanno, in data 5 febbraio 1958, cessato dall'agitazione e ripreso la loro attività.

Circa la pretura di San Benedetto del Tronto, della cui pianta organica si chiede l'aumento, assicuro che il problema è tenuto in evidenza per i provvedimenti da adottare in sede di attuazione della delega al Governo contenuta nella legge 27 dicembre 1956, numero 1443.

Il Ministro: GONELLA.

BUFFONE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere le determinazioni a cui si è pervenuti in seguito

alle indagini esperite dagli organi periferici, in ordine alla costruzione di alloggi economici per il personale delle poste e telecomunicazioni di Crotone (Catanzaro) sull'area demaniale segnalata dalla direzione provinciale, ovvero su altro più idoneo suolo edificatorio. (30805).

RISPOSTA. — Per la costruzione degli alloggi poste e telecomunicazioni a Crotone (in tutto sei appartamenti), è stata prescelta l'area demaniale.

Attualmente sono in corso le pratiche per ottenere la disponibilità di tale area.

Il Ministro: MATTARELLA.

BUFFONE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se dal 1° gennaio 1958 sono state applicate le disposizioni di cui al decreto ministeriale del 18 ottobre 1957, n. 1902, concernenti lo scambio delle concessioni di viaggio tra l'amministrazione delle ferrovie dello Stato e le aziende italiane di trasporto (ferrovie concesse).

L'interrogante ritiene doveroso rappresentare il grave disappunto dei dipendenti delle aziende concessionarie che, mediante la stipulazione di apposite convenzioni, verrebbero a perdere i benefici che godevano da circa 40 anni. (31681).

RISPOSTA. — Gli accordi di scambio di concessioni di viaggio finora in vigore con le società concessionarie di linee ferroviarie, tranviarie e di navigazione si sono palesati soverchiamente onerosi per le ferrovie dello Stato, data la forte sproporzione fra il valore complessivo delle concessioni di viaggio rilasciate dalle ferrovie dello Stato rispetto a quelle ricevute come contropartita dalle società.

Di qui la necessità di rivedere gli accordi stessi per meglio armonizzarli con lo spirito della legge in base alla quale vengono stipulati (legge 21 novembre 1955, n. 1108) e per renderli al tempo stesso più rispondenti ai criteri di rigida economia imposti dalla nota situazione di bilancio.

Il provvedimento adottato mirava appunto ad attuare, in sostituzione di quelle finora in vigore, nuove convenzioni di scambio *ad valorem* fondate sul principio della corrispondenza di valore fra il complesso delle concessioni di viaggio reciprocamente scambiate fra le parti.

L'equità di tale principio sembra indubbia; nondimeno, poiché con ciò veniva indirettamente a limitarsi la disponibilità dei biglietti delle ferrovie dello Stato da parte delle

società concessionarie, che, conseguentemente, non avrebbero potuto più soddisfare tutte le richieste del rispettivo personale, informo l'interrogante che la efficacia del provvedimento stesso è stata sospesa onde studiare una nuova soluzione atta a contemperare le inderogabili esigenze dell'amministrazione ferroviaria con quelle delle categorie interessate.

Il Ministro: ANGELINI.

CALABRÒ. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se — tenuto conto delle condizioni di miseria in cui vivono i lavoratori dell'agricoltura — intenda procedere alla parificazione degli assegni familiari e dell'indennità di malattia ed infortunistica dei lavoratori del settore agricolo con quelli del settore dell'industria e commercio. (31430).

RISPOSTA. — L'interrogante è certamente informato del fatto che, di norma, ogni aumento della misura degli assegni familiari in agricoltura, data la natura di integrazione del salario che viene riconosciuta agli assegni medesimi, deve essere proceduto da un accordo tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Questo Ministero ebbe ad interessarsi della questione e, infatti, il 2 dicembre 1956 fu concluso un accordo col quale gli assegni familiari dei braccianti agricoli sono stati portati da lire 60 a lire 90 per i figli; da lire 50 a lire 65 per il coniuge e da lire 40 a 50 per gli ascendenti, con decorrenza 1° ottobre 1956.

Data la difficile situazione dell'economia agricola, che non consente un aggravamento di oneri, lo Stato ha assunto una rilevante parte degli oneri conseguenti ai predetti aumenti, ponendo a proprio carico la corresponsione di un contributo di 6 miliardi all'anno.

D'altro canto è doveroso rammentare che la gestione assegni familiari per l'agricoltura registra un disavanzo di circa 28 miliardi, ciò che pone l'istituto gestore in estrema difficoltà a seguito dello sfasamento permanente fra erogazione delle prestazioni e riscossione dei contributi.

Al momento, quindi, non si ravvisa la possibilità di una ulteriore elevazione degli assegni familiari nel settore agricolo. La differenza delle misure degli assegni tra il settore dell'agricoltura e quello dell'industria è stata posta fin dall'istituzione dell'istituto degli assegni familiari e trova la sua giustificazione nella diversa incidenza del carico nei due settori, ritenendosi che in agricoltura sus-

sistano integrazioni in generi in natura, che invece non si verificano nell'industria.

Deve, comunque, osservarsi che, a seguito degli aumenti degli assegni familiari intervenuti il 1° ottobre 1956, la differenza con gli assegni familiari dell'industria, mentre si è completamente annullata tra gli impiegati dei due settori in discorso, si è sensibilmente attenuata rispetto agli operai dell'agricoltura.

Il Ministro: GUI.

CALANDRONE GIACOMO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se intendono intervenire, nell'ambito delle loro competenze:

a) perché siano prontamente corrisposti gli assegni familiari ai braccianti agricoli della provincia di Catania;

b) perché venga posto termine alle ingiustificate cancellazioni di molti braccianti agricoli dagli elenchi anagrafici.

L'interrogante fa presente ai ministri che i braccianti agricoli sono « creditori » verso l'I.N.P.S. di mesi e mesi di assegni familiari, che essi versano in pessime condizioni economiche e che molti sono stati cancellati dagli elenchi anagrafici in questi ultimi mesi. (31323).

RISPOSTA. — Circa la erogazione degli assegni familiari agli aventi diritto per il secondo semestre 1957, l'ufficio provinciale contributi agricoli unificati di Catania ha già da tempo provveduto ai propri adempimenti. Da quel che risulta, la sede locale dell'I.N.P.S. sta completando i pagamenti.

Ai fini della erogazione degli assegni familiari inerenti al primo semestre 1958, l'ufficio anzidetto sta procedendo alla formazione dei prescritti elenchi riassuntivi e dei capi-famiglia — per poterli consegnare alla locale sede dell'I.N.P.S. entro i termini prestabiliti — nonché alla raccolta della documentazione di rito (stati di famiglia, ecc.). Nei particolari riguardanti di tale raccolta, l'ufficio in parola ha già interessato i propri corrispondenti comunali e — attraverso la prefettura — gli stessi comuni.

Per quanto concerne il secondo punto della interrogazione di cui trattasi, mi pregio comunicare che a quanto consta le cancellazioni operate dall'ufficio provinciale contributi unificati di Catania nel decorso anno agrario — n. 4536 unità su un totale di circa 87 mila iscritti — si riferiscono a persone che non prestano alcuna attività lavorativa subordinata in agricoltura e sono, comunque, avvenute nella piena legalità, in osservanza delle norme vi-

genti in materia. Tali cancellazioni, infatti, risultano effettuate con l'approvazione esplicita delle competenti commissioni comunali e soltanto in qualche caso ad iniziativa di ufficio, ai sensi del secondo comma (seconda parte) dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1308.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: GUI.

CALASSO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere da che cosa dipende il ritardo nel discutere il ricorso alla Corte dei conti del signor Macri Vincenzo fu Alfredo, da Maglie (Lecce) dove è nato il 28 agosto 1921.

Detto ricorso riguarda l'avvenuto rigetto della sua domanda di pensione di guerra, di cui il decreto del Ministero del tesoro n. 1405010 e fu presentato in data 11 giugno 1954 e cioè più di tre anni or sono. (27869).

RISPOSTA. — L'inconveniente lamentato è dipeso dall'incremento notevolissimo e via via crescente avuto in questi ultimi anni dai ricorsi in materia di pensione di guerra, tanto che, per ovviare a tale situazione, il Governo intende promuovere l'istituzione di altre sezioni speciali per il contenzioso delle pensioni di guerra, riservandosi, per altro, di valutare in concreto la portata della iniziativa che comporta un aumento non solo dell'organico dei magistrati, ma anche del personale di concetto ed esecutivo della Corte dei conti, con conseguente non trascurabile onere per l'erario.

Per quanto attiene, in particolare, al ricorso prodotto dal signor Vincenzo Macri, si informa che la procura generale della Corte dei conti ha trasmesso il 13 novembre 1957 al collegio medico legale i relativi atti con la richiesta di esprimere parere, previa visita diretta dell'interessato, sulla dipendenza da causa di servizio della infermità del Macri.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: SPALLINO.

CALVI, PAVAN, ZANIBELLI, BIAGGI, SCALIA E CAVALLARI NERINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se risulta vero quanto pubblicato dal quotidiano *Il Tempo* di Roma del 28 novembre 1957 e, precisamente, quanto segue:

1°) se è vero che il comune di Roma ha concesso al dottor Rosario Bentivegna, funzionario del partito comunista, ed alla sua consorte, deputato dello stesso partito, la somma di lire quindici milioni per risarcimento delle escoriazioni riportate e guaribili in otto

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1958

giorni, urtando contro una colonnina spartitraffico con la propria motocicletta;

2°) se è vero che la compagnia di rivista Wanda Osiris ha avuto dallo Stato un certo numero di milioni perché sinistrata da un incendio;

3°) se è vero che il Governo avrebbe deciso di elargire la somma di lire cinquanta-mila alla famiglia di ogni marinaio deceduto in seguito allo scoppio della *A. M. Jevoli*.

Se tutto quanto sopra risponde a verità, gli interroganti chiedono:

1°) se, considerata la limitata entità del danno subito dai coniugi Bentivegna, il Governo ritiene equa l'indennità loro corrisposta dal comune di Roma e, in caso contrario, quali misure intende adottare in considerazione che lo Stato, con particolari interventi, eroga a favore di detto comune notevoli somme di pubblico denaro;

2°) se e quanti milioni sono stati erogati alla compagnia Wanda Osiris, secondo quali disposizioni e a quale titolo, tenuto presente che una compagnia di spettacoli dovrebbe essere assicurata contro i sinistri, compreso l'incendio;

3°) se, considerata la generosa attenzione riservata dagli enti pubblici, di cui alla presente, ai sinistrati nominati nei precedenti punti, non ritenga irrisoria la somma di cinquantamila lire destinata alle famiglie dei marinai caduti sul lavoro; proprio perché, trattandosi di un atto di liberalità da parte dello Stato, non venga meno il significato di solidarietà da parte del paese con coloro che sono rimasti vittime del dovere compiuto. (30402).

RISPOSTA. — 1°) Nessun provvedimento è stato adottato dal Consiglio comunale di Roma in ordine alla asserita concessione di lire 15 milioni al signor Rosario Bentivegna a titolo di risarcimento per danni da lui subiti in un incidente stradale. E in corso di esame, invece, presso l'avvocatura del comune di Roma una controversia per danni promossa dal signor Bentivegna dinanzi all'autorità giudiziaria;

2°) in seguito alla completa distruzione del materiale scenico, dei costumi e degli strumenti della compagnia di rivista Wanda Osiris a causa dell'incendio verificatosi al teatro Politeama di Napoli, con un danno complessivo di lire 26.135.000, l'intero complesso artistico si venne a trovare in una situazione estremamente critica perché privo di ogni possibilità di lavoro.

Le affettuose manifestazioni di solidarietà offerte alla compagnia infortunata da parte di

cittadini e soprattutto di complessi artistici in attività, che effettuarono in tutta Italia numerosi spettacoli straordinari a favore della compagnia medesima, indussero il capocomico a riallestire lo spettacolo per ridare, così, occupazione ai 60 scritturati.

A tale fine questa Presidenza deliberò di associarsi alla iniziativa, erogando la somma indicata dall'interrogante, sia per assicurare alla compagnia il minimo di retribuzione per il periodo strettamente necessario fino alla ripresa del lavoro sia per consentire il riallestimento scenico dello spettacolo, la cui ripresa avrebbe assicurato allo Stato, nei sei mesi di attività programmata, una entrata per diritti erariali non inferiore a lire 40 milioni;

3°) il personale marittimo deceduto a seguito dello scoppio verificatosi nel reparto caldaie della nave *A. M. Jevoli* era coperto da garanzia assicurativa, parte presso la Cassa marittima, parte presso l'« Inail ».

La Cassa marittima ha liquidato alle famiglie dei marittimi Mazza Luigi, Trari Pasquale, Cacenitolo Carlo (deceduti), Di Luca Francesco, Ascione Geremia, Iannuzzi Vincenzo (dispersi), l'assegno previsto dall'articolo 27 del regio decreto-legge 17 agosto 1935, n. 1765, in ragione di una mensilità di retribuzione, integrata da una quota fissa di lire 40 mila per ciascun nucleo familiare, oltre una quota fissa di lire 40 mila per ogni vedova e di lire 15 mila per ciascun orfano minore a carico.

La Cassa marittima ha invitato, altresì, i familiari dei marittimi deceduti a presentare la documentazione necessaria alla istruttoria della relativa pratica di rendita annua spettante a norma del citato articolo 27

Per i marittimi deceduti o dispersi, coperti da garanzia assicurativa da parte dell'« Inail », tante ente ha corrisposto ai familiari di Esposito Michele (deceduto) lire 450 mila, di Nevola Giuseppe (scomparso) lire 240 mila, di Palladino Vincenzo lire 240 mila, di Orsini Aniello lire 412 mila, di Aiello Domenico lire 298 mila, a norma delle disposizioni contenute nella precitata legge per gli infortuni sul lavoro.

La prefettura di Napoli dal canto suo, per consentire alle famiglie delle vittime di far fronte alle inevitabili necessità immediate determinate dal tragico evento, ha erogato a ciascuna di esse un contributo di lire 100 mila, in segno di solidarietà.

Il Sottosegretario di Stato. SPALLINO.

CAPRARA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedi-

menti intenda adottare per promuovere il completamento dell'edificio scolastico sito in via Pericolo, in Massa di Somma, frazione del comune di Cercola (Napoli) attualmente privo anche dell'attrezzatura minima per un normale funzionamento. La scuola elementare ivi allogata è infatti priva del numero adeguato di banchi (gli scolari infatti sono costretti a sistemarsi in tre o quattro per ogni banco), sfornita di ogni materiale didattico, ed infine l'orario praticato non è conforme a quello stabilito dalla legge. L'assistenza, infine, per gli scolari bisognosi risulta eccessivamente esigua ed erogata con troppo ritardo. (29471).

RISPOSTA. — Nella frazione di Massa del comune di Cercola vi sono 8 classi di scuola elementare le quali, all'inizio del corrente anno scolastico, hanno funzionato in tre aule dell'edificio scolastico. È stato successivamente reperito fuori dell'edificio scolastico un locale da adibire ad aula, previa esecuzione di piccoli lavori di riattamento, in modo da poter disporre di quattro aule e rendere possibile quindi il funzionamento di tutte le otto classi in doppio turno.

Il Ministero ha richiesto al provveditore agli studi di Napoli assicurazioni sulla esecuzione dei lavori di riattamento, informandolo altresì che, ove il comune di Cercola incontrasse difficoltà a provvedervi, il ministero stesso sarebbe disposto ad intervenire con un proprio contributo.

Per quanto concerne la definitiva sistemazione dell'edilizia scolastica nella frazione in esame si comunica che la costruzione di un nuovo edificio scolastico fu iniziato col contributo statale concesso dal Ministero dei lavori pubblici in dipendenza dell'eruzione del Vesuvio del 1944.

Il comune, per altro, ha richiesto un ulteriore contributo, ai sensi della legge n. 645 del 9 agosto 1954, per il completamento dell'edificio. Si assicura che tale richiesta sarà tenuta particolarmente presente in sede di elaborazione dei programmi delle opere di edilizia scolastica da ammettere a contributo ai sensi della legge citata.

Si comunica inoltre che il ministero sta predisponendo il piano di ripartizione dei fondi stanziati in bilancio per il corrente esercizio finanziario per la concessione, ai sensi degli articoli 120 e 121 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, ai comuni che ne hanno fatta richiesta di contributi nella spesa da sostenere per l'acquisto di materiale didattico e di arredamento a favore delle scuole elementari. In tale occasione

la richiesta di contributo del comune di Cercola sarà esaminata con la maggiore benevolenza.

Il Ministro: MORO.

CAPRARA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per promuovere la definizione della pratica di pensione di guerra diretta nuova guerra, della quale è beneficiario Bove Giovanni fu Mariano della classe 1915. (30692).

RISPOSTA. — Nessun provvedimento può essere adottato nei confronti del sopra nominato in quanto la domanda di pensione è stata prodotta dopo la scadenza dei termini.

Il Sottosegretario di Stato: MAXIA.

CAPRARA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali adempimenti siano necessari per la definizione del ricorso avverso la negata concessione di assegni familiari inoltrato dal lavoratore Oliva Salvatore fu Francesco da Cesa (Caserta) dipendente dalla ditta Italstrade di Napoli. (31625).

RISPOSTA. — Il comitato speciale per gli assegni familiari esaminerà fra breve il ricorso, a suo tempo inoltrato dal lavoratore Oliva Salvatore avverso la decisione con la quale la sede I.N.P.S. di Caserta non ha riconosciuto all'istante il diritto agli assegni familiari per i nipoti.

Il Ministro: GUI.

CAPRARA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere come si intende applicare l'articolo 2 della legge n. 751 se al dipendente per l'attribuzione dell'assegno personale pensionabile sfugge la conoscenza della situazione di carriera e retributiva di altri dipendenti cui eventualmente riferirsi; per conoscere se non intenda, in relazione a quanto sopra, provvedere a comunicazioni individuali sull'inquadramento ed alla pubblicazione, inoltre, dei ruoli. (31735).

RISPOSTA. — È da premettere che l'articolo 2 della citata legge stabilisce:

« Al dipendente statale che ne faccia domanda entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge è altresì attribuita, a decorrere dal 1° dicembre 1956, a titolo di assegno personale pensionabile non riassorbibile, l'eventuale differenza fra lo stipendio o paga o retribuzione spettante in applicazione del precedente articolo 1 e quello spettante dal 1° luglio 1956 anche in applicazione della pre-

sente legge ad altro dipendente di pari anzianità di servizio nella stessa carriera ma di grado, categoria o qualifica inferiore, prescindendosi dalla valutazione di benefici comportanti abbreviazioni di anzianità o anticipazioni di scatti.

Qualora la domanda prevista dal precedente comma venga presentata oltre il termine stabilito dal comma stesso, il relativo beneficio decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda medesima.

Ai fini della applicazione del quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, l'assegno personale di cui al presente articolo va conglobato nello stipendio in godimento prima della promozione, restando soppresso come emolumento a sé stante ».

Ciò stante mi pregio comunicare che, come appare dal riportato testo della norma di cui trattasi, il beneficio può essere concesso soltanto a domanda da presentare da ciascuno degli interessati.

Tale esplicita disposizione non può non derivare che dall'intenzione del legislatore di lasciare ai singoli il compito di individuare altro agente di pari anzianità di servizio e della stessa carriera, ma di grado, categoria o qualifica inferiore, avente titolo ad un più elevato stipendio. Diversamente il legislatore medesimo avrebbe statuito l'assegnazione di ufficio dell'assegno personale in questione.

Il disposto suddetto tiene evidentemente conto anche delle enormi difficoltà di ordine pratico cui sarebbe andata incontro l'amministrazione ferroviaria per comunicare a tutti gli interessati alla norma predetta l'importo dello stipendio spettante agli altri agenti delle varie qualifiche inferiori della stessa carriera e ciò sia per il rilevante numero dei dipendenti, che per l'elevato numero delle qualifiche.

Si aggiunge che gli stipendi risultanti dai ruoli, che si dovrebbero riferire alla data del 1° dicembre 1956, non sono quelli da prendersi a confronto ai fini di cui trattasi, in quanto ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1957, n. 751, si deve prescindere dalla valutazione di benefici comportanti abbreviazioni di anzianità o anticipazioni di scatti.

Il Ministro ANGELINI.

CAVALIERE STEFANO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quando potrà essere definita la pratica di pensione di guerra intestata al signor Romano Giovanni di Matteo,

classe 1911, da Vico del Gargano (Foggia) diretta nuova guerra. (30539).

RISPOSTA. — Nei confronti del sopra nominato, con decreto ministeriale n. 2607298 dell'8 luglio 1955, è stata liquidata l'indennità *una tantum* pari a due annualità degli assegni di ottava categoria.

Il relativo mandato di pagamento per lire 17.082 risulta regolarmente riscosso dall'interessato in Vito Gargano, fin dall'ottobre 1956.

Il Sottosegretario di Stato: MAXIA.

CAVALIERE STEFANO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se non creda di promuovere provvedimenti per ridurre ad un massimo di 48 ore settimanali l'orario di lavoro per i dipendenti dell'azienda delle ferrovie dello Stato, e per estendere il diritto alla giornata di riposo settimanale a tutto il personale.

Ciò sia per adeguare il trattamento del personale delle ferrovie dello Stato a quello di tutti gli altri impiegati, con maggiore rendimento e sicurezza per i servizi, sia per eliminare l'inconveniente del rilevante numero di agenti disponibili che vengono a percepire il minimo del premio di operosità. (31855).

RISPOSTA. — I turni di lavoro del personale ferroviario addetto all'esercizio sono tutti basati sulle 48 ore settimanali; tuttavia date le particolari condizioni in cui si svolge il servizio ferroviario in talune circostanze, per quei servizi per i quali una parte della presenza è richiesta per semplice attesa o custodia, tale periodo di presenza è da valutarsi per due terzi ai fini del computo della durata effettiva del lavoro, che in ogni caso non supera le otto ore giornaliere e le 48 settimanali.

Tali criteri sono conformi alle disposizioni contenute nel decreto-legge 23 luglio 1923, n. 1631, che disciplina le prestazioni del personale delle ferrovie dello Stato.

Di regola tutto indistintamente il personale viene lasciato libero nel giorno di riposo settimanale salvo il caso eccezionale di inderogabili esigenze di servizio, nel qual caso il riposo viene fatto recuperare nel più breve tempo possibile.

Circa poi l'affermazione dell'interrogante che con la soppressione dei turni di servizio superiori a 48 ore settimanali verrebbe eliminato l'inconveniente degli agenti disponibili con premio minimo di operosità, si deve far presente che tale affermazione non trova pra-

tica rispondenza, in quanto l'attuale situazione di personale non consente di avere personale disponibile.

Il Ministro ANGELINI.

CAVAZZINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per avere ragguagli circa la domanda di pensione della signora Campion Regina, vedova di Bombonati Carlo e madre della caduta civile di guerra Bombonati Bianca. Posizione della domanda n. 275118. (28831).

RISPOSTA. — A favore della sopra nominata, con decreto ministeriale n. 361253 del 16 dicembre 1957, è stata concessa la pensione speciale di guerra oltre l'assegno di previdenza, a decorrere dall'8 luglio 1955 e da durare finché vedova.

Il ruolo ed il certificato d'iscrizione relativi, distinti col n. 2956248, sono stati trasmessi all'ufficio provinciale del tesoro di Rovigo, con elenco n. 51 del 21 gennaio 1958.

Il Sottosegretario di Stato: MAXIA.

CAVAZZINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere in che fase trovasi, agli effetti della definizione, la domanda di pensione di guerra dell'invalido di guerra Ferian Angelino di Massimiliano, residente a Vercelli Balocco, Cascina Benna, posizione ministeriale n. 143371/D. (30914).

RISPOSTA. — Al sopra nominato con decreto ministeriale n. 1625492 del 19 gennaio 1956, è stato negato il diritto a trattamento pensionistico per non dipendenza da causa di servizio di guerra della infermità tubercolare riscontratagli in sede di visita collegiale.

Tale provvedimento risulta notificato all'interessato l'11 febbraio 1956.

Il Sottosegretario di Stato: MAXIA.

CHIARAMELLO. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria e commercio.* — Per sapere se risponde a verità la notizia che l'Alfa Romeo di Milano, azienda I.R.I., ha acquistato ed acquista dalla produzione estera materiale finora prodotto allo stesso prezzo dall'industria nazionale, e precisamente dalla Trione di Cuorgnè (Torino), che in conseguenza di ciò ha chiesto il licenziamento di 150 dipendenti. (30513).

RISPOSTA. — La informazione, secondo la quale la società Alfa Romeo avrebbe passato alla produzione estera alcune ordinazioni di materiale, che in precedenza le era stato fornito dagli stabilimenti della società Elettro-

metallurgica Trione di Cuorgnè (Torino), è destituita di fondamento.

Detta azienda, difatti, anche in questi ultimi tempi ha continuato a ricevere dall'Alfa Romeo numerose ed ingenti commesse di lavoro.

È da presumere che la notizia rilevata dall'interrogante abbia tratto origine dalla circostanza che alla Trione non sono state rinnovate le ordinazioni di canne per il motore 1610.

In proposito va precisato che la sospensione di questa commessa è stata causata dalla maggiore convenienza economica riscontrata dall'Alfa Romeo nell'affidare per tali tipi di canne la fusione del materiale ad altra azienda del gruppo I.R.I. — l'Ansaldo — e la successiva lavorazione meccanica ad un apposito reparto del proprio stabilimento di Milano.

Trattasi, pertanto, di provvedimento relativo all'organizzazione interna del lavoro negli stabilimenti, la quale rientra, ovviamente, nella specifica competenza della direzione tecnico-amministrativa della società, su cui ricade la responsabilità della gestione economica dell'azienda.

Per quanto riguarda la situazione degli stabilimenti della Elettrometallurgica Trione, non risulta che essa possa essere messa comunque in relazione con la riduzione della fornitura dell'Alfa Romeo.

È invece da ritenersi che i provvedimenti adottati dalla predetta società nei riguardi delle proprie maestranze siano stati determinati dalla contrazione delle vendite, tanto sul mercato interno che su quello estero, delle bronzine per motori, le quali costituiscono la principale produzione della Trione.

La minore richiesta di tali pezzi sul mercato è dovuta alla circostanza, che gran parte delle aziende costruttrici di motori hanno trovato maggior convenienza economica ad attrezzare un proprio reparto per la fabbricazione delle bronzine, in considerazione del notevole progresso tecnico realizzato nelle macchine utensili automatiche per la costruzione delle bronzine stesse.

Il Ministro delle partecipazioni statali: Bo.

CINCIARI RODANO MARIA LISA, NENNI GIULIANA, IOTTI LEONILDE E VIVIANI LUCIANA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

1°) se sia a conoscenza che con recente circolare il provveditorato degli studi di Ancona, ha fissato in 30 giorni il periodo minimo

di assenza delle insegnanti titolari della scuola primaria per la loro sostituzione con supplenti scelti dalla apposita graduatoria provinciale disponendo che, ove l'assenza del titolare sia inferiore a 30 giorni, l'insegnamento venga affidato ad altro insegnante del plesso scolastico attraverso abbinamento di classi ad orari alternati;

2°) se tale circolare sia stata adottata in seguito a disposizione del Ministero della pubblica istruzione;

3°) se non ritenga il provvedimento gravemente pregiudizievole agli interessi degli alunni, degli insegnanti, delle famiglie, delle amministrazioni comunali e soprattutto al buon funzionamento della scuola considerando:

a) che le aule sono già in maggioranza superaffollate;

b) che, nei plessi di campagna, ove già esistono le pluriclasse, un'ulteriore aggiunta di altre classi crea delle serie difficoltà per gli insegnanti, tutto a discapito dell'insegnamento;

c) che, quest'anno, la situazione è resa più grave dal fatto che, in molte province, le lezioni sono iniziate con ritardo, anche di un mese, a motivo dell'epidemia di asiatica;

d) che il provvedimento toglie ogni speranza alle migliaia di giovani abilitate che aspirano a fare qualche giorno di supplenza per migliorare il proprio punteggio in graduatoria;

e) che l'adozione di orari alternati comporta un grave aumento delle spese per illuminazione, riscaldamento e manutenzione delle aule, a carico dei comuni;

f) che l'adozione dei turni alternati nelle scuole di campagna, comporta gravissimo disagio per le insegnanti alle quali spesso il prolungamento dell'orario rende impossibile servirsi dei normali servizi di collegamento e trasporto con il proprio comune di residenza;

g) che gli insegnanti « soprannumerari » sono in percentuale insufficiente a coprire le assenze, in quanto, in maggior parte, hanno avute classi assegnate per l'intero anno;

4°) le interroganti chiedono infine, di sapere se il ministro non ritenga urgente e necessario revocare il provvedimento tornando alle precedenti disposizioni che fissano in dieci giorni il periodo minimo di assenza dei titolari per la loro sostituzione con supplenti. (30406).

RISPOSTA. — La materia relativa alla utilizzazione degli insegnanti non di ruolo nei

posti temporaneamente privi del titolare è disciplinata, in via generale, dal regolamento sui servizi dell'istruzione elementare (regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297) articolo 329, il quale reca:

« Alla continuità dell'insegnamento, nei casi di assenza del titolare, provvede il direttore didattico, affidando la scuola ad altro titolare della stessa località o di altra vicina, in orario alternato, e col compenso proporzionale ai giorni di servizio, stabilito dalla legge. La prestazione di detto servizio è obbligatoria per il maestro che ne sia incaricato.

Qualora non sia possibile provvedere come al comma precedente o perché tutti gli insegnanti prestino già servizio in orario alternato o perché nella località non vi siano altri insegnanti e la condizione dei luoghi renda impossibile affidare la scuola a titolare di località vicina, il direttore procede alla nomina del supplente con motivato decreto ... ».

Detta norma regolamentare non è stata mai abrogata e ad essa espressamente si richiama, infatti, l'articolo 8 dell'ordinanza ministeriale in data 16 marzo 1957, n. 945/28, relativa agli incarichi provvisori e supplenze per il corrente anno scolastico.

Il successivo articolo 9 della stessa ordinanza detta, per altro, alcune norme esplicative in materia di conferimento delle supplenze, precisando che, in caso di assenza, presumibilmente di breve durata, del titolare, ove non sia assolutamente possibile provvedere con insegnanti del ruolo in soprannumero o con altri mezzi, il direttore didattico può disporre la nomina del supplente, a cui, in dipendenza appunto della istituzione dei maestri del ruolo soprannumerario, da utilizzare ai posti comunque vacanti, si ricorre solo in casi eccezionali.

Pertanto, il secondo comma dell'articolo 329, anche se dettato nel 1928 per provvedere alle più modeste esigenze del tempo, appare ancor oggi rispondente ai complessi rapporti nei quali si articola l'attuale situazione scolastica.

Si deve altresì rilevare che competente a valutare nei singoli casi la opportunità a provvedere alla continuità del servizio mediante la nomina di un insegnante supplente è l'autorità scolastica, la quale terrà conto di tutte le particolari circostanze che possono sconsigliare l'attuazione dell'alternamento, quali sarebbero, in via d'esempio, la durata dell'assenza, il periodo dell'anno scolastico in cui essa si verifica e l'eventuale deficienza dei locali che renda necessario l'impiego del doppio turno d'orario.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1958

Il provveditore agli studi di Ancona, nel far presente che aveva già provveduto a rettificare le istruzioni precedentemente emanate, limitando il divieto di assumere supplenti per periodi inferiori ai 7 giorni (e non 30, come era stato prima stabilito), ha assicurato di avere impartito nuove disposizioni in conformità ai chiarimenti avuti dal Ministero e che già sono stati illustrati nella presente risposta.

Il Ministro: MORO.

COLASANTO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere.

a) se la Finmare intende organizzare corsi di qualificazione per marittimi anche a Napoli;

b) se la stessa società finanziaria, in collaborazione con l'E.N.E.M., intenda organizzare corsi di addestramento marittimo a Torre del Greco, Procida e nell'Isola d'Ischia. (30609).

RISPOSTA. — Le società di navigazione del gruppo Finmare, facendo oggetto di particolare cura — come ho già avuto modo di informare l'interrogante in occasione della risposta data all'interrogazione n. 30798 — la soluzione del problema costituito dalla necessità di dare adeguata formazione al personale marittimo specializzato, non hanno mancato di interessare, unitamente all'armamento libero, il Ministero del lavoro, perché fosse provveduto ad un intenso programma di corsi di qualificazione, da istituire a Napoli e nel napoletano.

In relazione a tali premure, sono stati autorizzati ed avranno inizio a Napoli i seguenti corsi: uno di qualificazione per elettricisti di bordo ed uno per operai frigoristi presso l'istituto tecnico industriale Alessandro Volta; uno di qualificazione per operai tanchisti presso l'istituto tecnico nautico; uno di qualificazione per operai tornitori e meccanici presso la scuola tecnica industriale Meucci, uno di qualificazione per operai motoristi ed uno per elettricisti di bordo presso l'istituto professionale G. L. Bernini, uno di qualificazione per operai meccanici presso l'istituto professionale industria ed artigianato Casanova; uno per cuochi di bordo specializzati presso l'istituto professionale alberghiero.

A Torre del Greco sono stati autorizzati due corsi di qualificazione per fuochisti a nafta, uno per operai ingrassatori ed uno per fuochisti autorizzati presso la scuola professionale marittima dell'Ente nazionale per l'educazione marittima.

Nel suddetto programma non è prevista la istituzione di corsi a Procida e nell'isola

d'Ischia, ma i marittimi residenti in queste località — purché regolarmente iscritti agli uffici di collocamento ed in possesso dei prescritti requisiti — potranno richiedere l'ammissione ai corsi autorizzati in centri vicini.

E da tener presente, inoltre, che a Napoli, nel primo semestre dell'anno 1957 è stato tenuto un corso di perfezionamento per il personale di camera in attesa di imbarco: tale corso, istituito a cura della società Italia in collaborazione con altre aziende armatoriali, è stato suddiviso in una sezione tecnica, presso l'istituto alberghiero di Stato, ed in una sezione di lingua inglese, presso l'istituto tecnico commerciale A. Diaz. Anche per il corrente anno 1958, è previsto lo svolgimento di analogo corso.

Il Ministro: BO.

COLASANTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se, in rispondenza alle note disposizioni ministeriali e della Presidenza del Consiglio dei ministri, non ritenga necessario fare inserire nel capitolato d'appalto — riguardante l'appalto delle operazioni di manovalanza relative ai pacchi postali nell'ambito delle stazioni delle ferrovie dello Stato di Napoli centrale e di piazza Garibaldi — una esplicita clausola che obblighi la ditta appaltante alla piena osservanza, nei confronti del personale occupato, non soltanto degli obblighi di legge, ma anche dei vigenti contratti collettivi di lavoro.

Si fa presente che, sin dall'inizio del corrente anno 1958, l'ispettorato del lavoro di Napoli, a seguito di accertamenti esperiti, interessò la direzione provinciale delle poste di Napoli per i provvedimenti che sono oggetto della presente interrogazione. (30791).

RISPOSTA. — Confermo quanto ho fatto presente con lettera n. 24797/1206 del 12 febbraio 1958 in risposta all'altra interrogazione n. 29682, e cioè che è già in esame presso questo ministero la possibilità di inserire in tutti gli schemi di contratti, relativi ai futuri appalti di opere e di servizi, compresi anche quelli di manovalanza, una apposita clausola che obblighi gli appaltatori a praticare, nei riguardi dei loro dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro.

Il Ministro: MATTARELLA.

COLASANTO, JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, TROISI, FORESI, CACCURI E D'AMBROSIO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se non crede di

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1958

far sì che la Finmare curi maggiormente l'addestramento professionale dei gradi minori e degli specialisti della marina mercantile, collaborando sul piano economico, nella formulazione dei programmi e nell'acquisto delle attrezzature con l'ente nazionale per l'educazione marinara che assolve questo compito da oltre quarant'anni e con encomiabile risultati. (30798).

RISPOSTA. — Il problema della formazione del personale marittimo specializzato costituisce già da tempo oggetto di particolare cura da parte delle società di navigazione del gruppo Finmare che non mancano di fiancheggiare ogni utile iniziativa rivolta a tale scopo.

Proprio in seguito ad intervenuti accordi fra il gruppo Finmare e l'armamento libero, è stata richiesta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la istituzione, ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, di corsi di qualificazione per le seguenti categorie: tanchisti, frigoristi, motoristi navali, turbiniisti, elettricisti, operai meccanici, ingrassatori, tornitori, fuochisti e cuochi.

Per lo svolgimento di tali corsi (alle cui spese provvede il Ministero del lavoro, con un concorso complementare del gruppo Finmare e dell'armamento libero), furono prescelti gli istituti e le scuole, comprese quelle dell'Ente nazionale per l'educazione marinara, che risultavano possedere la più rispondente attrezzatura per la effettuazione dei singoli corsi stabiliti per le varie sedi.

In adesione alle richieste dell'armamento, il Ministero del lavoro, d'intesa con il Ministero del tesoro, ha autorizzato la effettuazione dei corsi nei più importanti centri marittimi. Alcuni di detti corsi saranno svolti presso istituti tecnici nautici, altri presso varie scuole professionali e tecniche. Così, ad esempio, a Venezia presso la scuola professionale Lazzaro Mocenigo dell'E.N.E.M. saranno svolti due corsi di qualificazione per fuochisti autorizzati; a Torre del Greco, presso la scuola professionale marittima dell'E.N.E.M., ne saranno svolti due per fuochisti a nafta, uno per operai ingrassatori e uno per fuochisti autorizzati; a Genova si stanno conducendo trattative con quella scuola professionale marittima dell'E.N.E.M. per l'effettuazione di tre corsi di qualificazione, rispettivamente per le specializzazioni di tanchista, frigorista ed elettricista di bordo.

È ancora da tener presente che, nell'intento di migliorare sempre più i servizi alberghieri di bordo, sono svolti periodicamente, per iniziativa delle società del gruppo Finmare, spe-

ciali corsi di addestramento e di perfezionamento per il personale appartenente alle sezioni « camera » e « cucina », iscritto nei turni particolari delle società medesime.

In tale settore, nel 1957 hanno avuto luogo i seguenti principali corsi: a Genova, uno di lingua tedesca per personale di camera, a Bordighera, uno di addestramento per personale di camera e cucina; a Rapallo, uno di addestramento e uno di perfezionamento per personale di camera e cucina; a Napoli uno di perfezionamento per personale di camera, suddiviso in due sezioni: sezione tecnica e sezione di lingua inglese; a Trieste, uno professionale per il personale di cucina e uno di lingua inglese per il personale di camera e cucina.

Il Ministro Bo.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni per le quali a Morelli Pasquale fu Antonio, da San Giuliano di Puglia (Campobasso), sono state revocate le due pensioni concessegli quale padre di Michele e Vincenzo, morti entrambi per causa di guerra, e se non ritenga urgente, avendo il Morelli 66 anni di età, concedergli almeno una delle dette pensioni, annullando il debito, che si assume da lui contratto, date le recenti decisioni in materia del Consiglio di Stato, in base alle quali è da ritenere sommamente ingiusto porre di improvviso un povero vecchio sul lastrico. (26667).

RISPOSTA. — A favore del sopra nominato, con decreto ministeriale n. 1989277 del 6 dicembre 1957, è stata concessa la pensione privilegiata di guerra, a decorrere dal 13 settembre 1942 per il figlio Michele, elevata della quota per il figlio Vincenzo, dal 1° luglio 1951.

Con lo stesso decreto è stato concesso, inoltre, l'assegno di previdenza, dal 1° luglio 1951 a vita.

Il ruolo di variazione n. 3390962 è stato trasmesso all'ufficio provinciale del tesoro di Campobasso, con elenco n. 75 del 23 gennaio 1958.

Con lo stesso ruolo di variazione è stato disposto l'abbuono delle somme percepite in più dal pensionato perché riscosse in buona fede.

Il Sottosegretario di Stato: MAXIA.

COLITTO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle finanze.* — Per conoscere in base a quali disposizioni l'I.N.A. trattiene, a garanzia del pagamento di eventuali oneri fiscali e spese contrattuali, somme spesso notevoli spettanti alle ditte appaltatrici di

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1958

lavori di costruzione di opere pubbliche, netto ricavo delle annualità scontate presso il detto istituto, e se non credano di intervenire presso quest'ultimo, che assume di essere in attesa della soluzione di una questione di carattere generale, perché a tale soluzione si addivenga al più presto, non essendo le ditte interessate disposte a subire ulteriori danni. (28474).

RISPOSTA. — Con ministeriale del 6 febbraio 1952, n. 61029, questo dicastero ebbe a precisare i termini e le modalità di pagamento dell'imposta generale sull'entrata dovuta dagli istituti di credito sugli interessi percetti in dipendenza delle operazioni di sconto delle annualità erogate dallo Stato a titolo di corrispettivo di opere pubbliche a pagamento differito ai sensi delle leggi 12 luglio 1949, n. 460, e 10 agosto 1950, n. 660.

L'I.N.A., non avendo ritenuta applicabile nei suoi confronti la citata ministeriale, suole comunque — onde cautelarsi di fronte ad ogni eventualità — trattenere in deposito sui pagamenti che effettua per sconto di annualità, l'importo dell'I.G.E. che potrebbe essere chiamato a versare.

Al riguardo, premesso che questo ministero non è stato finora investito della questione, deve comunque osservare che sugli interessi come sopra percetti da detto istituto, l'I.G.E. si rende regolarmente dovuta in quanto gli interessi in parola traggono origine — giusta chiarito dalla direzione generale delle imposte dirette con nota 16 gennaio 1958, n. 352144 — da una attività creditizia classificabile in categoria B agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile e, come tali, essi rientrano nella sfera di applicazione dell'imposta generale sulla entrata a norma dell'articolo 3, lettera c) della legge 19 giugno 1940, n. 762.

E poiché, d'altra parte, l'I.N.A. non gode in materia di alcuna particolare disposizione agevolativa, ne consegue che sugli interessi in parola deve essere versato il tributo nei termini e modi prescritti.

Ciò posto, la ritenuta dell'I.G.E. effettuata dall'I.N.A. a carico degli appaltatori si appalesa legittima, avendo detto istituto il diritto di rivalersi sugli appaltatori stessi dell'onere del tributo in parola.

Solo che non a titolo di deposito l'I.N.A. avrebbe dovuto effettuare tale ritenuta, ma a titolo definitivo, incombendo ad esso istituto l'obbligo di versare all'erario il relativo importo d'imposta nei termini di legge.

Tale essendo la situazione le doglianze rappresentate dall'interrogante, almeno per quan-

to riguarda l'I.G.E., non hanno ragione d'essere, giacché nessun onere fiscale è stato indebitamente posto a carico degli appaltatori di opere pubbliche che scontano le annualità presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Si fa, con l'occasione, presente che la questione è stata chiarita nei suoi esatti termini anche all'istituto interessato, che è stato invitato a versare all'erario, senza conseguenze penali, l'imposta finora trattenuta ed accantonata.

Il Ministro delle finanze. ANDREOTTI.

COLITTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — poiché si verifica abitualmente che in forniture di pasta da minestra alle forze armate i relativi appalti restano aggiudicati a prezzi eccezionalmente bassi (si noti l'asta tenutasi il 5 dicembre 1957 presso il comando territoriale nord-est in Torino per quintali 28.500, rimasta aggiudicata, in vari lotti, da un minimo di lire 9.256 ad un massimo di lire 10.944) e considerato che: a) l'amministrazione stabilisce tra l'altro che la pasta deve essere prodotta con semola di grano duro tipo nero, b) il solo costo del grano duro statale è di lire 8.700-9.100 il quintale e quello della semola zero è di lire 11.100-11.500 il quintale; c) i costi ridottissimi di trasformazione sono rispettivamente di lire 400 e lire 2.500 a quintale per le semole e per la pasta, d) la ricerca analitica dei requisiti secondo l'attuale sistema non è sufficiente a determinare l'esatta provenienza del prodotto: donde si deduce che la pasta, in tal modo fornita alla amministrazione militare e, quindi, distribuita alle forze armate non può avere i veri autentici requisiti richiesti, per cui è a sospettare che venga fabbricata con sottoprodotti di grano duro, miscelati a farine di grano tenero — se non creda opportuno revisionare l'attuale sistema di appalti, evidentemente non atto a garantire che la pasta distribuita alle forze armate sia fabbricata con semole di grano duro, prendendo accordi con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica e con l'intervento dell'Associazione nazionale dei mugnai e pastai, che potrà fornire ampi chiarimenti in merito. (31238).

RISPOSTA. — L'amministrazione militare è in grado di accertare la rispondenza della pasta da minestra, che essa approvvigiona, ai requisiti voluti e procede di volta in volta agli opportuni controlli.

Le forniture sono aggiudicate a seguito di gare a licitazione privata con offerte segrete da confrontare con il prezzo massimo stabi-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1958

lito dall'amministrazione con scheda segreta. Nel fissare quest'ultimo si tiene conto del prezzo corrente della merce e degli oneri a carico degli aggiudicatari per spese di contratto, rimettendosi per il resto al libero gioco della concorrenza tra gli offerenti.

Non si ravvisa l'opportunità di cambiare il sistema che, con gli accennati, rigorosi controlli, dà buoni risultati.

Il Sottosegretario di Stato. Bosco.

COLITTO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se è informato che i dispositivi di sorpasso, fonte continua di inutili spese, non funzionano, e se non si pensa alla opportunità di sospendere l'applicazione del provvedimento che li impone, in attesa che si faccia luogo all'indispensabile unificazione delle frequenze dei suoni prodotti dai segnalatori acustici degli autoveicoli. (31805).

RISPOSTA. — I dispositivi per la segnalazione dei veicoli che sopraggiungono sono apparecchi che indubbiamente per la loro struttura abbisognano di attenta manutenzione, la mancanza della quale può portare ovviamente a scarsa efficienza dei medesimi.

Dagli accertamenti fatti da questo ministero sui dispositivi installati su autoveicoli in circolazione, è stata rilevata tale deficienza di manutenzione, causa della irregolarità di funzionamento.

Al fine di eliminare il cennato inconveniente sono state interessate anche le case costruttrici dei dispositivi a migliorare il servizio di assistenza.

La unificazione delle frequenze dei suoni prodotti dai segnalatori acustici è già allo studio di questo ministero. Si osserva per altro che le caratteristiche acustiche degli attuali dispositivi sono tali da poter essere eccitati dalla maggior parte dei segnalatori acustici in uso applicati sugli autoveicoli di ogni categoria e grandezza.

Ciò posto, e considerato che soltanto gradualmente potrà domani imporsi agli autoveicoli circolanti la sostituzione dei propri avvisatori con altri di tipo unificato, non si ritiene di potere sospendere, in attesa della futura unificazione, il rispetto dell'obbligo di legge, previsto dall'articolo 61 del codice della strada — a cui gli utenti hanno già ottemperato — e che ha già dato un notevole contributo al miglioramento della fluidità e sicurezza della intensa circolazione motorizzata.

Il Ministro: ANGELINI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quando sarà aperto il cantiere-scuola di lavoro per la costruzione della strada Colli-Orto Vecchio, nel comune di Pietrabbondante (Campobasso). (31857).

RISPOSTA. — Il cantiere di lavoro in parola risulta incluso nel piano provinciale ordinario del corrente esercizio finanziario.

Per altro, di tale cantiere che costituisce il prolungamento di quello precedente (numero 030300/L), potrà esserne autorizzata la istituzione soltanto quando si sarà in possesso della predetta richiesta di prolungamento, accompagnata dall'indispensabile preventivo di spesa per le opere da eseguire. A tali adempimenti dovrà essere provveduto a cura dello stesso ente richiedente.

Il Ministro: GUI.

COLOGNATTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se, informati della estrema gravità della situazione esistente nei cantieri riuniti dell'Adriatico e nell'arsenale triestino, entrambe aziende dell'I.R.I., a seguito della vertenza sindacale in corso, non pensino di provocare finalmente con la massima sollecitudine il più volte invocato incontro delle parti al fine di raggiungere, senza ulteriori dilazioni, un soddisfacente componimento della vertenza, superando gli ostacoli formali finora frapposti.

L'interrogante, interpretando il disagio morale ed economico di tali operai, è effettivamente preoccupato per la giustificata esasperazione dei lavoratori, da oltre sei mesi in agitazione per il conseguimento di legittime rivendicazioni, che può sfociare in incidenti di maggiore gravità di quelli fino ad ora verificatisi e, conscio delle profonde ripercussioni che la mancata risoluzione della vertenza determina in tutta la sensibile economia di Trieste impedendo, fra l'altro, il mantenimento della necessaria tranquillità in tutti i settori del lavoro cittadino che, mediante uno sciopero-serrata generale, ha già attestato la piena solidarietà con i metal-meccanici in sciopero o protesta infine altamente, nell'alta sede parlamentare riconosciuta come la più opportuna, per l'assoluta insufficienza dell'intervento delle autorità locali e l'inefficacia di quelle delle autorità governative specificamente competenti. (30502).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1958

RISPOSTA. — Dopo ripetuti incontri e laboriose trattative, ed a conclusione di una continua azione svolta dagli organi di Governo, in data 12 febbraio 1958 è stato raggiunto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un accordo che prevede:

a) per i cantieri riuniti dell'Adriatico:

1°) l'aumento del 55 per cento sulle precedenti misure delle percentuali per i lavori nocivi, pesanti e pericolosi;

2°) l'aumento di otto punti sulle paghe degli operai percentualisti,

3°) l'aggiunta dell'importo di lire dieci (per ogni ora di lavoro prestata) alle retribuzioni dei lavori cosiddetti di rilievo;

4°) fermo restando quanto disposto dal contratto collettivo di lavoro per i metalmeccanici, la aggiunta al guadagno di cottimo di una somma di lire cinque, per ogni ora di lavoro a cottimo;

b) per l'arsenale triestino:

1°) la validità delle tabelle già concordate per i lavori nocivi;

2°) la aggiunta di otto punti al trattamento attuale per i lavori a premio produttivi; e di punti quattro per i lavori non produttivi.

Il Ministro delle partecipazioni statali: Bo.

COTTONE. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere:

1°) i motivi per i quali la ditta S.O.S.I.M. di Roma, che si era aggiudicata, col 18 per cento di ribasso, i lavori del primo lotto dell'acquedotto Madonie ovest, non ha fino ad oggi eseguite le opere e ha in corso la rescissione del contratto,

2°) i motivi per i quali la ditta C.I.S.A. di Roma, che si è aggiudicata col 13,75 per cento di ribasso i lavori del secondo lotto dello stesso acquedotto sin dall'agosto 1957, non ha ancora iniziati i lavori medesimi;

3°) per conoscere, infine, se il ministro, salva l'azione contro le ditte sindacate, non ritenga opportuno assegnare con la massima urgenza la realizzazione delle opere a ditte più qualificate, considerato l'interesse vitale che l'acquedotto Madonie ovest rappresenta per una ventina di comuni siciliani. (31305).

RISPOSTA. — 1°) la società S.O.S.I.M. di Roma, aggiudicataria dei lavori del primo lotto dell'acquedotto Madonie ovest, è fallita. Il contratto con la stessa è stato rescisso ed è attualmente in corso una nuova licitazione per il riappalto dei lavori;

2°) i lavori del secondo lotto, appaltati alla società C.I.S.A., sono stati a questa consegnati, dopo eseguite le operazioni di esproprio, il 22 novembre 1957. L'impresa non ha ancora dato inizio ai lavori stessi, per cui, in data 9 gennaio 1958, è stata diffidata dalla Cassa per il Mezzogiorno. In caso di persistente inadempienza dell'impresa sarà proceduta secondo legge a carico della stessa;

3°) è norma della Cassa invitare alle licitazioni ditte qualificate ed iscritte regolarmente negli albi degli appaltatori, previa accertamenti sulle capacità tecniche e finanziarie.

Anche la S.O.S.I.M., al momento della iscrizione nell'albo e della aggiudicazione dei lavori, risultava in possesso dei prescritti requisiti.

Il Ministro: CAMPILLI.

CREMASCHI, BORELLINI GINA, E GELMINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere come siano stati utilizzati i 123 milioni assegnati, nel corso degli esercizi finanziari a datare dal 1951 al 1957, per cantieri-scuola e di lavoro, al parroco della frazione del comune di Zocca (Modena), nonché i 200 milioni che risultano concessi dal 1950 al 1957 per corsi scuola e cantieri di lavoro a don Benatti Vincenzo a mezzo dell'O.N.A.R.M.O. e del centro italiano per la specializzazione operai di Carpi.

Poiché risulta che don Vincenzo Benatti ha trasformato dal 20 ottobre 1954 in società a responsabilità limitata, e poi successivamente dal 31 marzo 1956 in società per azione i beni del denominato centro per la specializzazione operai di Carpi realizzati con i corsi scuola e di lavoro e che tale società è rappresentata esclusivamente dai fratelli Benatti Nello e don Vincenzo Benatti, e che questo ultimo ha la veste di direttore generale per la società anzidetta con il compito della gestione dei corsi di addestramento e dei cantieri di lavoro e di acquistare terreni, macchine, attrezzi, magazzini e di provvedere a gestire la costruzione dei fabbricati, si chiede di conoscere altresì i rapporti amministrativi e la suddivisione della proprietà che intercorre fra i beni mobili ed immobili realizzati dalla summenzionata società per azioni costituita e diretta dal 31 marzo 1956 dai fratelli Benatti Novello e don Vincenzo Benatti coi cantieri di lavoro e coi corsi di riqualificazione da essi gestiti, e fra i beni mobili ed immobili realizzati con i cantieri di lavoro ed i corsi di addestramento assegnati dal 1951

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1958

al 1957 all'O.N.A.R.M.O. ed ai C.I.S.O. di Carpi. (31422).

RISPOSTA. — Nel corso degli esercizi finanziari dal 1949 al 1957, sono state assegnate ai cantieri della parrocchia di Ciano in comune di Zocca (Modena) lire 79.901.246 per opere di sistemazione e completamento del campo per la ricreazione dei ragazzi, della scuola professionale e del ricovero per fanciulli. Inoltre all'O.N.A.R.M.O. di Carpi sono state assegnate lire 10.255.875 per cantieri riguardanti la sistemazione del fabbricato per la sede dei servizi sociali dei lavoratori e la costruzione dell'edificio per opere assistenziali, mentre il Centro italiano per la specializzazione operai di Carpi non ha mai avuto assegnazioni di somme per cantieri di lavoro.

Per quanto riguarda tale ente, gli interroganti sono a conoscenza che esso, noto come attività cattoliche educative gioventù (A.C. E.G.), ha ottenuto il riconoscimento giuridico con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1953 e che, per l'attività addestrativa svolta sotto l'egida di alcuni organismi, è stato riconosciuto, quale centro di addestramento professionale per lo svolgimento dei corsi professionali, con nota di questo ministero del 24 marzo 1954, n. 27978/80 PV.

Il centro è stato più volte sottoposto ad ispezioni anche in occasione del riconoscimento di nuovi reparti addestrativi, né a seguito di tali accertamenti sono emerse deficienze e irregolarità. Non risultano, inoltre, connessioni di attività con altre società.

Il centro ha locali propri ed attrezzature, in parte proprie, in parte integrate (con acquisti di macchinari e di utensili) da questo ministero. Le attrezzature di proprietà di questo ministero sono concesse in uso al centro; esse sono regolarmente inventariate.

A decorrere dall'inizio dell'attività addestrativa, il centro ha svolto n. 45 corsi normali per aggiustatori meccanici, tornitori, fresatori e rettificatori, per complessive lire 121.415.390, delle quali lire 40.960.000 per acquisto di attrezzature.

Il centro ha fornito risultati apprezzabili, tanto da avere suscitato l'interesse di grandi società che svolgono attività nella zona, le quali hanno inviato loro esperti a partecipare alle prove finali degli allievi, assumendo gli idonei.

Infine, per quanto concerne i corsi di addestramento professionale per disoccupati, si comunica che all'attività educativa di Ciano nel Frignano è stata affidata, dall'esercizio 1951

1952 fino alla data odierna, la gestione di 18 corsi, interessanti 460 lavoratori, con una spesa complessiva di lire 41.526.790.

All'O.N.A.R.M.O. — diocesi di Carpi — dall'esercizio 1951-52 a quello 1954-55 è stata affidata la gestione di 22 corsi, interessanti 540 lavoratori, con una spesa complessiva di lire 40.303.350. Negli esercizi finanziari successivi non è stata affidata al citato ente la gestione di alcun corso.

Al centro italiano specializzazioni operai (C.I.S.O.), che ha svolto attività addestrativa nei comuni di Milano, Moglia (Mantova) e Carpi (Modena), è stata affidata, dall'esercizio 1954-55 — nel quale l'ente predetto ha chiesto per la prima volta la istituzione di corsi — fino ad oggi, la gestione di 73 corsi, interessanti 1.565 lavoratori, con la spesa complessiva di lire 370.958.400.

La responsabilità dello svolgimento dei citati corsi e della gestione finanziaria dei fondi posti a disposizione per tale fine è stata assunta dagli enti predetti, di cui i reverendi don Nello Pedroni, Don Ivo Siligardi e don Vincenzo Benatti risultano legali rappresentanti — rispettivamente — della « Attività educativa di Ciano nel Frignano » dell'O.N.A.R.M.O. della diocesi di Carpi e del C.I.S.O.

I risultati conseguiti in ordine alla formazione professionale dei lavoratori che hanno frequentato i corsi in parola sono stati generalmente positivi e più che soddisfacenti possono considerarsi, in particolare, i risultati addestrativi raggiunti con i corsi svolti a Milano dal C.I.S.O. e destinati, in prevalenza, alla qualificazione professionale nel settore dell'edilizia di lavoratori aspiranti alla emigrazione in Francia.

A titolo indicativo, non è inopportuno rilevare che, nel solo esercizio finanziario 1956-57, tutti i 287 lavoratori che, al termine dei 10 corsi istituiti, hanno sostenuto la prova finale d'esame, sono stati giudicati idonei dalla commissione selezionatrice francese e sono successivamente emigrati.

Allo scopo di rendere più efficace l'addestramento professionale dei lavoratori frequentanti i citati corsi per aspiranti alla emigrazione in Francia, questo ministero ha consentito che durante lo svolgimento dei corsi stessi venissero effettuate esercitazioni pratiche ad indirizzo produttivo. Con tali esercitazioni è stato possibile ampliare i locali che il C.I.S.O. aveva posto a disposizione per lo svolgimento dell'attività addestrativa dei corsi ed iniziare, inoltre, la costruzione di altri locali destinati permanentemente ed esclusivamente a centro di addestramento professionale.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1958

I predetti locali sono di proprietà del C.I.S.O. che ha fornito il suo, con la condizione, per altro, della loro destinazione a centro di addestramento professionale.

I rapporti amministrativi che intercorrono tra questo ministero ed il C.I.S.O. sono esclusivamente quelli inerenti alla gestione dei corsi di cui trattasi.

È, infine, da precisare che i fondi posti a disposizione per l'attuazione di ciascun corso non hanno carattere contributivo, ma sono la risultante delle somme occorrenti per provvedere alle singole spese — che vengono giustificate mediante la presentazione di idonea documentazione — espressamente indicate nei preventivi alle voci: « compensi al personale di direzione, di segreteria, istruttore e di servizio », « consumi », organizzazione » e « trattamento economico dei lavoratori partecipanti ».

Il Ministro GUI.

D'AMBROSIO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per sapere se intendono far desistere dallo scempio che si sta per perpetrare — attraverso decreti di esproprio — ai danni della zona archeologica di altissimo interesse storico del Colle Oppio (Roma).

La *Domus Aurea* di Nerone sta appiattata in quella zona. la basilica di San Pietro in Vincoli è lì attigua con la sua magnifica serie di colonne greche. In questi luoghi veniva ad ispirarsi Raffaello, per le sue Logge; qui corse Michelangelo per ammirare nel 1506 il riesumato gruppo del Laocoonte. Ogni colpo di piccone può far scoprire in questa zona tesori archeologici inestimabili. Difatti opportuni restauri eseguiti nella basilica di San Pietro in Vincoli hanno messo in luce mosaici e costruzioni dell'età repubblicana.

Ma attorno alla basilica è sorta la scuola d'applicazione d'ingegneria, la quale occupa anche l'attiguo chiostro che ha nel centro il cosiddetto « pozzo di Michelangelo ».

Si potrebbe tollerare anche la stonatura di siffatto smembramento del complesso monumentale se ora non si pensasse, data l'angustia dello spazio, a requisire migliaia e migliaia di metri di terreno della zona insigne per costruirvi edifici per la stessa scuola di ingegneria, espropriando i canonici lateranensi che tale sacro silenzio custodiscono da secoli, quasi a simboleggiare la grandezza archeologica della località.

È il caso di ripetere: *Quod non fecerunt barbari fecerunt Barberini*. Nessuno nega le esigenze della scuola di ingegneria, ma si po-

trebbe benissimo trovare altra località, senza deturpare il silenzio sacro di un parco che gli stranieri pagherebbero centinaia e centinaia di miliardi, e gli autori ed i complici di tale vandalismo dovrebbero pensare che l'arte è patrimonio non solo dell'Italia ma della intera umanità. (29087).

RISPOSTA. — Fra tutti i problemi edilizi che assillano l'università di Roma, quello che si prospetta con carattere di maggiore gravità, riguarda la nuova sede della facoltà di ingegneria, ancora oggi malamente sistemata nei vecchi, insufficienti locali di San Pietro in Vincoli, del tutto inadeguati ad assicurare i bisogni dell'insegnamento e della ricerca scientifica.

Si fa presente che la legge 28 febbraio 1953, n. 103, concernente una serie di provvedimenti per la città di Roma, ha autorizzato (articolo 3) la spesa di lire 3 miliardi in base al programma formulato dalle autorità accademiche ed approvato dai Ministeri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, uno dei tre miliardi venne destinato alla costruzione della nuova sede della facoltà di ingegneria, sull'area del Colle Oppio attigua alla sede di San Pietro in Vincoli, area sottoposta a vincolo per l'ampliamento della facoltà, in conformità del piano particolareggiato n. 44 approvato con regio decreto 16 dicembre 1935 (piano di esecuzione del piano regolatore della città di Roma).

Si fa notare, tuttavia, che, pur essendo specificato in detto piano che l'area esproprianda è destinata ad ampliamento della scuola d'ingegneria, non sono in esso indicati scomparti fabbricabili, né sono definite norme e misure di eventuali futuri fabbricati.

Ciò significa che, una volta acquisita al demanio l'area in questione, i progetti delle opere che si vorranno eseguire dovranno a loro volta essere esaminati ed approvati tanto dalle commissioni comunali, quanto dagli organi ministeriali competenti per l'interesse archeologico della zona.

Ne viene di conseguenza che l'esplorazione archeologica che dovrà seguire l'acquisizione dell'area, vincolerà, a seconda dei risultati, ogni ulteriore decisione in merito alla destinazione dell'area stessa.

Il Ministro della pubblica istruzione.
MORO.

D'AMBROSIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se risponde al vero la notizia che le cooperative di trasformazione

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1958

dei prodotti agricoli verrebbero esentate dalla imposta di ricchezza mobile, e se non ritiene che tale esenzione provochi una grave difformità di trattamento tributario tra le cooperative predette e le aziende a carattere privato del settore conserviero, lattiero-caseario e delle attività di trasformazione dei prodotti agricoli in genere. (31634).

RISPOSTA. — Nell'articolo 84 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, in corso di registrazione, sono stati inclusi fra i redditi esenti quelli « che vengono realizzati da società cooperative e da associazioni comunque costituite mediante la manipolazione, trasformazione o alienazione, in quanto rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa, dei prodotti conferiti dai soci in misura non eccedente la produzione dei fondi propri o condotti in affitto, mezzadria o colonia ».

Tale disposizione, predisposta dall'apposita commissione di studio per la elaborazione del testo unico ed approvata dalla commissione parlamentare nominata ai sensi dell'articolo 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, è stata ritenuta dal consiglio di Stato non esorbitante i limiti della delega legislativa.

Si riporta qui di seguito integralmente il parere del consiglio di Stato sulla disposizione in argomento:

« La disposizione trae evidentemente la sua origine dalla tendenza giurisprudenziale di recente affermata sia nella Corte suprema di Cassazione che nella Commissione centrale (Cassazione sezioni unite 19 gennaio 1957, n. 128; Commissione centrale sezione I, 7 novembre 1956, n. 85902) la quale, basandosi sull'interpretazione letterale dell'articolo 6 del decreto legge 4 aprile 1939, n. 589, per escludere la possibilità di applicare l'imposta sul reddito agrario, nei confronti degli enti della specie, ha considerato abrogati gli articoli 29 e 30 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, ed ha ritenuto doversi i redditi conseguiti da detti enti, ancorché di natura agraria, assoggettare all'imposta di ricchezza mobile nell'ipotesi prevista dall'articolo 3, lettera f) del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021. Partendo da tale principio, l'esenzione in parola risulta ispirata ad evidenti ragioni di opportunità e di giustizia, allo scopo di evitare che l'attività degli enti per la lavorazione collettiva di prodotti agricoli sia assoggettata ad un regime fiscale più gravoso, rispetto alle attività svolte da altri soggetti in agricoltura; ragioni e finalità che (devesi osservare) hanno già trovato

manifestazioni in giurisprudenza, la quale ha cercato di ovviare agli inconvenienti citati, richiamandosi ai principi regolanti le doppie imposizioni (Cassazione civile sezioni unite 19 gennaio 1957, n. 127).

Ritiene il consiglio che la disposizione, quando anche si debba ravvisare in essa una innovazione, sia meritevole di approvazione, poiché trattandosi di norma diretta ad attuare una posizione di sostanziale perequazione tributaria tra i vari soggetti operanti nel campo dell'agricoltura, non sembra che con essa vengano superati i limiti della delega legislativa concessa al Governo dall'articolo 63 legge 5 gennaio 1956, n. 1, che, come è noto tende a coordinare la legislazione sulle imposte dirette ai principi contenuti nelle leggi sulla perequazione tributaria. Né può omettersi di rilevare che già l'evoluzione legislativa per taluni di tali enti promuove le opportune esenzioni dall'imposta e che d'altra parte l'azione di principi di maggiore favore costituisce manifestazioni legislative in piena aderenza coi principi della Costituzione vigente, che tutela e favorisce la funzione sociale, le finalità, l'incremento delle cooperative a carattere di mutualità.

Ritiene per tali ragioni il Consiglio che la norma possa essere conservata ».

Le argomentazioni esposte dal consiglio di Stato illustrano ampiamente il fondamento della disposizione sia rispetto ai principi della legge di perequazione tributaria che ai limiti della delega legislativa.

Per quel che riguarda la preoccupazione manifestata dall'interrogante circa la possibilità di un turbamento del mercato nel settore conserviero e lattiero-caseario per effetto del diverso trattamento tributario praticato nei confronti dei vari operatori, è da considerare che la norma concerne esclusivamente le cooperative ed associazioni di produttori per la parte di reddito agrario realizzata con la lavorazione o alienazione in comune dei prodotti dei propri fondi. Essa, quindi, deve considerarsi quale risultato del necessario coordinamento legislativo delle disposizioni riguardanti l'imposta sul reddito agrario e l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, inteso a porre sullo stesso piano contributivo i possessori di terreni i quali eseguono con mezzi propri tutte le operazioni necessarie per il realizzo del reddito agrario dei propri fondi e quelli — in genere meno provveduti — che, per lo stesso fine, devono compiere alcune operazioni in forma associata.

Il Ministro: ANDREOTTI.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1958

DANTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere:

premesso che il Ministero del tesoro — direzione generale della Cassa depositi e prestiti — in data 13 luglio 1950, con nota n. 9693, posizione n. 713220, ha aderito, in linea di massima, alla concessione del mutuo di lire 20 milioni per la costruzione dell'edificio scolastico del comune di Montagnareale (Messina);

che il Ministero dei lavori pubblici — direzione generale edilizia statale sovvenzionata — con suo decreto in data 3 ottobre 1955, numero 12883, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre successivo, registro 37, foglio 61, ha approvato per l'importo di lire 23.700.000 il progetto generale e per lire 20 milioni quello stralcio concernenti i lavori sopra indicati ed ha altresì concesso al comune di Montagnareale il contributo annuo costante per 35 anni nella misura del 5 per cento sulla spesa di lire 20 milioni pari a lire 1 milione annuo, da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti;

che il comune di Montagnareale, con deliberazione n. 14, del 1° dicembre 1950, ha chiesto il mutuo di lire 5.156.000, anziché di lire 20.000.000,

che l'amministrazione comunale di Montagnareale, perseverando sull'errore commesso con la delibera n. 14 sopra cennata, con deliberazione n. 25 del 30 giugno 1955, ha ribadito la richiesta di lire 5.156.000 anziché di lire 20 milioni come innanzi detto;

che il Ministero del tesoro — direzione generale della Cassa depositi e prestiti — con deliberazione del 18 dicembre 1951 ha concesso il mutuo di lire 5.156.000 al saggio del 5,80 per cento ammortizzabile in 35 anni con il contributo statale del 5 per cento, giusto decreto del Ministero dei lavori pubblici numero 12822 sopra citato.

che la Cassa depositi e prestiti con il modulo 28, categoria II, del 14 dicembre 1956, protocollo n. 76399, posizione n. 713220, ha concesso il mutuo suddetto stabilendo il relativo rateo;

che l'amministrazione comunale di Montagnareale, accortasi dell'errore commesso dalla precedente amministrazione, ha adottato la deliberazione n. 22, del 28 febbraio 1957 (resa esecutiva dalla commissione di controllo nella seduta del 15 marzo 1957, col n. 6115, divisione II), ha chiesto il mutuo di lire 20 milioni e nello stesso tempo i benefici di cui alla legge regionale 7 agosto 1953, n. 46, e successive modificazioni,

che l'assessore regionale ai lavori pubblici, di concerto con l'assessore regionale del

bilancio, con suo decreto n. 94644 del 25 marzo 1957, registrato alla Corte dei conti della regione siciliana il 2 maggio 1957, registro n. 10 (599), foglio n. 2, ha concesso al comune di Montagnareale un contributo integrativo nella misura dell'1,73632 per cento per la durata di anni 35 sulla spesa di lire 20 milioni, occorrente per provvedere alla esecuzione dell'opera sopra indicata, già ammesso al contributo in base alla legge 3 agosto 1949, n. 589, il cui onere ragguagliato è di lire 347.264 che sarà corrisposto direttamente alla Cassa depositi e prestiti;

che il primo esperimento d'asta fu eseguito nel marzo 1956 dalla precedente amministrazione per l'esecuzione dei lavori sopra cennati per l'importo di lire 20 milioni, convinta di avere perfezionato la relativa pratica di mutuo per tale somma;

che l'amministrazione non ebbe danni perché l'asta rimase deserta per mancanza di concorrenti;

che l'attuale amministrazione, succeduta a quella precedente nel giugno dello stesso anno 1956 indisse la nuova gara nel settembre 1956 ed i suddetti lavori rimasero aggiudicati all'impresa Salvatore Visalli da Messina per lire 20 milioni meno il ribasso;

che, nell'esperire, per la seconda volta, la gara, l'attuale amministrazione non sospettò che la precedente amministrazione avesse commesso il grossolano errore di avere perfezionato la pratica per lire 5.156.000 anziché per lire 20 milioni, soprattutto perché c'era già stato il primo esperimento di asta di uguale importo;

che della irregolarità degli atti l'amministrazione si è accorta solo a lavori iniziati; che l'impresa ha eseguito dei lavori per un importo pari a lire 5 milioni circa ed ha sospeso in attesa del perfezionamento della pratica, cioè dell'integrazione del mutuo, e con riserva di chiedere il risarcimento dei danni materiali;

che in data 31 luglio 1957 è stata inoltrata domanda al Ministero del tesoro — direzione generale Cassa depositi e prestiti — per la concessione del mutuo nella differenza di lire 14.844.000 — se e come è disposto a venire incontro alla situazione venutasi a creare nel comune di Montagnareale, situazione pregiudizievole che può essere eliminata solo con la concessione della differenza del mutuo. (29406).

RISPOSTA. — La Cassa depositi e prestiti in data 31 ottobre 1957 ha aderito al mutuo di lire 14.844.000, chiesto dal comune di Mon-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1958

tagnareale in aggiunta a quello di lire 5 milioni 156 mila, già concesso, per edificio scolastico.

Pervenuti testé gli atti occorrenti, il pre-sito sarà proposto, per la concessione, al consiglio di amministrazione della predetta Cassa nella sua prossima adunanza.

Il Ministro: MEDICI.

DEGLI OCCHI. — *Al Ministro di grazia e giustizia e degli affari esteri.* — Al fine di conoscere se rispondano ad esattezza i fatti riferiti dal settimanale *Candido* del n. 52 del 29 dicembre 1957 sotto il titolo « I 300 dinari di Giuda » e riguardanti l'arresto, la ragione all'arresto, la procedura in corso nei confronti di Sergio Piccoli da Pola — che sarebbero, se veri, conturbanti senso di giustizia e dignità nazionale — anche nel parallelo con l'opposto trattamento riservato da altro governo a nostri sventurati, separati fratelli. (31194).

RISPOSTA. — Le autorità jugoslave avevano in data 19 marzo 1957, chiesto, in base alla convenzione esistente tra i due Paesi, l'estradizione di Sergio Piccoli, imputato di peculato, per essersi appropriato, quale direttore delle poste di Momjan, di una rilevante somma di denaro. Per tale reato era stato emesso mandato di arresto dal tribunale di Pola.

In seguito alla richiesta di estradizione, l'estradando fu tratto in arresto a Monza il 5 dicembre 1957, in esecuzione di ordine di cattura n. 1225/57 R, emesso sin dal maggio 1957 dalla procura generale di Trieste.

Dopo avere promosso il giudizio di estradizione, il procuratore generale presso la Corte di appello di Milano, con requisitoria del 22 gennaio 1958, richiese che la sezione istruttoria emettesse provvedimento contrario alla richiesta di estradizione, essendo tra l'altro emerso dagli atti istruttori che il Piccoli — già dichiarato profugo giuliano con decreto 16 novembre 1957 del prefetto di Milano — doveva considerarsi cittadino italiano.

Con sentenza del 5 febbraio 1958 la sezione istruttoria ha deliberato, in conformità della richiesta del pubblico ministero, di non doversi concedere l'estradizione per la Jugoslavia di Sergio Piccoli, il quale è stato scarcerato l'8 successivo.

Si ritiene di dovere aggiungere, riferendosi in particolare ai motivi apprezzabili che hanno dato luogo alla presente interrogazione, che l'autorità giudiziaria non poteva, per gli obblighi derivanti dalla convenzione internazionale e dalla stessa legge italiana (articolo 661 e seguenti del codice di procedura pe-

nale) astenersi dall'adottare tutti i provvedimenti cautelativi e di giustizia che in effetti ha adottato nei confronti del Piccoli e dei quali l'interrogante si è doluto.

Il Ministro di grazia e giustizia.
GONELLA.

DE LAURO MATERA ANNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga di accogliere l'aspirazione della cittadinanza di Foggia, trasformando il locale liceo musicale in conservatorio.

Tale liceo, dal perfetto funzionamento, è intitolato al maestro Umberto Giordano; esso risponde alle esigenze della provincia di Foggia e di quelle limitrofe ed è suscettibile di grande sviluppo per la valentia degli insegnanti e la comodità ed efficienza della sede, tra le migliori d'Italia. Elevarlo a conservatorio di musica sarebbe onorare la memoria del grande maestro scomparso e soddisfare l'aspirazione legittima di una popolazione che ha una nobile tradizione nel campo musicale. (31382).

RISPOSTA. — La trasformazione di licei musicali pareggiati in conservatori di musica statali incontra notevoli difficoltà ed obiezioni di carattere generale.

Anzitutto un provvedimento del genere comporta l'assunzione da parte dello Stato di nuovi oneri di carattere permanente, oneri che si rende necessario evitare sino a quando almeno non sia possibile assicurare ai conservatori già esistenti i maggiori mezzi finanziari di cui hanno bisogno.

Invero, molte spese necessarie per la vita e il decoro dei suddetti istituti (quale quelle per l'acquisto di strumenti musicali, di libri di materiale didattico o di carattere edilizio) devono essere rinviate per indisponibilità di fondi, il che crea problemi talora gravi per lo stesso normale funzionamento degli istituti.

Va tenuto conto, ad ogni modo, che gli enti dai quali dipendono i licei musicali pareggiati non si liberano completamente degli oneri finanziari in conseguenza della statizzazione delle scuole, in quanto una parte della spesa che essi sostengono annualmente viene consolidata ed assicurata allo Stato quale contributo fisso in virtù di apposita convenzione. Ciò importa, tra l'altro, che l'ente dia adeguate garanzie di poter assolvere agli impegni di carattere finanziario che esso viene ad assumere con la convenzione.

Vi è poi da osservare che l'attuale numero di conservatori di musica sembra sufficiente

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1958

a soddisfare le esigenze didattiche ed artistiche di carattere nazionale che in questo campo spettano allo Stato e potrà essere aumentato solo per particolarissime necessità.

Il Ministro: MORO.

DE TOTTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali siano gli intendimenti del Governo italiano in merito alla tragica scoperta, nella voragine delle cave di Basovizza, di migliaia di cadaveri di militari e civili italiani trucidati nel marzo del 1945 dalle truppe di occupazione jugoslave.

Da molti anni ormai la stampa e la pubblica opinione avevano denunciato l'esistenza di tale « foiba »; ma nessun passo era stato compiuto dal Governo per i necessari accertamenti e per i conseguenti provvedimenti.

Ora, però, le notizie insistenti e documentate non permettono più una posizione di riserbo in relazione alla impressionante verità.

Si richiede pertanto il pronto e deciso intervento del Governo italiano affinché, come primo atto ufficiale, siano rese pubbliche e commosse onoranze ai caduti che, nell'ora più drammatica e nel modo più tragico, hanno eroica testimonianza dell'amore e della fedeltà alla patria delle genti adriatiche. (29769).

RISPOSTA. — A cura delle autorità militari, fin da tempo anteriore alla presentazione dell'interrogazione, sono in corso ricognizioni, sondaggi e accertamenti tendenti a recuperare i resti dei militari e civili italiani, uccisi negli ultimi mesi del 1945 in località Basovizza e Monrupino, allo scopo di dare alle salme onorata e degna sepoltura.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa Bosco.

DE TOTTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato di definizione della pratica di pensione di guerra del tenente colonnello della riserva Carlo Cafisch, numero di posizione 1805760, già approntato il progetto concessivo n. 20612 del 22 ottobre 1956; non approvato dal comitato e restituito al servizio con rilievo.

L'interessato ha fatto presente più volte che pur avendo prestato servizio nella Repubblica sociale italiana la sua infermità si riferisce a servizio prestato in precedenza; pertanto la sua istanza va esaminata in base alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e non della legge 5 gennaio 1955, n. 14. (30386).

RISPOSTA. — A favore del sopra nominato, con decreto ministeriale n. 2862582 del 23 dicembre 1957, è stato concesso l'assegno rinnovabile di quarta categoria tabella C, dal 1° agosto 1949, elevato alla misura della terza categoria tabella C a decorrere dal 1° agosto 1953 e da durare fino a tutto il 31 luglio 1957.

Il ruolo ed il certificato d'iscrizione relativi, distinti col n. 5764103, sono stati trasmessi all'ufficio provinciale del tesoro di Udine, con elenco n. 138 del 23 gennaio 1958.

Il Sottosegretario di Stato: MAXIA.

DE TOTTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato di definizione della pratica di pensione di guerra della signora Bedin Emma, vedova del capitano pilota Adolfo Cinganotto, già ufficiale in servizio permanente effettivo, deceduto nel 1950. La pratica è stata iniziata dal Ministero della difesa-esercito, successivamente trasmessa al Ministero del tesoro, ed è stata classificata col numero di posizione 588938 nuova guerra. (30595).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra relativa al sopra nominato è stata definita con provvedimento negativo spedito al municipio di Cavarzere (Venezia) in data 17 gennaio 1958 per la notifica all'interessata.

Il Sottosegretario di Stato: MAXIA.

DE TOTTO. — *Al Ministro dell'interno.*

Per conoscere se gli uffici competenti del ministero possono svolgere tutti i necessari accertamenti onde aver notizie in merito al soldato Francesco Battaglia, di Andrea e di Serafina Zupa, i cui genitori risiedono a Padova, presso Anselmi, in via Daniele Manin 7.

Il Battaglia, che prestava servizio presso l'ospedale militare di Pola, dove allora risiedeva la sua famiglia, in data 4 maggio 1945 fu prelevato e deportato da partigiani slavo-comunisti.

Da allora non si ebbero sue notizie fino al 13 settembre 1957, giorno in cui la Croce rossa internazionale, comitato di Belgrado, comunicava ai suoi genitori che il Battaglia era stato rimpatriato in Italia il 27 novembre 1956.

Nonostante le ricerche fatte presso il campo profughi di Udine, la Croce rossa italiana di Gorizia e la prefettura di Trieste e i chiarimenti chiesti alla Croce rossa internazionale di Belgrado, non è stato possibile rintracciare il Battaglia né avere notizie di un suo eventuale ingresso in Italia.

L'interrogante prega il ministro di voler esperire tutte le possibili indagini onde fare luce sulla triste vicenda. (31644).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1958

RISPOSTA. — La famiglia del soldato Francesco Battaglia, catturato da partigiani jugoslavi nel 1945 a Pola, non avendo visto rientrare in patria il congiunto, si rivolse, nell'agosto 1957, alla Croce rossa italiana, che, nel settembre successivo, segnalò il caso, per ogni possibile ricerca, a questo ministero ed a quello della difesa-esercito, nonché alla delegazione O.N.U. in Roma in quanto la Croce rossa jugoslava asseriva che il Battaglia era già rientrato in Italia.

Questo dicastero provvide subito ad interessare via radio — a mezzo dell'ufficio centrale italiana Interpol — la polizia jugoslava, affinché fornisse più esaurienti notizie circa l'asserito rimpatrio del Battaglia, onde poter poi estendere i necessari accertamenti sul territorio della Repubblica.

A seguito di tale richiesta, la menzionata polizia jugoslava, con nota del 7 gennaio 1958, rese noto che, dalle informazioni fornite dai servizi di quella Croce rossa, doveva desumersi che la persona rimpatriata in Italia il 27 novembre 1946 (e non 27 novembre 1956, come indicato dall'interrogante e come erroneamente indicato nella citata lettera della Croce rossa jugoslava) fosse diversa dal segnalato Francesco Battaglia.

Difatti, dai registri di detta Croce rossa, alla data del 27 novembre 1946, risulta annotato per rimpatrio il nominativo di tale Battaglia Ambrosio (probabilmente Ambrogio), nato nel 1918 a Galiana.

In proposito sarebbe stato commesso, quindi, un errore di persona.

Questo Ministero, tuttavia, nell'intento di stabilire se fosse stato effettivamente commesso un errore di persona, o se il citato Battaglia Ambrosio non fosse altri che lo scomparso Francesco Battaglia, ha, il 14 gennaio 1958, chiesto alla polizia jugoslava di far effettuare una nuova e più approfondita inchiesta sia presso quella Croce rossa sia presso le altre competenti Autorità locali, affinché siano precisate le complete generalità del Battaglia Ambrosio, ivi compreso il luogo di nascita e di residenza in Italia, ed il valico di frontiera attraverso il quale egli fu rimpatriato.

La croce rossa italiana ed il Ministero difesa-esercito sono stati messi al corrente dell'esito degli accertamenti fin qui praticati a cura di questo ministero.

Il Sottosegretario di Stato. SALIZZONI.

DI NARDO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere i motivi che hanno ostacolato e che ostacolano i lavori della costruenda

ferrovia circumflegrea (Montesano-Soccavo-Pianura - Quarto - Licola - Cuma - Torregaveta), che si trascinano lentamente fin dal 1947. (31976).

RISPOSTA. — I lavori riguardanti la costruzione della sede ferroviaria e dei fabbricati della ferrovia circumflegrea sono stati ultimati nel giugno 1957, tranne che per un tratto di circa 200 metri, relativo all'attraversamento della polveriera di Piano di Quarto, per la quale è in corso di definizione la pratica con il Ministero della difesa per il suo trasferimento in altra località.

Per le opere del secondo gruppo (armamento, elettrificazione ed apparati centrali) il relativo progetto è stato approvato.

Allorché sarà effettuato lo stanziamento della somma occorrente di lire sei milioni e tali fondi saranno disponibili, si potrà procedere al completamento della linea.

Il Ministro. ANGELINI.

FORMICHELLA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti siano stati adottati a riparazione dei danni provocati dal violento incendio che il giorno 13 dicembre 1957 ha distrutto il municipio e le scuole elementari del comune di Roseto Capo Spulico (Cosenza).

Il comune, che trovasi in disastrose condizioni di bilancio, è nell'assoluta impossibilità di fronteggiare, anche minimamente, la gravità della situazione, che registra danni per circa 20 milioni a causa della perdita totale del mobilio, dell'archivio e di tutto il carteggio.

È da tener presente che né la prefettura, né l'amministrazione provinciale hanno dato il minimo aiuto.

L'interrogante fa voti perché vengano attuate immediate provvidenze, al fine di soccorrere l'amministrazione comunale e metterla in condizioni di poter funzionare nell'interesse della cittadinanza. (31350).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 31029, del deputato Antoniozzi, pubblicata a pagina IV).

GASPARI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se abbia avuto notizia:

a) che il direttore didattico di Vasto (Chieti), in opposizione a quanto tassativamente disposto dal Ministero della pubblica istruzione con circolare n. 1743/17, divisione III, del 16 marzo 1957, con cui veniva

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1958

assicurata nella valutazione dei testi assoluta libertà all'insegnante, in base alla propria esperienza didattica ed alla conoscenza delle condizioni ambientali e sociali della zona in cui funziona la scuola, ha impedito l'adozione di un libro di testo, assumendo che il marito di una insegnante era rappresentante della casa editrice e che, per questa sola ragione, nel presente e nell'avvenire sarebbe stata da lui proibita l'adozione di libri di testo di quella casa editrice;

b) che il suddetto direttore didattico, sempre in opposizione alle disposizioni ministeriali, con apposita circolare, ha proibito ai maestri fiduciari dei comuni dipendenti dal circolo di Vasto di ricevere libri di saggio per le scuole elementari dai rappresentanti, delle case editrici assumendo che tutti i libri di testo dovevano e debbono essere depositati presso la direzione didattica di Vasto.

L'interrogante, nella ipotesi che tali fatti rispondano a verità, chiede di conoscere quali provvedimenti il ministro riterrà di dovere adottare, nei confronti del suddetto direttore didattico, per costringerlo a rimanere entro i limiti delle sue funzioni e per tutelare gli insegnanti del circolo di Vasto dalle arbitrarie interferenze e illegittime pressioni che, pare, non si limitano al solo settore della scelta dei libri scolastici. (28283)

RISPOSTA. — A seguito della risposta interlocutoria data con nota 5565 del 4 dicembre 1957 e sciogliendo la riserva ivi formulata, si comunica che, dalla inchiesta condotta da un ispettore centrale in merito al contenuto dell'interrogazione è risultato quanto segue.

a) il direttore didattico di Vasto (Chieti) non ha in alcun modo interferito nella libera scelta dei libri di testo effettuata dagli insegnanti del suo circolo, ma si è limitato a consigliare ad una maestra, per ovvie ragioni di opportunità, di non scegliere, per la propria classe, un libro raccomandato dal proprio marito che esplica l'attività di rappresentante libraio. La maestra non ha creduto di seguire il prudente consiglio del direttore, dimostrando con ciò scarso senso di delicatezza e di opportunità;

b) lo stesso direttore di Vasto, interpretando nel senso strettamente letterale il disposto dell'ordinanza ministeriale n. 1743/17 del 16 marzo 1957, paragrafo 4, allo scopo di prevenire indebite e dirette pressioni dei rappresentanti librari sui singoli insegnanti, ha creduto doveroso inibire agli insegnanti stessi di ricevere direttamente libri di saggio, pre-

scrivendo di ritirarli soltanto dalla direzione didattica.

In relazione a quanto sopra il ministero non ha provvedimenti da adottare a carico del direttore didattico in questione.

Il Ministro MORO.

GASPARI. — *Ai Ministri dell'interno, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere che cosa debba fare per ottenere la concessione della pensione o la liquidazione la signora Pantalone Annamaria, la quale, dopo essere stata alle dipendenze del comune di Vacri (Chieti), quale salariata provvisoria, non riesce ad ottenere la pensione che indubbiamente le compete.

La direzione della previdenza sociale, dopo avere incassato per 18 anni i contributi regolarmente versati dall'amministrazione comunale di Vacri rifiuta la concessione della pensione osservando che il pagamento dei suddetti contributi è stato irregolare in quanto la Pantalone avrebbe dovuto essere iscritta presso la cassa di previdenza degli enti locali, l'amministrazione comunale sostiene che l'iscrizione agli effetti della pensione andava fatta ed è stata ritualmente fatta presso l'I.N.P.S. in quanto si trattava di una semplice incaricata, senza nessuna continuità di servizio, che percepiva un assegno inferiore a quello previsto dalla legge per la iscrizione presso la cassa di previdenza enti locali, naturalmente la cassa di previdenza enti locali si limita ad osservare che la Pantalone non risulta iscritta alla cassa stessa e si guarda bene dall'accertare se la medesima doveva o meno essere iscritta e se l'amministrazione comunale si è regolata bene o male nel caso in specie.

In conseguenza di tutto ciò la Pantalone, che versa anche in gravi condizioni di salute, fa le spese dei contrasti attendendo invano la pensione che, comunque, dopo 18 anni non le dovrebbe essere negata. (30459)

RISPOSTA. — La signora Annamaria Pantalone è stata iscritta erroneamente all'I.N.P.S., mentre per il servizio prestato presso il comune di Vacri quale bidella adibita ad un servizio permanente con lo stipendio superiore a lire 300 annue doveva essere iscritta alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

Per sistemare la situazione previdenziale della predetta, per altro, fin dal mese di gennaio 1957 il Ministero del tesoro invitò il comune a produrre la documentazione relativa ai servizi prestati.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1958

A tale richiesta il comune fece presente di trovarsi nell'assoluta impossibilità di esibire gli atti perché l'archivio comunale era andato distrutto: conseguentemente nel mese di dicembre 1957, il suddetto dicastero impartì ulteriori istruzioni per la ricostruzione dello stato di servizio e del trattamento economico della signora Pantalone anche attraverso l'esame degli atti contabili e delle copie di provvedimenti esistenti presso la prefettura.

Appena sarà pervenuta la richiesta documentazione il Ministero del tesoro provvederà alla definitiva sistemazione previdenziale della Pantalone in modo che possa esserle liquidato al più presto il trattamento di quiescenza spettante.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno. SALIZZONI.

GASPARI. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ritengano di dovere accogliere la domanda dell'amministrazione comunale di Palombaro (Chieti) intesa ad ottenere la costruzione della strada di allacciamento della popolosa frazione montana di Limiti con i finanziamenti della Cassa per la viabilità e per la bonifica montana, oppure mediante la concessione di un finanziamento M.A.F. quale contributo per l'attuazione della suddetta opera pubblica, che oltre ad allacciare una frazione di oltre 700 abitanti consente l'accesso ad una vasta zona montana del tutto priva di strade. (30654).

RISPOSTA. — La costruzione della strada di collegamento Palombaro-Limiti non era prevista nel programma decennale della Cassa per il Mezzogiorno, né il suo inserimento nei nuovi programmi suppletivi in applicazione della legge 29 luglio 1957, n. 634, è stato richiesto dall'amministrazione provinciale di Chieti.

Si ha motivo di ritenere, pertanto, che tale strada non rivesta, in relazione alle altre opere delle quali l'anzidetta amministrazione provinciale ha richiesto la realizzazione, un carattere di utilità economica e sociale.

Per quanto riguarda, poi, la realizzazione di detta strada come opera di bonifica, si fa presente che la frazione di Limiti ricade nel bacino montano del Sangro, ove la Cassa interviene soltanto con opere di sistemazione montana e con la concessione di sussidi per opere previste di miglioramento fondiario.

Pertanto, non si rende possibile finanziare la strada di che trattasi come opera pubblica

di bonifica, ma solo sarebbe possibile concedere il contributo del 50 per cento come opera privata.

Il Ministro della Cassa per il Mezzogiorno CAMPILLI.

GASPARI. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Allo scopo di conoscere se non ritenga di dover disporre il sollecito finanziamento e la conseguente sollecita esecuzione degli urgentissimi lavori previsti per il quarto lotto delle opere di sistemazione idraulica del bacino montano Tavo-Fino, sottobacino del Fino. (31782).

RISPOSTA. — Le opere di sistemazione idraulico-connessa - quarto lotto - nel bacino montano Tavo-Fino, sottobacino Fino, non sono state finora inserite nei programmi annuali della Cassa per il Mezzogiorno per insufficienza di fondi.

L'intervento sollecitato dall'interrogante è stato ora previsto nel piano integrativo per l'attuazione della legge 29 luglio 1957, n. 634, e la sua realizzazione verrà compresa nel programma 1958-59 in corso di allestimento, sulla base del progetto a suo tempo predisposto dall'ufficio del genio civile di Teramo con una spesa complessiva preventivata in lire 50 milioni.

Il Ministro: CAMPILLI.

GASPARI. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Allo scopo di conoscere quando prevedesi di poter completare l'adduttrice che dovrà portare la tanto attesa acqua potabile al comune di Santa Maria Imbaro (Chieti) che è ancora sprovvisto di un acquedotto sia pure insufficiente e di una rete di distribuzione interna dell'acqua. (31783).

RISPOSTA. — All'alimentazione idrica del comune di Santa Maria Imbaro sarà provveduto a cura della Cassa per il Mezzogiorno con diramazione dall'adduttrice principale Lanciano-Fossacesia dell'acquedotto del Verde.

Detta adduttrice è già in costruzione, mentre la redazione del progetto esecutivo della diramazione per Santa Maria Imbaro e Mozzagrogna è stata recentemente affidata dalla Cassa medesima ad un libero professionista.

Il Ministro: CAMPILLI.

GELMINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi che hanno spinto il prefetto di Modena a discriminare, senza appa-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1958

rente giustificazione giuridica e morale, i vigili urbani del comune di Mirandola negando il riconoscimento di agenti di pubblica sicurezza ai soli Sala Lino e Razzaboni Ivo i quali sono in servizio da parecchi anni e sono stati promossi di ruolo da apposita commissione giudicatrice che aveva fra i suoi membri anche un delegato del prefetto. (31271).

RISPOSTA. — Il 26 febbraio 1957 il sindaco di Mirandola chiedeva al prefetto di Modena di riconoscere alle guardie municipali Razzaboni Ivo e Sala Lino, ai sensi degli articoli 18 del regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, e 126 del regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297, la qualifica di agenti di pubblica sicurezza.

Con lettere del 24 e del 28 maggio 1957 il prefetto comunicava all'amministrazione comunale che, a seguito di un accertamento valutativo effettuato a norma delle summenzionate disposizioni di legge, era risultato che né il Razzaboni né il Sala erano in possesso dei requisiti necessari per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza e che, pertanto, non poteva provvedere al richiesto riconoscimento.

Contro il provvedimento negativo del prefetto non risulta presentato alcun gravame.

Si chiarisce, comunque, che i provvedimenti prefettizi concernenti il riconoscimento alle guardie municipali della qualifica di agenti di pubblica sicurezza sono atti amministrativi del tutto discrezionali che, ovviamente, comportano un preciso accertamento circa la esistenza dei particolari e specifici requisiti, obiettivi e subiettivi, necessari per l'esercizio delle mansioni inerenti alla qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Il Sottosegretario di Stato SALIZZONI.

GELMINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritenga validamente costituito, ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, il consiglio centrale della federazione nazionale delle casse mutue per gli artigiani, prima della nomina del presidente, componente il consiglio stesso; se, in caso negativo, ritenga valida la proposta che singoli membri del consiglio si accingono a fare, laddove ai sensi della lettera a) del primo comma del citato articolo 16 la stessa compete alla federazione nazionale mutue artigiani e per essa — in base all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1957, n. 266 — al consiglio centrale; se e quali provvedimenti intenda adottare, al fine di assicurare il pieno rispetto delle norme di legge, per la nomina

del presidente della federazione nazionale delle casse mutue per gli artigiani. (31905).

RISPOSTA. — Questo Ministero non ritiene che possano sussistere dubbi sulla regolarità della costituzione del consiglio centrale della federazione nazionale delle mutue per gli artigiani prima della nomina del presidente stesso, e ciò ai sensi dell'articolo 28 del decreto presidenziale 18 marzo 1957, n. 266.

Stabilisce, infatti, detto articolo che la designazione del presidente della federazione predetta, prevista dall'articolo 16, primo comma lettera a) della legge, compete al consiglio centrale. E, pertanto, evidente che, in base a tale espressa norma di legge e soltanto ai fini della designazione del presidente, l'organo collegiale di cui trattasi deve considerarsi regolarmente costituito, perché spetta, per legge, all'organo stesso di proporre il proprio presidente.

Premesso che non si vede la possibilità di una diversa interpretazione della legge, è pure da tener presente che la norma del citato articolo 28 si uniforma ai principi insiti nella legge per quanto concerne le nomine degli organi delle casse mutue provinciali e della federazione stessa, e si uniforma a quanto è previsto per il consiglio di amministrazione delle casse mutue provinciali: il quale, nella sua prima riunione, viene convocato per la elezione del presidente.

Il Ministro GUI.

GHIDETTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quanto può durare ancora la sospensione della pensione di guerra dell'invalido di prima categoria Amedeo Plaser, certificato n. 5877561, data la natura della infermità e la situazione della famiglia senza risorsa alcuna, composta di cinque persone. (28888).

RISPOSTA. — Nei confronti del sopra nominato con decreto ministeriale dell'11 ottobre 1957, n. 2861839, è stata concessa la pensione di guerra di prima categoria, tabella D, a decorrere dal 25 febbraio 1958 e da durare a vita.

Con lo stesso decreto sono stati concessi, inoltre, l'assegno di superinvalidità tabella E/G e la speciale indennità di accompagnamento dal 25 febbraio 1956 al 24 febbraio 1958, e l'assegno di cura dal 25 febbraio 1958 a vita.

Il ruolo di variazione, n. 3198266, è stato trasmesso all'ufficio provinciale del tesoro di Treviso, con elenco del 23 gennaio 1958, n. 119.

Il Sottosegretario di Stato MAXIA.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1958

GHIDETTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per avere notizie della pratica di pensione di guerra dell'ex militare Mies Giovanni di Andrea, classe 1914, con posizione n. 621894, già a visita superiore a Roma, la cui pensione è stata sospesa nell'ottobre 1955. (30781).

RISPOSTA. — Nei confronti del sopra nominato, già in godimento di assegno rinnovabile di ottava categoria, è stato emesso decreto ministeriale del 14 ottobre 1955, n. 1593042, con il quale non si è fatto luogo ad ulteriore trattamento pensionistico, per guarigione delle infermità dalle quali era stato riscontrato affetto.

Il Sottosegretario di Stato: MAXIA.

GRILLI. — *Al Ministro della difesa.* Per sapere se sia al corrente del fatto che terreni espropriati nel 1943 in comune di Sesto Calende (Varese) per l'ampliamento dell'aeroporto di Sant'Anna, non sono stati utilizzati per lo scopo cui erano destinati, non sono stati pagati ai vecchi proprietari, i quali continuano a pagare le relative imposte erariali, e sono stati quindi ceduti in affitto, per una somma modesta, ad un unico conduttore che li coltiva a proprio esclusivo beneficio; e se non ritiene pertanto di dovere intervenire affinché i detti terreni siano riceduti ai vecchi proprietari, tutti coltivatori diretti. (30770).

RISPOSTA. — I terreni in comune di Sesto Calende, cui si riferisce l'interrogante, furono a suo tempo espropriati previo versamento, in favore dei privati proprietari, delle indennità relative e risultano regolarmente volturati al demanio dello Stato.

Ove le imposte afferenti a detti terreni gravassero ancora sugli ex proprietari, dovrebbe essere cura di questi ultimi far rettificare l'errore ai competenti uffici dell'amministrazione finanziaria.

Sui terreni stessi furono costruiti i previsti edifici occorrenti alle esigenze del locale aeroporto, il cui compendio è tuttora necessario all'amministrazione militare.

Gli spazi liberi da edifici sono stati concessi per pascolo e sfalcio di erba, per garantirne la manutenzione, e ciò a seguito di gara, come prescritto dalla legge.

Il Sottosegretario di Stato: BOSCO.

GUADALUPI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso che la prima sezione speciale per le pensioni di guerra della Corte dei conti, con sentenza n. 194545, decisa il 17 dicembre 1956 e pubblicata nella udienza

del 5 febbraio 1957, sul ricorso iscritto al numero 254238 del registro di segreteria, prodotto da Assunta Parata fu Giovanni, avverso il decreto del Ministero del tesoro del 29 settembre 1950, n. 1170303, definitivamente pronunciandosi accoglieva parzialmente il ricorrito ricorso, riconoscendo che il secondo marito della ricorrente (Levanteci Egidio fu Francesco) è da ritenersi inabile a qualsiasi proficuo lavoro ai sensi di legge e con effetto a decorrere dal 1° luglio 1950 e rinviava gli atti al Ministero per gli « ulteriori provvedimenti di sua competenza » — quando saranno adottati i provvedimenti conseguiti alla ricordata sentenza. (29112).

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale dell'8 agosto 1957, n. 1982064, è stata concessa alla sopra nominata la pensione speciale di guerra (tabella M) a decorrere dal 1° luglio 1950, data in cui il secondo marito dell'istante venne ritenuto inabile a proficuo lavoro.

Il ruolo ed il certificato d'iscrizione relativi, distinti col n. 5491316, sono stati trasmessi all'ufficio provinciale del tesoro di Lecce, con elenco del 17 ottobre 1957, n. 43.

Il Sottosegretario di Stato: MAXIA.

GUADALUPI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali concreti ed urgenti provvedimenti il Sottosegretario di Stato per le pensioni di guerra — Direzione generale delle pensioni di guerra, servizio pensioni infortunati civili per i perseguitati politici — intenda assumere per la definizione sollecitata della pratica di pensione diretta nuova guerra perseguitati politici (posizione 1774323/6328, D.G.) riguardante il perseguitato politico Vacca Pietro fu Giuseppe (e non Teodoro) domiciliato e residente in Brindisi alla via Arno, n. 21.

Si fa presente che più volte sono state rivolte premure presso la competente direzione generale delle pensioni di guerra al fine di poter definire la pratica del Vacca Pietro, e che anche in data recente (9 ottobre 1957) il Ministero del tesoro — Direzione generale pensioni di guerra — assicurava il suo interessamento e la definizione della pratica per la cui istruttoria « era stata sollecitata la commissione medica per le pensioni di guerra di Bari, per la trasmissione del verbale della visita colà subita dall'interessato ». Sta di fatto che il direttore della predetta commissione medica pensioni di Bari, con lettera del 21 ottobre 1957, comunicava all'interrogante che nei riguardi del predetto signor Vacca Pietro da Brindisi sino a quella data (21 ottobre 1957) presso quel-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1958

la commissione non era pervenuta alcuna richiesta di visita dalla direzione generale delle pensioni di guerra. (29775).

RISPOSTA. — Al sopra nominato è stato riconosciuto il diritto alle marche assicurative per i periodi 1° novembre 1926-30 novembre 1930 e 12 aprile 1937-12 aprile 1940.

Invece la richiesta per l'attribuzione dell'assegno vitalizio di benemerenzza è stata respinta in quanto non è stato riconosciuto il nesso di causalità tra le infermità contratte dall'interessato e le persecuzioni dallo stesso subite.

Il Sottosegretario di Stato MAXIA.

GUADALUPI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere l'esatta posizione della pratica riguardante il signor Conte Vincenzo di Ippazio, residente a Squinzano (Lecce), nato il 16 marzo 1913, il quale fece domanda per ottenere l'indennità di convalescenza e l'indennità di prigionia. La relativa domanda fu fatta sin dall'anno 1948 e rinnovata nel 1951. (31054).

RISPOSTA. — Presso questo Sottosegretario non risulta che il sopra nominato abbia in corso pratica per pensione di guerra.

Dal testo della interrogazione che si riferisce a indennità di convalescenza e di prigionia non percepite dall'interessato, si ritiene che competente a provvedere sia il distretto militare di appartenenza.

Il Sottosegretario di Stato MAXIA.

INVERNIZZI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se non ritiene una inutile perdita di tempo sottoporre a riesame tutti i progetti concessivi di pensione o assegno di previdenza per il solo fatto di assicurare un nuovo metodo informativo sul reddito di chi chiede la pensione.

Sembra all'interrogante che tale procedura non si giustifica, sia perché la vecchia procedura era forse più restrittiva dell'attuale, sia perché così facendo si rinvia la riscossione della pensione o dell'assegno di previdenza per almeno 10 o 18 mesi. (31530).

RISPOSTA. — Le nuove disposizioni (articoli 4, 6 e 7) contenute nella recente legge 26 luglio 1957, n. 616, hanno apportato modifiche ai criteri di valutazione dei redditi per l'attribuzione dell'assegno di previdenza.

Infatti, mentre in base alle precedenti norme (legge n. 648) il reddito complessivo per la concessione di benefici in materia di pensioni di guerra era commisurato a lire 240 mila annue, con la nuova legge n. 616 tale

reddito, accertato ai fini dell'imposta complementare, è stato ragguagliato a lire 300 mila annue.

In base a tali norme è così modificato sia il criterio di valutazione del reddito, sia il sistema dell'accertamento, che va eseguito, salvo casi di eccezione, presso i competenti uffici delle imposte.

È ovvio che, mentre gli accertamenti eseguiti in base alle disposizioni della legge n. 648 possono valere per l'attribuzione del beneficio fino al 30 giugno 1956, per il periodo successivo è indispensabile acquisire agli atti il certificato delle imposte dirette da cui risulti il reddito imponibile, ai fini della imposta complementare, dei richiedenti.

Si fa, inoltre, presente che tutte le pratiche del genere che si trovavano all'esame del comitato di liquidazione, sono ormai in corso di definizione, essendosi espletata la nuova istruttoria.

Il Sottosegretario di Stato MAXIA.

IOZZELLI. — *Al Ministro Presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le loro determinazioni in ordine alla esigenza, ripetutamente dimostrata, di procedere al finanziamento degli acquedotti nei sottoelencati comuni della provincia di Viterbo: Bagnoregio per la frazione di Castel Cellesi, Carbognano, Castel Sant'Elia, Fabbrica di Roma, Nepi, Tarquinia, Viterbo per le frazioni, Vitorchiano.

L'interrogante ripete, come è stato reiteratamente fatto presente, la indeclinabile urgenza delle opere e l'impossibilità dei comuni di procedere, date le loro proibitive condizioni di bilancio, alla utilizzazione di altra legge dello Stato, che non sia quella per la elevazione delle zone depresse del centro-nord. (32088).

RISPOSTA. — Tutti gli acquedotti sopra riportati sono compresi nel programma integrativo predisposto in attuazione della legge 29 luglio 1957, n. 635; essi sono stati finanziati nella misura che segue:

Bagnoregio: per capoluogo, lire 18 milioni;

Carbognano: sistemazione sorgenti (finanziamento integrativo), lire 25 milioni,

Castel Sant'Elia-Nepi: sistemazione sorgenti, lire 55 milioni;

Fabbrica di Roma: acquedotto Crocifisso-Salvani-Varco e serbatoio frazioni, lire 35 milioni;

Tarquinia: capoluogo, lire 300 milioni;

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1958

Viterbo: frazioni (finanziamento integrativo), lire 45 milioni;

Vitorchiano: costruzione serbatoio, lire 8 milioni;

Il Ministro: CAMPILLI.

LIZZADRI. — *Al Ministro Presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Se non ritiene intervenire con la massima urgenza per risolvere il problema idrico del comune di Gallinaro (Frosinone).

La disponibilità di acqua di questo comune è oggi ridotta a meno di un litro al secondo, quantitativo già insufficiente cinquant'anni fa, quando la popolazione non era neppure la metà di quella attuale.

Tale carenza, che limita la fornitura dell'acqua ai cittadini di Gallinaro per solo poche ore al giorno, è causa di molti inconvenienti, fra cui il più grave è certamente il frequente manifestarsi di epidemie di tifo nella popolazione. (31306).

RISPOSTA. — Il problema dell'alimentazione idrica dei comuni di Settefrati, San Donato e Gallinaro — già approvvigionati con acquedotto consorziale, unitamente al comune di Alvito, con acque delle sorgenti Madonna di Canneto — è stato studiato dalla Cassa per il Mezzogiorno fin dal 1951.

È stato, infatti, elaborato a cura del predetto ente il progetto generale del complesso di acquedotti « Val San Pietro-Canneto » ove, tra l'altro, è previsto il miglioramento dell'alimentazione dei tre comuni sopra citati, distaccando dall'esistente acquedotto consorziale il comune di Alvito, nella previsione di alimentarlo con il nuovo complesso Val San Pietro-Canneto.

I lavori per la costruzione di questo ultimo acquedotto, iniziati nel 1952, sono stati terminati nel 1957, e quindi, già allo stato attuale, gran parte del comune di Alvito viene alimentata con le acque di Val San Pietro.

Sono ora in corso, a cura del consorzio degli Aurunci, alcuni studi intesi ad accertare lo stato dell'esistente acquedotto consorziale, affinché, dopo la definitiva esclusione del suo schema del comune di Alvito, sia possibile aumentare congruamente i lavori di portata assegnati a ciascuno dei tre comuni rimanenti, tra cui Gallinaro.

Il Ministro: CAMPILLI.

LIZZADRI. — *Al Ministro dei trasporti e al Ministro Presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere quali provvedimenti intendono pren-

dere per migliorare e potenziare il servizio della linea ferroviaria Roma-Pescara, in particolare nel tratto Roma-Avezzano.

Tale linea, frequentata quotidianamente da numerosi impiegati, studenti e lavoratori che esplicano la loro attività nella capitale, richiede i seguenti provvedimenti per ovviare alle gravi deficienze del servizio finora riscontrate da tutti i passeggeri:

a) ammodernamento dei sistemi di segnalazioni automatiche per un maggiore potenziamento degli impianti di sicurezza;

b) necessità di istituire un altro secondo binario nel tratto Roma-Palombara con possibilità di snellire il traffico particolarmente intenso nel tratto suddetto;

c) ampliamento dei piazzali e dei binari di incrocio, gravemente deficitari in alcune stazioni,

d) rinnovo delle vetture ferroviarie attualmente in servizio, antiquate e tecnicamente poco efficienti. (32103).

RISPOSTA. — Per il tratto di linea Roma-Avezzano (chilometri 107), già elettrificata, mentre le attrezzature relative consentirebbero la circolazione giornaliera di 50 treni, la media dei treni che vi circolano è di 38 con punte, nei mesi di maggior lavoro, di 39 treni sul tratto Roma-Tivoli e di 41 sul tratto Tivoli-Avezzano. Quindi la linea offre ancora un margine sensibile di potenzialità.

Tuttavia nell'intento di migliorare il servizio è previsto un programma di lavori che comporta alcune sistemazioni in varie stazioni della tratta, mentre è in corso di studio un progetto per il miglioramento degli impianti di sicurezza e di segnalamento, onde consentire uno snellimento nella circolazione dei treni.

L'attuazione dei suddetti provvedimenti potrà avvenire man mano che si avranno a disposizione i fondi necessari e nel quadro delle esigenze generali della rete.

Si reputa opportuno mettere in evidenza che, come è ben noto, l'amministrazione ferroviaria ha deciso di provvedere al più presto alla elettrificazione del tratto Sulmona-Pescara per portarlo alle stesse condizioni di efficienza del precedente tratto Roma-Sulmona, con conseguente miglioramento delle comunicazioni sull'intera relazione Roma-Pescara.

Per quanto riguarda il materiale, si fa presente che tutti i treni viaggiatori della linea Roma-Pescara sono composti con carrozze a cassa metallica e carrelli con ingressi alle testate oppure con vestibolo centrale, ad ecce-

zione dei treni operai che per ragioni di peso, data l'acclività della linea, sono a due assi ma sempre a cassa metallica.

Tutte le suddette carrozze sono di costruzione relativamente recente e tecnicamente efficienti.

Naturalmente le carrozze di seconda classe in composizione ai treni secondari sono con sedili di legno come negli altri treni similari indistintamente di tutta la rete.

Il Ministro dei trasporti: ANGELINI.

LOPARDI E CONCAS. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se ritengono consono ad un retto ed onesto metodo di amministrare la cosa pubblica il fatto — riferito anche dai quotidiani — che l'onorevole Campilli si sia recato da Roma a Sulmona, in occasione delle recenti elezioni comunali, al solo scopo di tenere un comizio elettorale per la democrazia cristiana, servendosi di un treno speciale esclusivamente ed espressamente per lui approntato, procurando in tal modo una spesa non lieve all'erario e grave intralcio al funzionamento dei treni su quella linea. (3787, già orale).

RISPOSTA. — Nell'impossibilità di raggiungere nell'ora stabilita, avvalendosi dei treni ordinari, la città di Sulmona, l'onorevole Campilli ha chiesto di usufruire di una corsa straordinaria di automotrice.

Il viaggio stesso è avvenuto in conformità alle vigenti « condizioni e tariffe » approvate con regio decreto 11 ottobre 1934, n. 1948, che prevedono la possibilità di corse straordinarie di automotrici e ne stabiliscono il relativo prezzo.

La corsa straordinaria dell'automotrice, inoltre, è stata autorizzata subordinandola, per quanto concerne gli orari, alle esigenze del servizio ferroviario.

Nessun pregiudizio è quindi derivato, nella circostanza, all'orario né alcun intralcio alla circolazione dei treni.

Il Ministro dei trasporti: ANGELINI.

MACRELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni per le quali non ha creduto ancora di rinnovare l'invio ai provveditori agli studi della circolare già comunicata gli scorsi anni, intesa a facilitare il compito della associazione mazziniana italiana nella organizzazione tempestiva di corsi di educazione civica per gli studenti delle scuole medie superiori, in attesa che

nelle scuole di ogni ordine e grado l'insegnamento della Costituzione e dei diritti e doveri che ne derivano sia introdotto, secondo le assicurazioni ufficiali date dallo stesso ministro della pubblica istruzione. (30922).

RISPOSTA. — Negli anni scorsi il Ministero autorizzò l'associazione mazziniana a svolgere corsi di educazione civica nelle scuole secondarie, nell'attesa di poter regolare la materia con proprie disposizioni, in vista del suo inserimento organico nei piani di studio delle scuole di ogni tipo e grado. L'impegno governativo in tal senso ebbe una prima attuazione nel momento della revisione dei programmi della scuola elementare, che per primi accolsero tale insegnamento, il quale naturalmente fu affidato agli stessi insegnanti di classe.

Per quanto riguarda le scuole secondarie, il contributo offerto dall'associazione mazziniana, in attesa di decisioni sul piano generale, anche se parziale perché non si estendeva a tutte le scuole, ma solo a un certo numero di esse, fu molto apprezzato per le indicazioni che poté offrire ai fini della risoluzione del problema.

Quest'anno, come è noto, per la prima volta tutte le scuole secondarie sono state impegnate nella celebrazione del decimo anniversario della Costituzione e, come già annunciato dalla circolare sulla celebrazione stessa, sono state poi impegnate, con successive più particolareggiate istruzioni, a svolgere un programma di illustrazione e approfondimento dello studio della Costituzione.

Essendo pertanto ormai direttamente impegnata la scuola, e sul piano generale, nella attuazione dell'insegnamento di cui si tratta, si può dire che sia giunto il momento in cui essa soltanto con i propri mezzi debba provvedere ad estendere e completare la propria azione educativa.

Il Ministro. MORO.

MADIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se creda efficiente, per l'educazione nazionale dei giovani, il libro di storia *Uno sguardo nei secoli* (scuola media) di Picotti-Lucciardi (volume III) dove (secondo quanto pubblica il giornale *La prima fiamma* di Torino) sono dedicate solo 16 righe alla vicenda della guerra in Europa e in Asia (1943), solo 13 righe e mezzo alla guerra in Africa (1940-43), ed è invece dedicata una intera pagina alla guerra civile determinata dalla sconfitta dell'Italia, mentre maggiore spazio si dedica a figure altissime, ma naturalmente meno illustrative del valore del soldato

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1958

italiano e delle gesta d'una guerra sanguinosamente combattuta, sicché appare evidente un fine più propagandistico che storico quando, alle 13 righe impegnate per la dura guerra d'Africa, si contrappongono due intere pagine dedicate all'opera di don Bosco. (30447).

RISPOSTA. — Il Ministero ha esaminato il testo di storia ad uso delle scuole medie *Uno sguardo nei secoli* edito dalla società editrice internazionale, e deve rilevare che — a parte il fatto che nelle pagine cui nella interrogazione si fa cenno la trattazione della guerra civile vera e propria è condensata in sole 11 righe — non è certo il numero delle pagine e delle righe dedicate ad un argomento che ne attesta l'importanza e la gravità.

Comunque, è anche da tener presente che i libri adottati nelle scuole sono da considerarsi semplicemente come una sintesi, una traccia sulla quale l'alunno ricerca, per fissarle nella mente, le nozioni apprese dalla viva voce dell'insegnante.

Per quanto riguarda infine l'altro appunto mosso dall'interrogante al testo di storia in argomento, e cioè che « alle 13 righe impegnate per la dura guerra d'Africa si contrappongono due intere pagine dedicate all'opera di don Bosco, si fa presente che le due pagine dedicate all'attività benefica e didattica di don Bosco non fanno parte del testo, ma sono pagine di lettura.

Il Ministro: MORO.

MAGLIETTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se è esatto che prima del 1956 i fondi per premio in deroga erano semestralmente assegnati anche agli uffici periferici;

per conoscere le ragioni per le quali questa regola è stata modificata a danno del personale periferico;

per sollecitare il ripristino dei vecchi criteri di assegnazione. (30118).

RISPOSTA. — L'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, prevede che il conferimento di compensi speciali può avvenire solo in casi assolutamente eccezionali ed in relazione a particolari esigenze di servizio, e che i compensi stessi non possono essere erogati con carattere di generalità e di periodicità, dovendo essere limitati ai dipendenti veramente meritevoli in rapporto ad eccezionali prestazioni effettivamente rese non solo oltre l'orario e le mansioni normali, ma altresì in eccedenza all'attività di

lavoro da retribuire con i compensi per lavoro straordinario.

La distribuzione di tali compensi speciali viene effettuata, di regola, una volta l'anno.

Vero è che per gli anni 1954 e 1955 ebbero luogo delle erogazioni eccezionali in relazione a maggiori assegnazioni disposte *una tantum* dal Ministero del tesoro sul capitolo in parola.

Tali maggiori assegnazioni furono, però, disposte dal Ministero del tesoro in luogo dei diritti casuali di cui beneficiava il personale di alcuni dicasteri (tesoro, finanze, grazia e giustizia, ecc.) e in aggiunta ai compensi speciali solitamente distribuiti.

Ciò spiega come nei due anni precedenti al 1956 sia stato possibile disporre una duplice erogazione dei compensi speciali.

Il Ministro: MORO.

MAGLIETTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se considera legittimo l'ordine di servizio della giunta municipale di Napoli che fa divieto ai vigili urbani di aderire ad un sindacato;

per conoscere se è intervenuto per far rispettare i diritti sindacali, ed in che modo. (30195).

RISPOSTA. — I corpi dei vigili urbani rientrano nella categoria dei « corpi organizzati » (articolo 233, terzo comma, del testo unico 3 marzo 1934, n. 383), organismi che, secondo l'interpretazione data a tale espressione dalla giurisprudenza, sono caratterizzati da particolarità di attribuzioni, struttura, disciplina, che li contraddistinguono dalle altre parti dell'ordinamento dell'ente cui appartengono, e sono provvisti di una organizzazione a tipo militare (regolamenti speciali, più stretta ed esclusiva dipendenza disciplinare dei membri dai capi diretti, facoltà o dovere dei componenti di portare le armi, ecc.).

Questo speciale *status*, che induce ad individuare un rapporto di organizzazione preminente su quello di impiego, può avere, in tesi, i suoi riflessi sulla questione se sussistano qui i presupposti per quella specifica tutela degli interessi di categoria che caratterizza la funzione sindacale nel campo dei rapporti di lavoro propriamente detti.

È certo, comunque, che l'attività dei vigili urbani, i quali rivestono le qualifiche di agenti di pubblica sicurezza e di agenti di polizia giudiziaria, costituisce il contenuto di « uffici legalmente dovuti » il cui esercizio non può essere comunque rifiutato senza dar luogo a reato, onde le accennate qualifiche necessariamente operano nel senso di preclu-

dere talune forme e manifestazioni di attività sindacale incompatibili con i particolari doveri connessi alle funzioni attribuite al personale di cui trattasi.

Ora, l'articolo 18 della Costituzione che enuncia, in materia di libertà di associazione, i principi generali, non consente la costituzione di associazioni dirette a « fini che sono vietati ai singoli dalla legge penale ».

Ma i sindacati, per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, possono ricorrere a quella estrema forma di tutela degli interessi di categoria che si concreta nello sciopero, il quale, se in linea generale costituisce un diritto costituzionalmente garantito (articolo 40 della Costituzione), può tuttavia — come, in ipotesi, nella specie che qui interessa — configurare gli estremi del reato; né, d'altra parte, sussiste finora una regolamentazione del diritto di sciopero che prevede altre forme, surrogatorie di tale autotutela degli interessi di categoria. Conseguentemente non sembra che possa ritenersi lecita, allo stato attuale della legislazione, un'associazione di vigili urbani la cui azione per il conseguimento dei fini sindacali può risolversi in atti vietati ai singoli dalla legge penale. La posizione, sotto il riflesso in esame, degli appartenenti alla suddetta categoria, come quella di altre categorie di pubblici dipendenti, non potrà essere compiutamente definita che attraverso le leggi dirette ad attuare i precetti che la Costituzione detta in questa materia.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
SALIZZONI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Sulla pratica per assegno di previdenza del pensionato di guerra con certificato n. 5060194; signor Truglio Giuseppe di Antonio, da Carano di Sessa (Caserta). (30666).

RISPOSTA. — Al sopra nominato con decreto ministeriale n. 1334214 del 13 novembre 1953 è stato negato il diritto all'assegno di previdenza a causa delle sue buone condizioni economiche.

Il Sottosegretario di Stato: MAXIA.

MAGLIETTA. — *Ai Ministri dei trasporti e delle finanze.* — Per conoscere se è vero che la Circumvesuviana di Napoli effettua la trattenuta di ricchezza mobile sui sussidi di malattia, e perché. (31419).

RISPOSTA. — Effettivamente sui sussidi di malattia corrisposti dalla cassa soccorso azien-

dale agli agenti della ferrovia Circumvesuviana viene applicata la trattenuta di ricchezza mobile C-2, e non v'ha dubbio che tale trattenuta debba essere effettuata.

E infatti da tenere presente che:

1°) l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile è prevista dall'articolo 15 del regio decreto n. 1643 solo per i sussidi erogati a puro titolo caritativo, e tali non sono i sussidi corrisposti dalla cassa soccorso;

2°) i contributi destinati a formare i fondi dai quali sono prelevati i sussidi di malattia non sono soggetti all'imposta per la parte dovuta dal datore di lavoro, e per quanto riguarda il lavoratore sono detratti dal reddito retributivo prima dell'applicazione della imposta di ricchezza mobile;

3°) le prestazioni conseguenti da tali contributi devono essere pertanto assoggettate all'imposta in virtù del noto principio che non ammette esenzioni in materia fiscale ove non siano espressamente previste da disposizioni di legge.

Il Ministro dei trasporti: ANGELINI.

MANCINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — in relazione alle richieste già fatte dalla maggioranza della popolazione e della stampa — quando saranno indette le elezioni amministrative nel comune di San Lorenzo Bellizzi in provincia di Cosenza, retto sin dal mese di agosto da un commissario prefettizio. (31005).

RISPOSTA. — Il prefetto di Cosenza ha convocato i comizi per la rinnovazione del consiglio comunale di San Lorenzo Bellizzi per domenica 23 marzo 1958.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

MARABINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni per le quali non è ancora stata definita la pratica relativa alla pensione di guerra di Dall'Olio Giuseppe fu Francesco, da Medicina. Trattasi di diretta militare (vecchia guerra). (28682).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra relativa al sopra nominato è stata definita con provvedimento negativo spedito in data 11 gennaio 1958 al municipio di Medicina (Bologna) per la notifica all'interessato, a norma di legge.

Il Sottosegretario di Stato: MAXIA.

MARABINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra di Patuelli Giuseppe fu Got-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1958

tardo. Trattasi di diretta civile. Più volte la pratica è stata sollecitata senza però ottenere risposta. (29028, 30392).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra relativa al sopra nominato è stata definita con provvedimento negativo in quanto l'infermità da cui egli è affetto non è stata ritenuta dipendente da causa di servizio di guerra od attinente alla guerra.

La copia del decreto ministeriale n. 1798169 è stata spedita in data 6 febbraio 1958 al municipio di Baguara (Bologna) per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: MAXIA.

MARABINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se non ritiene di impartire istruzioni per accelerare la definizione della richiesta di pensione di guerra di Guerrini Luigi per il figlio deceduto (civile) Sergio. Il Guerrini ha già superato l'età prescritta e trovasi in condizioni economiche disagiate. Posizione della pratica n. 496074. (30597).

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 74 della legge 10 agosto 1950, n. 648, spetta pensione di guerra al padre di un militare o civile morto per causa di guerra, qualora abbia l'età di 58 anni oppure sia inabile a proficuo lavoro per una invalidità ascrivibile alla prima categoria della tabella A, annessa alla citata legge.

Al sopra nominato, che non si trova in tali condizioni (non cinquantottenne né inabile a proficuo lavoro), è stato negato il diritto a pensione.

Il Sottosegretario di Stato: MAXIA.

MARILLI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere:

a) se è stato posto a conoscenza dei risultati cui è pervenuta la commissione d'inchiesta del consiglio comunale di Catania sulla gestione in appalto dei servizi di trasporto urbano della S.C.A.T., sia di quelli della prima commissione, discussi nella seduta consigliere del 14 marzo 1955 e trasmessi all'amministrazione dei trasporti, sia di quelli riesaminati nella seduta consigliere dell'11 marzo 1957 e che portarono alla nomina di una seconda commissione di consiglieri comunali, la quale il 10 ottobre 1957 relazione in merito al consiglio comunale di Catania;

b) se, in tal caso, tenuto conto di tale documentazione, nonché delle iniziative prese dalla predetta commissione e dalla ammi-

nistrazione comunale, non ritiene di dovere intervenire, anzitutto per il modo usato dal capo dell'ispettorato della motorizzazione civile di Catania nel respingere i rilievi della commissione comunale e dell'amministrazione del comune. Questo, infatti, con una nota sua del 26 luglio 1957, n. 5538, in risposta ad una lettera del comune con cui venivano rivolte una serie di contestazioni, dichiarava le gravi irregolarità denunciate tutte prive di fondamento, citando a testimonianza di ciò gli « atti incontestabili esistenti presso la S.C.A.T. », cioè presso la stessa impresa nei confronti della quale egli avrebbe dovuto aprire una inchiesta.

Poiché la detta commissione comunale eseguì successivamente altri accertamenti, alla presenza di un funzionario dell'assessorato regionale ai trasporti, di un funzionario della prefettura di Catania e di un funzionario della stessa motorizzazione civile, i quali non poterono non confermare la giustezza degli addebiti mossi e riguardanti il sovraccarico oltre ogni limite di tollerabilità delle vetture, il precario stato di manutenzione e di igiene delle stesse, la mancanza di vetture di riserva, per cui molte corse non vengono effettuate nel caso frequente di guasti, l'interrogante chiede quali interventi intende esplicitare il ministro nei confronti dell'ispettorato di Catania il cui favoritismo verso la S.C.A.T. costituisce offesa per l'amministrazione comunale e reca danno a tutta la cittadinanza.

Inoltre, ed in particolare, l'interrogante chiede di sapere per quali motivi la superiore autorità non è intervenuta onde impedire l'abuso delle ore straordinarie imposte al personale della S.C.A.T., i cui autisti sono costretti a compiere 10 ore e più di guida di mezzi tanto pesanti in una città di intenso traffico, con uno sforzo fisico che supera ogni umana possibilità e che, in effetti è stato causa di numerosi incidenti con danno per la pubblica incolumità.

Questi ed altri motivi di carattere più tipicamente sindacale hanno inoltre creato una situazione di grave e continua tensione tra direzione della S.C.A.T. e personale dipendente, dannosa per la regolarità della gestione e per tutta la cittadinanza, cosa posta pure in risalto dai risultati cui è pervenuta la stessa commissione, ma ugualmente ignorata dall'ispettorato della motorizzazione.

Infine l'interrogante chiede di conoscere per quali motivi sono stati concessi alla S.C.A.T. una serie di periodici ed ingiustificati aumenti dei prezzi dei biglietti, abusivamente applicati, in quanto deliberati su richiesta uni-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1958

laterale della società dal Ministero dei trasporti previo parere dello stesso capo dell'ispettorato della motorizzazione civile, il cui sfacciato favoritismo nei confronti della S.C.A.T. non ha bisogno di ulteriori prove, senza che vi sia stato nemmeno l'assenso da parte della prefettura, poiché la questione non è stata sottoposta al preventivo esame del comitato provinciale dei prezzi.

D'altra parte gli aumenti dei prezzi dei biglietti furono attuati cogliendo di sorpresa amministrazione e cittadinanza proprio mentre, per colmo di ironia, la prefettura (che neppure fece in tempo ad esprimere il proprio punto di vista) chiedeva all'amministrazione comunale un parere, sia pure consultivo. Sotto questo profilo sembra necessario un intervento, oltre che per motivi di legalità, anche per salvaguardare il prestigio dello stesso prefetto di Catania.

Come conseguenza di ciò è avvenuto che il costo del biglietto filoviario, che nelle stesse ore e per percorsi analoghi è, per esempio, a Palermo di lire 30, a Rimini di lire 25 e a Roma, per percorsi superiori, di lire 25, a Catania è di lire 60.

Per terminare l'interrogante chiede che siano resi pubblici i bilanci e gli utili della gestione S.C.A.T., mentre conclude domandando se il ministro, per ovvi motivi, non ritiene incompatibile la permanenza a Catania dell'attuale capo dell'ispettorato della motorizzazione civile, ingegner Nencini. (31590).

RISPOSTA. — Nella lettera del 4 luglio 1957, n. 0877, rivolta alla società S.C.A.T., il sindaco di Catania ha contestato la presunta mancata effettuazione di alcune corse autofiloviarie nei giorni 6 e 14 giugno.

La sezione di Catania dell'ispettorato M.C.T.C. per la Sicilia ha invece accertato che le corse erano state regolarmente eseguite come dai fogli di corsa firmati dal personale viaggiante contenenti il resoconto dei biglietti venduti, ed in tali sensi ne ha dato comunicazione al comune con lettera del 26 luglio n. 5538, alla quale il sindaco non ha replicato.

Circa il superlavoro imposto al personale viaggiante, nel precisare che il regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2328, sui turni di servizio prevede l'effettuazione giornaliera di 8 ore di servizio con l'aggiunta di due ore di lavoro straordinario quando sia concordato fra le parti, si comunica che, dall'esame dei turni di servizio approvati dalla sezione di Catania risulta che il personale viaggiante effettua 8 ore di lavoro giornaliero e che solo in alcuni casi, per soddisfare esigenze di ser-

vizio particolari, effettua servizio straordinario, la cui durata non supera però i limiti indicati dalla legge.

Pertanto gli incidenti che hanno avuto occasione di verificarsi a Catania non sono da attribuire a superlavoro del personale viaggiante, ma esclusivamente alle note difficoltà di traffico di Catania dovute ad una circolazione di mezzi motorizzati sproporzionata alla limitata capacità della sua rete stradale.

Comunque, nel 1957 si è avuto un solo incidente mortale, nel quale aveva concorso la negligenza della persona lesa, la quale guidava ciclomotore sprovvisto di fanalino posteriore.

Circa il costo delle tariffe urbane, si rende noto che il recente aumento è stato consentito da questo Ministero, dopo accurata istruttoria, nella misura strettamente indispensabile per assicurare le entrate necessarie a fronteggiare i notevoli oneri finanziari derivati dalla necessità di adeguare, per quanto possibile, gli impianti fissi e mobili alle aumentate esigenze del traffico, alle quali è da attribuire l'esistenza di sovraccarichi e le lamentate deficienze del materiale rotabile; inconvenienti questi ultimi che dovrebbero venire meno con i previsti adeguamenti.

Il Ministro. ANGELINI.

MATTEOTTI GIANCARLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza che la scuola di avviamento di Minturno (Latina) da ben nove anni funziona in angusti, piccoli vani — dichiarati non igienici dall'ufficiale sanitario che li ha visitati in data 11 dicembre 1957 — e quali provvedimenti intenda adottare in proposito. (31966).

RISPOSTA. — Il comune di Minturno ha presentato, nell'esercizio finanziario in corso, domanda intesa ad ottenere, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, il contributo dello Stato nella spesa ritenuta necessaria alla costruzione di un edificio scolastico da destinare a scuola di avviamento.

Si assicura che tale domanda sarà esaminata, con la dovuta attenzione, d'intesa col Ministero dei lavori pubblici in sede di programmazione delle opere di edilizia scolastica da ammettere a contributo ai sensi della legge citata, compatibilmente, per altro, alle esigenze delle scuole dell'obbligo (elementari e di avviamento) che, com'è noto, hanno diritto di precedenza nella assegnazione dei contributi

Il Ministro: MORO.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1958

MICELI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Sui motivi che hanno portato al deplorabile attuale ritardo per il bando dei concorsi magistrali. (31583).

RISPOSTA. — Si premette che, secondo quanto stabilito dall'articolo 21 del regio decreto-legge 1° luglio 1933, n. 786, e dall'articolo 3 del decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1866, il concorso magistrale è normalmente biennale.

E difatti, dopo il periodo bellico e post-bellico e dopo il primo reclutamento del personale di ruolo delle scuole elementari con i concorsi speciali e generale e con quello del ruolo speciale transitorio, hanno avuto luogo, fino al 1954-55, ogni due anni, i concorsi normali, seguiti da quelli speciali per la prima copertura del ruolo in soprannumero previsti dall'articolo 7 della legge istitutiva del ruolo stesso 27 novembre 1954, n. 1170.

Per effetto dell'articolo 5 della citata legge n. 1170, che prevede l'immissione nei posti vacanti del ruolo ordinario dei maestri in soprannumero all'inizio di ogni anno scolastico, il reclutamento degli insegnanti, d'ora innanzi, si deve effettuare attraverso il ruolo soprannumerario, bandendo ogni due anni i concorsi per i posti vacanti di quest'ultimo ruolo, ai sensi della ripetuta legge 1170.

Ed a ciò si sarebbe provveduto, se non fosse intervenuta la legge 6 luglio 1956, n. 717, relativa al conferimento dei posti vacanti per effetto della legge sull'esodo volontario e di quelli del ruolo in soprannumero vacanti all'inizio degli anni scolastici 1956-57, 1957-58 e 1958-59 agli insegnanti delle graduatorie degli idonei del ruolo in soprannumero. Pertanto, fino al 1° ottobre 1958 i concorsi per posti di ruolo in soprannumero sono bloccati.

Il Ministro: MORO.

MICELI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Sul modo come la confederazione cooperativa italiana assolve al compito di assistenza e tutela delle cooperative. Risulta infatti che numerose sono le cooperative oggetto di inammissibili pressioni e ricatti politici che presuppongono la connivenza delle autorità e degli uffici governativi.

Esemplare in proposito è quanto il commissario straordinario dell'unione provinciale cooperative di Foggia, in data 5 agosto 1957, con protocollo 529, scrive al presidente della cooperativa « Aurora », via P. Toselli 30, Cernigliola: « Poiché codesta cooperativa... ha chiaramente dimostrato di non voler aderire in alcun modo alla nostra nobile (sic!) confe-

derazione, il consiglio di amministrazione di questa unione ha deliberato di cancellare dall'elenco delle proprie cooperative aderenti codesta cooperativa, e di questo provvedimento ne ha reso partecipe sia l'ispettorato del lavoro e sia la prefettura di Foggia, chiarendo nel contempo che i soci della cooperativa suddetta sono di ideologie politiche di estrema sinistra ».

L'interrogante chiede se il ministro non intenda intervenire nei modi più tempestivi ed efficaci contro una così smaccata offesa alla Costituzione, alle autorità citate, alle libertà dei cittadini e alle loro associazioni, ritenendo che il richiesto intervento debba essere pronto ed inequivocabile in considerazione del fatto che il firmatario della citata lettera, avvocato Ciro Delle Fave, è congiunto di un sottosegretario in carica, il quale della difesa e tutela della cooperazione dovrebbe essere particolarmente responsabile. (31699).

RISPOSTA. — Si deve definire come assolutamente destituita di fondamento l'affermazione contenuta nella interrogazione circa pretese connivenze delle autorità e degli uffici governativi i quali appoggerebbero pressioni e ricatti politici da parte della confederazione cooperativa italiana.

L'associazione in questione, infatti, come pure l'altra associazione riconosciuta, e cioè la lega nazionale delle cooperative, assolvono ai loro compiti di organizzazione, assistenza e tutela del movimento cooperativo con piena autonomia di indirizzi e di direttive, essendo le stesse sottoposte alla vigilanza di questo Ministero soltanto per quanto attiene all'osservanza del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, recante provvedimenti per la cooperazione, e delle successive norme modificative.

È, pertanto, ovvio che qualsiasi intervento di questa amministrazione in tutto quanto concerne la sfera di autonomia delle due associazioni in materia di organizzazione interna, propaganda, contributi associativi, ecc., non avrebbe base nella legge e susciterebbe, qualora in ipotesi venisse effettuato, giustificata reazione così da parte dell'una come dell'altra delle due associazioni in parola.

Il Ministro: GUI.

MICHELINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ritenga opportuno intervenire nei confronti del prefetto di Frosinone relativamente alla situazione determinatasi nel comune di Sgurgola.

In detto comune, infatti, per le dimissioni di assessori e consiglieri è venuto a mancare di fatto il numero legale per assicurare funzionalità all'amministrazione.

Il prefetto di Frosinone, nonostante tale situazione, non è ancora intervenuto per determinare una gestione commissariale, consentendo, oltretutto, le speculazioni dei social-comunisti, precedentemente estromessi dalla vita amministrativa di Sgurgola. (31596).

RISPOSTA. — Non sussistono, in atto, i presupposti di cui al paragrafo b) dell'articolo 8 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, per la rinnovazione anticipata del consiglio comunale di Sgurgola essendovi, tuttora, in carica 12 consiglieri su 20.

Le dimissioni rassegnate il 16 dicembre dello scorso anno 1957 da tre consiglieri della minoranza non sono, infatti, operanti non avendo ancora il consiglio comunale preso atto di esse.

Appena il consiglio avrà provveduto agli adempimenti di competenza, la situazione verrà esaminata dall'autorità di vigilanza per gli eventuali interventi, a norma di legge.

Si soggiunge, per altro, che in base all'ultimo comma del citato articolo 8 il sindaco e la giunta, ove in carica, hanno titolo a rimanervi fino alla nomina dei successori.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

MINASI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritiene eccessivamente gravosa per gli insegnanti e per gli insegnanti tecnico-pratici di ruolo speciale transitorio la trattenuta di lire 15-20 mila mensile per il recupero della somma di circa lire 100 mila per la circolare di questo ministero 10 agosto 1957, protocollo 39, relativa al decreto ministeriale che riconosce il servizio pre-ruolo, a tutti gli effetti economici, al predetto personale che, in forza del predetto provvedimento, venne assegnato al grado superiore a quello iniziale al 1° ottobre 1951. (29977).

RISPOSTA. — Il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1127, istitutivo dei ruoli speciali transitori per gli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione secondaria, stabiliva all'articolo 4 che, nella determinazione dei ruoli speciali transitori, doveva farsi riferimento allo stipendio iniziale del personale dei corrispondenti ruoli ordinari ed agli aumenti periodici previsti per il grado stesso e per il grado immediatamente superiore dalle disposizioni relative ai dipendenti civili delle amministrazioni dello Stato.

Inoltre, ai fini dell'applicazione del trattamento sopraindicato, lo stesso articolo 4 del decreto-legge n. 1127 del 1948 stabiliva che i servizi fuori ruolo erano computabili in aggiunta ai servizi prestati nel ruolo speciale.

Sta di fatto però che la ragioneria generale dello Stato, dettando, con circolare 16 maggio 1956, n. 121284, le norme per l'applicazione dei provvedimenti economici adottati per il personale statale in base alla legge-delega, segnalò che, nell'attribuzione del coefficiente ai professori e agli insegnanti tecnico-pratici dei ruoli speciali transitori, doveva farsi riferimento alla anzianità di ruolo speciale transitorio e non pure all'anzianità derivante dal precedente servizio non di ruolo.

Tali principi, per quanto chiaramente esposti con una circolare di questo ministero recante il n. 31 e la data del 21 maggio 1956 non furono, in molti casi, rettamente intesi, talché nell'attribuzione del coefficiente di retribuzione e dei relativi aumenti biennali molti uffici del Tesoro e capi d'istituto computarono, oltre ai servizi di ruolo speciale transitorio, anche i servizi fuori ruolo.

Ne è derivata, come è facile comprendere, una situazione irregolare, a seguito della quale molti professori hanno percepito dal 1° luglio 1956 stipendi superiori al dovuto.

Ovviamente questo ministero, dopo avere effettuato il controllo dei prospetti compilati dalle scuole ed aver constatato gli errori cui aveva dato luogo la prima applicazione dell'articolo 21 del decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 19, ribadì, con circolare 10 agosto 1957, n. 39, le disposizioni sopra accennate, invitando i provveditori agli studi a verificare le singole posizioni del dipendente personale e a richiamare sugli eventuali errori l'attenzione degli uffici provinciali del tesoro per i conguagli e i recuperi che si rendessero necessari.

In sostanza, attualmente molti professori sono costretti a regolarizzare la propria posizione amministrativa restituendo all'erario le somme percepite a titolo di stipendio, dopo il 1° luglio 1956, in misura superiore a quella spettante. Il debito, com'è ovvio, varia da caso a caso, e variano nella stessa misura le trattenute che gli uffici provinciali del tesoro hanno disposto sui singoli stipendi, per i recuperi.

Si deve, tuttavia, aggiungere che la questione non può considerarsi definitiva, poiché questo ministero ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'interpretazione dell'articolo 9 della legge 12 agosto 1957, n. 799, ai sensi della quale, nel calcolo dell'anzianità di servizio richiesta dal secondo comma dell'ar-

articolo 21 del decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 19 per il passaggio al coefficiente superiore, il servizio prestato nel ruolo speciale transitorio è da computarsi in aggiunta al servizio non di ruolo nei modi previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 7 maggio 1954, n. 1127.

Evidentemente, se la norma citata potrà trovare applicazione nei confronti di tutto il personale insegnante e insegnante tecnico-pratico dei ruoli speciali transitori, la situazione debitoria di ciascuno di essi verrà automaticamente sanata.

Il Ministro: MORO.

MINASI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se intende revocare il trasferimento del sottocapo stazione delle ferrovie dello Stato Cosentino Filippo dalla stazione di Palmi Calabro a quella di Pellaro di Reggio Calabria al fine d'impedire che il trasferimento possa colpire una parte politica, contro l'interesse dell'amministrazione ferroviaria ed al solo scopo di indebolire l'opposizione consigliare di Palmi Calabro, composta di 14 consiglieri su 30, ponendo un suo membro nella impossibilità di poter esercitare il mandato consigliare.

Esaminato il caso si rileverà il segnalato scopo del trasferimento. (31948).

RISPOSTA. — Dovendosi coprire un posto resosi vacante alla stazione di Reggio Calabria Pellaro, è stato disposto il trasloco colà, con alloggio dell'amministrazione, del sottocapo Cosentino Filippo, il quale in precedenza aveva manifestato il desiderio di avvicinarsi alla famiglia paterna dimorante a Reggio Calabria.

Il Ministro: ANGELINI.

MUSOLINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste e al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se sia a loro conoscenza lo stato fallimentare amministrativo dei consorzi raggruppati di bonifica della provincia di Reggio Calabria: stato fallimentare che minaccia di troncarsi la vita di un ente che ha svolto in passato e tuttora svolge opera beneficatrice di grande importanza per la vita economica di quella provincia.

Lo stato fallimentare è dovuto al fatto che la Cassa per il Mezzogiorno ha continuamente ritardato l'esame e l'approvazione dei progetti redatti da quegli uffici tecnici debitamente attrezzati e perciò costosi, nonché al provvedimento deprecato di disporre gli appalti ad imprese private facendo prevalere così l'inte-

resse individuale su quello collettivo e togliendo la possibilità ai consorzi dell'esecuzione dei lavori in economia.

Nel passato i predetti consorzi raggruppati hanno mantenuto una posizione economica efficiente allo scopo per cui erano stati costituiti, mentre oggi se ne paventa lo scioglimento per carenza di mezzi.

Se di fronte a questa situazione fallimentare non ritengono, nell'ambito della rispettiva competenza, di intervenire per sanare la situazione denunciata, nell'interesse della provincia suddetta e dell'agricoltura delle zone interessate. (30325).

RISPOSTA. — Non debesi affatto lamentare uno « stato fallimentare amministrativo nei consorzi raggruppati di bonifica della provincia di Reggio Calabria », bensì, e limitatamente ai mesi scorsi, un contingente sfasamento fra le esigenze per spese amministrative, studio e gestione e la liquidazione delle quote spese generali graduata allo stato di esecuzione delle opere. Circostanza questa facilmente superata mediante l'apertura di un conto corrente con la cassa di risparmio della Calabria, concessionaria del servizio esattoriale e tesoreria.

Si ritiene, comunque, che alla Cassa per il Mezzogiorno non possa farsi alcun addebito per eventuali difficoltà amministrative dei consorzi. A parte il fatto che l'organizzazione minima di base di qualsiasi consorzio di bonifica non può basarsi sull'apporto derivante dalle spese generali delle opere pubbliche di bonifica, è tuttavia da rilevare come indubbiamente la realizzazione di un ampio programma sui fondi del « piano di opere straordinarie per il Mezzogiorno » abbia consentito un notevole impulso alla vita del consorzio. Da tempo, infatti, cioè dalla fine del 1955, la Cassa ha precisato in modo impegnativo i termini del programma dodecennale che si esprime nella cifra di 1.800 milioni per il comprensorio della Piana di Rosarno, 450 milioni per quello dell'Amendolea, 1.950 milioni per quello di Caulonia, 800 milioni per il comprensorio del Careri e, pertanto, per un complesso di opere per lire 5 mila milioni.

La realizzazione di tale programma è proceduta regolarmente, d'intesa col consorzio, e le concessioni assentite (che raggiungevano al 30 novembre 1957 la somma di lire 2.338 milioni) hanno mantenuto il ritmo annuale derivante da una distribuzione regolare del programma nel dodicennio.

Ancora più importanti risultano naturalmente i programmi interessanti i consorzi in

questione in dipendenza dell'applicazione della legge speciale per la Calabria 26 novembre 1955, n. 1177. In attuazione della detta legge dalla Cassa sono state già programmate opere di competenza dei ripetuti consorzi raggruppati per un importo di lire 3.900 milioni da realizzarsi entro il 30 giugno 1958. È già in corso la predisposizione del programma 1958-1959 da sottoporre al giudizio dei competenti organi deliberativi.

Del tutto priva di fondamento è l'asserzione che la Cassa per il Mezzogiorno abbia « continuamente ritardato l'esame e l'approvazione dei progetti » redatti dai consorzi in questione. Infatti, i progetti della Calabria formano oggetto di una particolare cura per la più sollecita possibile istruttoria. È certo che soprattutto le difficoltà dell'ambiente e in parte anche la insufficienza di talune progettazioni costringono a revisioni e rifacimenti dei progetti con relativo ritardo nelle concessioni. L'esecuzione dei lavori a mezzo di appalti, piuttosto che nella forma « in economia », da parte dei consorzi rientra in una linea generale di corretta amministrazione cui la Cassa si attiene sistematicamente; senza, per altro, escludere eccezioni ove esse si presentino opportune per particolari esigenze tecnico-amministrative, come nel caso di lavori diffusi di rimboscimento, ecc., da parte del corpo forestale dello Stato.

È, inoltre, da rilevare che proprio allo scopo di evitare ai consorzi le difficoltà e le anticipazioni inerenti all'intensa attività cui sono chiamati in tema di progettazione, il consiglio di amministrazione della Cassa non ha mancato — anche per i consorzi raggruppati di Reggio Calabria, come per quelli di altre zone — di autorizzare apposite anticipazioni. In particolare, è stato effettuato un anticipo di 31,6 milioni ai consorzi di Reggio Calabria; tale cifra, corrispondente agli oneri di progettazione annuale cui sono chiamati i consorzi stessi, non viene, per altro, dalla Cassa recuperata alla fine di ogni anno in sede di concessione, ma viene lasciata a disposizione dei consorzi stessi sotto forma di fondo di rotazione per gli oneri di progettazione relativi all'anno successivo, per essere recuperata soltanto alla fine dei relativi programmi di intervento.

Circa il rilievo relativo alla esecuzione dei lavori in appalto, anziché in amministrazione diretta, si fa osservare che tale sistema, seguito dalla maggior parte dei consorzi, giusta le vigenti disposizioni legislative, rende possibile di realizzare, sul costo dei lavori, notevoli economie conseguibili con i ribassi d'asta

che le imprese appaltatrici possono offrire per la particolare attrezzatura e specializzazione di cui dispongono, economie che si traducono in ulteriori lavori.

Si fa presente, infine, che allo scopo di superare la particolare situazione lamentata, con decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1957, è stata disposta la fusione di alcuni consorzi in unico ente, denominato « consorzio di bonifica del versante calabro-jonico meridionale », il quale va a far parte dell'esistente raggruppamento di Reggio Calabria.

Con l'accentramento dei servizi derivante da tale fusione, si potrà conseguire una riduzione delle spese generali, il che contribuirà, sia pure gradualmente, a migliorare la situazione.

Il Ministro della Cassa per il Mezzogiorno: CAMPILLI.

NAPOLITANO GIORGIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quando, a seguito delle dimissioni dalla carica di 10 consiglieri del comune di Marzano Appio, avvenute il 23 giugno 1957, saranno indetti i comizi elettorali, dovendosi, in virtù dell'articolo 8 della legge 5 aprile 1951, n. 203, procedere alla rinnovazione integrale del consiglio. (31078).

RISPOSTA. — Per evitare che la preparazione tecnica e lo svolgimento delle elezioni amministrative interferiscano con le predisposizioni relative alle prossime consultazioni politiche, il prefetto di Caserta prevede di poter convocare i comizi per la rinnovazione del consiglio comunale di Marzano Appio subito dopo le elezioni politiche.

Il Sottosegretario di Stato SALIZZONI.

NICOLETTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se le autorità militari americane abbiano restituito la documentazione sanitaria riguardante i prigionieri di guerra; per conoscere presso quale ente si trovino attualmente i documenti sanitari riguardanti l'ex prigioniero Epis Antonio di Santo, della classe 1915, del distretto militare di Brescia, il quale fu ricoverato all'ospedale militare di Detroit Fort' Wayne. (31489).

RISPOSTA. — I documenti sanitari riguardanti gli ex prigionieri di guerra in mano statunitense sono custoditi da questa amministrazione. Nessuna documentazione sanitaria risulta, tuttavia, esistere che si riferisca all'ex prigioniero Epis Antonio.

Il Sottosegretario di Stato: BOSCO.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1958

NICOLETTO. — *Al Ministro della difesa.*
— Per sapere se sia stata concessa la medaglia d'argento al soldato Ardesi Narciso fu Battista. Nel caso non sia stata ancora concessa, quali difficoltà ostino. (31491).

RISPOSTA. — Agli atti di questa amministrazione non risulta esistere alcun precedente relativo a proposta di concessione o a concessione di decorazione al valor militare a favore del soldato Ardesi Narciso.

Il Sottosegretario di Stato. Bosco.

NICOLETTO. — *Al Ministro della difesa.*
— Per conoscere se le autorità militari americane abbiano restituito la documentazione sanitaria riguardante i prigionieri di guerra italiani; per conoscere presso quale ente si trovi attualmente la documentazione sanitaria riguardante l'ex prigioniero Ambrosino Francesco di Italo, della classe 1918, del distretto militare di Brescia, il quale fu ricoverato nel 1943-44 a Pine Camp, New York (U.S.A.). (31494).

RISPOSTA. — I documenti sanitari riguardanti gli ex prigionieri di guerra in mano statunitense sono custoditi da questa amministrazione, che ha acquisito agli atti anche la documentazione sanitaria relativa all'ex prigioniero Ambrosini Francesco.

Il Sottosegretario di Stato: Bosco.

ORTONA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali ulteriori provvedimenti intende prendere affinché venga rispettato il disposto dell'articolo 14 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 297. (31710).

RISPOSTA. — Con circolare 27 aprile 1956, n. 15100/9, questo ministero ha già richiamato l'attenzione dei prefetti sull'esigenza che le giunte provinciali amministrative emettano i provvedimenti di loro competenza nel termine massimo di due mesi, prescritto dall'articolo 14 del regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

PIERACCINI. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quale azione abbiano svolto gli organi di vigilanza dei due ministeri in seno al consiglio di amministrazione dell'I.N.A. per far cessare la sistematica violazione delle norme di legge e dei contratti di lavoro nei confronti del personale dell'I.N.A.,

tanto da risultare attualmente pendenti presso la magistratura numerosi giudizi promossi da oltre mille dipendenti, costretti alle vie legali per chiedere il pagamento dei trienni maturati ed in merito ai quali già ebbe a pronunciarsi la suprema corte di cassazione, con la sentenza del 10 luglio 1956, che ancora l'I.N.A. non ha ritenuto di applicare a tutti quanti trovansi nelle condizioni di fatto e di diritto previste in tale assunto dalla suprema corte. Ciò in dispregio anche all'intervento del ministro Cortese, come appare dalla risposta da questi fornita in data 6 febbraio 1957 alla interrogazione n. 22637.

L'interrogante chiede inoltre se risponde a verità che su proposta del nuovo direttore generale dell'I.N.A. sia in corso la immissione nei ruoli dell'ente, con il grado di vice direttore generale, del segretario privato del presidente, fatto che confermerebbe le irregolarità già più volte denunciate al Parlamento, alcune delle quali, data la natura, costituiscono reato perseguibile dall'autorità giudiziaria (vedi interpellanza n. 536).

In caso affermativo, di conoscere il trattamento economico, previdenziale e di liquidazione che verrebbe riservato a favore dello stesso, dato che occorre evitare ad ogni modo un onere ingiustificato per una azienda di Stato e la lesione di legittime attese di promozione al grado di vice direttore generale dei funzionari già da tanti anni regolarmente nei ruoli dell'istituto. (31592).

RISPOSTA. — In relazione alla sopra trascritta interrogazione — alla quale si risponde anche per conto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale — in ordine alle vertenze in corso tra l'I.N.A. e il proprio personale, si fa presente quanto segue.

La vertenza sulle spettanze per lavoro straordinario, attualmente presso la suprema corte di cassazione, riflette una azione promossa, soltanto dopo alcuni anni, da un gruppo di lavoratori contro l'accordo economico del 23 aprile 1948, stipulato dalla federazione italiana dei lavoratori dell'assicurazione rappresentante tutti i lavoratori del settore, accordo in base al quale fu convenuta l'applicazione di particolari criteri per la determinazione del compenso da attribuirsi per lavoro straordinario.

Circa la questione del riconoscimento dei trienni maturati ed in merito ai quali già ebbe a pronunciarsi la suprema corte di cassazione con sentenza del 10 luglio 1956, si fa presente che i dipendenti a favore dei quali venne emessa detta sentenza sono stati tutti da tem-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1958

po completamente soddisfatti delle loro spetanze.

Domande analoghe avanzate da altri dipendenti non hanno potuto trovare immediato accoglimento in relazione al giudicato di cui sopra è cenno, in quanto con esse è stata formulata anche altra richiesta su questione che in sede di applicazione del contratto collettivo del 1941 (articolo 13, quarto comma) ha sempre avuto una costante diversa soluzione, e che non ha formato oggetto del predetto giudicato della suprema corte.

Circa la nomina, si comunica che, con delibera del 7 febbraio 1958, il consiglio di amministrazione dell'istituto ha proceduto alla nomina del dottor Mario Suzzi a vice direttore dell'ente, giustificandola con l'inidoneità degli aventi diritto tra i dipendenti dell'istituto.

Si fa presente, comunque, che provvedimenti del genere rientrano nei poteri discrezionali dell'istituto, conformemente alle norme contenute nella legge istitutiva e nello statuto organico dell'ente.

Il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio: MICHELI.

PRETI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se non ritiene opportuno prospettare agli istituti di credito dipendenti dall'I.R.I. la necessità di adeguare le vecchie pensioni al costo della vita, come hanno cercato di fare lo Stato, l'I.N.P.S. e in genere tutti gli enti. (28330).

RISPOSTA. — La Banca commerciale italiana ed il Credito italiano hanno provveduto a praticare un proprio sistema di previdenza aziendale dal luglio 1947, in epoca in cui vigeva un regime di sospensiva dall'obbligo delle assicurazioni sociali presso l'I.N.P.S., conseguente ad una domanda di esonero presentata fin dal 1939. Tale sistema garantiva trattamenti di pensione (od aumenti di quelli da tempo in atto), i quali tenevano conto della intervenuta svalutazione monetaria e risultavano, in conseguenza, di gran lunga più favorevoli dei trattamenti riservati dall'I.N.P.S. ai propri pensionati. Difatti, detto istituto ha provveduto soltanto nel 1952 ad una rivalutazione delle pensioni anteguerra, la quale ha raggiunto, comunque, un livello generalmente inferiore a quello del trattamento praticato dal sistema di previdenza aziendale.

Risulta quindi evidente che quest'ultimo sistema, essendosi sostituito ai trattamenti I.N.P.S., aveva già provveduto, con cinque anni di anticipo ed in misura superiore, all'adeguamento delle pensioni: con la con-

seguenza che mancò nel 1952 ogni esigenza di nuova rivalutazione.

Successivamente, quando avvenne la reelezione della predetta domanda di esonero dall'obbligo delle assicurazioni sociali presso l'I.N.P.S., furono passati a quest'ultimo, con effetto retroattivo, tutti gli iscritti al sistema di previdenza aziendale, in servizio o pensionati.

Detto sistema ha adesso perduto la funzione sostitutiva dell'assicurazione di legge; ma è rimasto in vigore quale trattamento integrativo ed aggiuntivo delle pensioni erogate dall'I.N.P.S., nonostante l'assorbimento, da parte dello stesso istituto, della quasi totalità dei contributi, che in precedenza affluivano al fondo di previdenza aziendale. Anzi, mediante l'accrescimento dell'onere contributivo a carico dell'azienda, i nuovi trattamenti aziendali sono stati fissati in misura tale da comportare un ulteriore notevole miglioramento alle condizioni godute dai pensionati, tenendo anche conto, naturalmente, dei trattamenti che essi ora percepiscono dall'I.N.P.S. e che, in precedenza, erano compresi nelle prestazioni del sistema di previdenza aziendale.

Per quanto riguarda il Banco di Roma, anche quest'ultimo ha praticato, anteriormente al 1952, un sistema di previdenza aziendale identico a quello delle altre banche e, pertanto, anche esso ha anticipato la rivalutazione.

Comunque, il Banco di Roma ha elaborato già da qualche tempo un organico progetto di trattamento aziendale, analogo a quello delle due banche predette: peraltro, tale progetto non potrà essere posto in atto fino a quando non saranno definite talune questioni tuttora pendenti con l'I.N.P.S.

Il Ministro Bo.

PRETI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere quanto percepisca annualmente e globalmente l'avvocato Pietro Ricci, presidente dell'associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, con particolare riferimento al 1956, e per sapere altresì se risponde a verità che egli avrebbe assunto, con ottimo stipendio, all'A.N.M.I.G. il signor Aldo Villani, che non sarebbe né mutilato né invalido di guerra, contro tutte le tradizioni dell'associazione. (31139).

RISPOSTA. — L'avvocato Pietro Ricci, nella sua qualità di presidente dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, percepisce, oltre alle diarie ed al rimborso di spese,

una indennità di rappresentanza di lire 120 mila mensili nette, attribuitagli dal comitato centrale dell'associazione con deliberazione 12 aprile 1954, ai sensi dell'articolo 22 lettera g) dello statuto.

La stessa indennità l'avvocato Ricci ha percepito anche nel 1956.

Al riguardo si fa presente che la citata norma statutaria devolve, come noto, alla esclusiva competenza del comitato centrale « la determinazione dei casi in cui possono attribuirsi ai dirigenti centrali e periferici indennità di rappresentanza, diarie e rimborsi forfettari di spese e la fissazione del relativo ammontare ».

Si soggiunge che, essendosi determinata la necessità contingente di assumere in via provvisoria per gli uffici di segreteria un funzionario con particolare esperienza specifica, la associazione anzidetta ha scelto, allo scopo, il dottor Aldo Villani, che già per molti anni aveva svolto analoghe mansioni presso la similare Associazione nazionale combattenti e reduci. Al dottor Villani è stato assegnato un compenso forfettario di lire 90 mila mensili lorde.

In merito alla sopradetta assunzione si comunica che non è nelle tradizioni dell'associazione assumere il personale maschile esclusivamente tra i mutilati ed invalidi di guerra. Infatti, pur essendo la grande maggioranza di detto personale, tanto nel passato quanto attualmente, costituita da mutilati ed invalidi di guerra, in ogni epoca sono stati assunti, specie nel personale avventizio, anche elementi sformiti di tale requisito.

Il Sottosegretario di Stato: SPALLINO.

PRETI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritiene opportuno elevare a sei ore il limite di tempo concesso, per le prove scritte, ai partecipanti ai concorsi di lingue, analogamente a quanto è stabilito per le altre categorie di candidati. (31926).

RISPOSTA. — La durata delle prove scritte di lingue estere nei concorsi esami di Stato, indetti con decreti ministeriali 8 febbraio e 26 agosto 1957, è stabilita in ore 4 secondo i vigenti programmi pubblicati in allegato ai bandi sopracitati; non è ormai possibile, a termini scaduti e nell'imminenza delle prove d'esame, iniziare la complessa procedura per una eventuale rettifica dei programmi stessi.

D'altra parte, i programmi annessi al nuovo regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio

professionale dell'insegnamento medio, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 28 ottobre 1957, redatti da una commissione di cui hanno fatto parte tecnici competenti, e sui quali è stato sentito anche il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, hanno, per le prove di versione, portato il tempo a 5 ore.

Si assicura, comunque, che le commissioni giudicatrici, sia nella formulazione dei termini che nella valutazione degli elaborati, tengono debito conto del tempo messo a disposizione dei concorrenti.

Il Ministro: MORO.

RICCA. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se non ritengano di intervenire presso la società nazionale metanodotti al fine di evitare che la stessa, al momento della scadenza dei contratti di fornitura del metano, abbia ad imporre ai comuni interessati condizioni tariffarie che, se accettate, porterebbero ad un aumento del prezzo del metano al consumo.

Risulta infatti all'interrogante che la S.N.A.M. svolga pressione, presso i comuni i cui contratti di erogazione del gas metano debbono essere rinnovati, perché si giunga alla riduzione degli sconti tariffari, che in precedenza risultavano del 17 per cento, scendendo ad una quota del 9-10 per cento per alcuni comuni, mentre per altri non si vorrebbe accordare sconto alcuno.

Tale stato di cose, contrario alle norme fissate dal comitato interministeriale dei prezzi, dovrebbe portare, se mai, ad una trattativa che, sotto l'egida dei comitati provinciali dei prezzi presieduti dal prefetto in ogni singola provincia, permetta di giungere al rinnovo dei contratti di fornitura di gas metano a tutti i comuni escludendo qualsiasi norma o aumento tariffari che porti all'aumento del costo del gas al consumatore. (31214).

RISPOSTA. — 1°) Il prezzo di vendita del metano, dal produttore ai vari settori di consumo, non è attualmente soggetto al controllo della disciplina amministrativa dei prezzi ed è stabilito direttamente dalla A.G.I.P.-S.N.A.M.;

2°) sono, invece, soggette alla disciplina dei prezzi le tariffe praticate dalle aziende che distribuiscono metano per usi civili;

3°) nei riguardi delle predette tariffe, l'orientamento del comitato interministeriale dei prezzi è stato ed è tuttora diretto ad evi-

tare cause di aumenti, come risulta dall'ultimo provvedimento n. 631 del 19 febbraio 1957, con il quale, nel consentire maggiorazioni temporanee per il quadrimestre marzo-giugno 1957 alle tariffe applicate dalle officine gas, sono state escluse dalle maggiorazioni stesse quelle officine che impiegano metano oltre il 79 per cento in rapporto alle calorie erogate;

4°) ciò stante la segreteria generale del comitato interministeriale dei prezzi, a seguito di segnalazioni pervenute dai comitati provinciali dei prezzi di Cremona e di Milano e dalla federazione nazionale delle aziende municipalizzate gas circa l'aumento del prezzo del metano disposto dalla S.N.A.M. in occasione dei rinnovi dei contratti attraverso la riduzione degli sconti precedentemente accordati, è intervenuta presso l'A.G.I.P.-S.N.A.M. prospettando la necessità di riesaminare le proprie decisioni al fine di non rendere necessario l'aumento delle tariffe in vigore per un servizio essenziale, procedendo a tale scopo ad opportuni accordi con le aziende interessate e i comitati provinciali dei prezzi delle rispettive giurisdizioni;

5°) le stesse istruzioni sono state confermate ai prefetti presidenti del C.I.P. di Cremona e di Milano, facendo presente che in ogni caso le eventuali variazioni di tariffe stabilite per gli usi civili devono essere precedentemente vagliate ed approvate dal C.I.P.,

6°) in base ai rapporti finora pervenuti dal C.I.P. di Cremona e Milano e dalla S.N.A.M. risulterebbe che, mentre in alcuni casi è stato raggiunto un accordo conforme alle direttive sopra citate, in altri, come per i comuni di Soresine e Pizzighettone, la questione è tuttora in corso,

7°) la segreteria generale del C.I.P. proseguirà nell'azione intrapresa nei termini sopra enunciati.

Il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio: MICHELI.

ROBERTI E ROMUALDI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se è vero che erano stati stanziati in bilancio 500 milioni per l'ampliamento ed il potenziamento dell'aeroporto civile di Stagno (Livorno) e che successivamente detta somma è stata stornata ad altri capitoli di bilancio.

In caso affermativo si desidera conoscere per quali motivi è avvenuto lo storno.

Per conoscere inoltre se risponda a verità che per l'aeroporto civile di Portoferraio (Isola d'Elba), che doveva essere collegato con

quello di Sagno (Livorno), sarebbe stata spesa la somma di 100 milioni e l'opera sarebbe abbandonata quando già era virtualmente terminata e occorreva soltanto rifinire la pista di atterraggio con modestissima spesa.

Infine, per sapere se sia vero che le opere suddette sarebbero state interrotte per dar luogo alla costruzione di un aeroporto nella città di Genova, per il quale si sarebbe stanziata una spesa di molti miliardi. (31283).

RISPOSTA. — Non è mai stata stanziata una somma di lire 500 milioni per l'aeroporto di Stagno, ma è stato soltanto elaborato un progetto per un nuovo impianto con una spesa prevista, per un primo stadio di opere, dell'ammontare di lire 700 milioni. Il progetto è stato accantonato sia per la deficitaria disponibilità di fondi avuto riguardo a lavori molto più urgenti ed importanti, sia soprattutto per la considerazione degli enti aeronautici che l'impianto non era necessario per la interferenza della circolazione con la vicina base aeronautica di Pisa, ritenuta sufficiente in rapporto alle richieste in atto del traffico internazionale, attesa la esistenza della suddetta base di Pisa, dell'aeroporto di Ciampino e dei costruendi aeroporti di Fiumicino e Genova.

Per la costruzione dell'aeroporto di Portoferraio non è stato fatto mai uno specifico finanziamento: occorrerebbe una spesa di lire 50 milioni, in atto non disponibili, e comunque esso non potrà avere per l'orografia della zona che carattere molto modesto per un limitato turismo interno.

Qualche realizzazione è stata fatta a mezzo di cantiere di lavoro, con mezzi e personale dell'aeronautica.

I problemi concernenti il nuovo aeroporto civile di Genova e quelli di Livorno e Portoferraio non sono mai stati tra loro interdipendenti, avendo una ben diversa importanza ed impostazione. L'aeroporto di Genova è stato previsto da tempo come uno dei nodi della rete aeroportuale civile italiana, ed è stato pagato per il 50 per cento dagli enti locali ed il residuo 50 per cento mediante contributo statale a lungo periodo di ammortamento deliberato con legge n. 156 del 16 maggio 1954.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

ROMUALDI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere le ragioni che non hanno ancora permesso di rinforzare, con adeguate opere, il ponte della Mattinara o della Valle dell'Inferno sulla ferrovia Roma-Viterbo, le

cui paurose vibrazioni al passaggio dei treni, in costante preoccupante aumento, destano nei viaggiatori gravi e giustificati timori. (31828).

RISPOSTA. — Le vibrazioni che si avvertono al passaggio dei treni sul viadotto della valle dell'Inferno della linea Roma-Viterbo sono dovute alla inflessione elastica delle travi in ferro che sono poste in opera al disotto del binario, su quattro luci, allo scopo di scaricare i corrispondenti volti in muratura dei quali i due centrali hanno subito lesioni per un cedimento della pila comune, dovuto all'imbibizione del terreno di fondazione di acque filtranti da una vicina fogna cittadina.

Le riparazioni che, date le caratteristiche dell'opera, sono molto costose, verranno eseguite non appena si avrà la sicurezza della raggiunta stabilità del terreno di fondazione.

Il provvedimento che è stato adottato ha intanto lo scopo di garantire la circolazione dei treni, e quindi non vi è motivo di preoccupazione da parte dei viaggiatori.

Ad ogni modo l'opera d'arte viene tenuta in continua osservazione.

Il Ministro: ANGELINI.

SANSONE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se l'officina di Pietrarsa (Napoli) sarà mantenuta in efficienza o se la si vuole sopprimere, come si ventila. In tal caso si chiede che venga considerato che il sopprimere un'officina come quella di Pietrarsa (di antica tradizione e sita in una zona depressa) è opera non politicamente e socialmente giusta. Ciò premesso, l'interrogante si attende assicurazioni sul mantenimento dell'officina stessa. (3707, già orale).

RISPOSTA. — È destituita di fondamento la notizia secondo la quale l'officina locomotive di Pietrarsa sarebbe prossima alla smobilitazione. Essa sarà, invece, utilizzata nel modo migliore affinché le attuali maestranze possano essere mantenute attive.

Le prospettive di lavoro e lo sviluppo dell'officina saranno in relazione ai risultati dello studio di ordine generale, attualmente in corso, circa la situazione delle officine ferroviarie per la riparazione delle locomotive a vapore, nel quadro dell'ammodernamento e del progressivo miglioramento dei mezzi di trazione delle ferrovie dello Stato.

Il Ministro: ANGELINI.

SCALIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se, sentito al riguardo il Ministro dei trasporti, non ritenga

opportuno concedere congrue riduzioni sulle tariffe attualmente in vigore sulle ferrovie dello Stato ai viaggiatori che si recano in Sicilia, allo scopo di incrementare il naturale flusso di traffico turistico verso quella regione.

L'interrogante chiede, in particolare, al Presidente del Consiglio di conoscere se non creda necessario ripristinare le notevoli facilitazioni tariffarie che, dal 1928 al 1942, erano concesse a favore dei viaggiatori diretti in Sicilia, forniti della speciale tessera « Primavera siciliana », per i vari periodi dell'anno solare. (31348).

RISPOSTA. — Attualmente in favore dei turisti stranieri che si recano in Sicilia nel periodo dal 1° gennaio al 31 maggio già vigono particolari riduzioni di tariffa.

Nell'anteguerra erano ammessi alle riduzioni anche i viaggiatori italiani e per tutta la durata dell'anno solare.

Nel dopoguerra tale riduzione non ha potuto essere mantenuta, sia per il gravissimo onere che essa rappresenterebbe per il bilancio, sia per il principio giuridico dell'obbligo della parità di trattamento, in base al quale non sarebbe possibile accordare riduzioni a favore di date regioni senza creare nel contempo un diritto a richiedere lo stesso trattamento da parte di altre regioni altrettanto bisognose e decentrate.

Ne deriverebbe una estensione notevolissima delle tariffe ridotte con conseguente rilevante abbassamento del livello medio tariffario e contrazione di entrate valutabile a miliardi.

Il Ministro dei trasporti: ANGELINI.

SCARPA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quando potrà essere risolta la pratica di pensione di guerra di Berretta Oreste di Prospero, della classe 1914.

Al riguardo si fa notare che il Ministero del tesoro ha respinto la pratica Berretta con decreto n. 1218377 del 25 gennaio 1952, giudicando l'infermità « non dipendente da causa di guerra ».

Poiché il Ministero del tesoro ha deliberato recentemente di ammettere a riesame le pratiche risolte negativamente per supposta non dipendenza da causa di servizio, al fine di facilitare il compito della Corte dei conti, il Berretta ha inoltrato domanda di riesame direttamente al ministro.

Avuto presente che dopo l'emissione del decreto negativo lo stesso primario dell'ospedale di Novara, professore Capuani, ha dichiarato che il Berretta era infermo fin dall'im-

mediato dopo guerra, che sono state prodotte dichiarazioni analoghe di compagni di prigionia, fra cui un ex carabiniere, e considerato infine che la pratica dura da molti anni, l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti il Ministero intende adottare per assicurare una urgente soluzione della pratica. (31096).

RISPOSTA. — La pratica del sopra nominato è stata trasmessa alla procura generale presso la Corte dei conti il 4 dicembre 1952, per l'esame del ricorso prodotto dall'interessato avverso il decreto ministeriale n. 1218377 del 20 marzo 1952, negativo per non dipendenza da causa di servizio di guerra dell'infermità riscontrata in sede di visita collegiale.

La domanda di riesame che, secondo quanto riferito nell'interrogazione, sarebbe stata prodotta dall'interessato, non risulta pervenuta.

Il Sottosegretario di Stato: MAXIA.

SCARPA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quando potrà essere riesaminata la pratica di pensione di guerra di Apostolo Carolina, madre del caduto militare Garzolini Andrea.

L'interrogante rileva come l'interessata abbia chiesto tale riesame in base alla legge 26 luglio 1957, n. 616. (31129).

RISPOSTA. — Non risulta agli atti alcuna domanda della sopra nominata per il riesame della sua pratica ai sensi della legge 26 luglio 1957, n. 616.

È necessario che l'interessata precisi gli estremi di trasmissione o provveda a rinnovare l'istanza.

Il Sottosegretario di Stato: MAXIA.

SCARPA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quando potrà essere risolta la pratica di pensione di guerra di Belletti Mario di Francesco nato il 25 marzo 1915, residente a Galliate (Novara). (31131).

RISPOSTA. — Per la definizione della pratica del sopra nominato si è in attesa che il distretto militare di Novara trasmetta copia dello stato di servizio più volte richiesto e recentemente sollecitato.

Il Sottosegretario di Stato: MAXIA.

SENSI. — *Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per conoscere se abbiano avuto notizia del grave incendio che ha distrutto recentemente la sede del comune e

delle scuole elementari di Roseto Capo Spulico, in provincia di Cosenza. (Sono andati distrutti anche i mobili e tutto quanto altro vi era).

E per conoscere altresì se non credano intervenire con un congruo contributo per ripristini, attese le condizioni miserrime di quel comune. (31031).

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 31029, del deputato Antonozzi, pubblicata a pagina IV).

SPADAZZI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non intenda promuovere alla categoria di « ufficio principale » l'ufficio telegrafico e postale della città di Melfi (Potenza).

L'interrogante fa notare che Melfi è sede di parecchi uffici circondariali, sede di studi con residenza di molti giovani nel periodo scolastico, sede di attività sportive di rilievo interregionale e di vita civile e commerciale che richiedono la presenza delle comunicazioni telegrafiche e telefoniche anche nei giorni festivi, e che sta per esservi inaugurato un nuovo edificio per i servizi postelegrafonici, il che renderebbe più agevole l'esplicare il servizio proprio di un « ufficio principale », quale è richiesto dalle molteplici esigenze locali. (27563).

RISPOSTA. — Dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sul nuovo ordinamento degli uffici già denominati ricevitorie postelegrafoniche, non è più necessario operare trasformazioni del genere, dato che gli uffici locali hanno assunto una struttura analoga a quella degli uffici principali e che, di conseguenza, l'amministrazione può ora direttamente adottare, per gli uffici stessi, tutti quei provvedimenti che risultano atti a migliorare in maniera adeguata la funzionalità dei servizi.

In particolare l'amministrazione ha già risolto per la sede di Melfi un problema di importanza basilare, quello cioè della costruzione di un apposito edificio per sistemarvi adeguatamente i servizi postali e telegrafici.

Circa la possibilità di effettuare comunicazioni telegrafiche nei giorni festivi, deve significare che la scarsa entità del traffico non consente, almeno per ora, di istituire a Melfi un regolare servizio telegrafico festivo.

Ad ogni modo, nei giorni festivi rimane aperto in detta città, dalle ore 9 alle ore 12, il posto telefonico pubblico che è abilitato alla ricezione e trasmissione dei telegrammi,

per cui anche in tali giorni è già attualmente offerto agli utenti il modo di usufruire del servizio medesimo.

La situazione continua peraltro a formare oggetto di attenzione per quegli ulteriori provvedimenti che si rendessero possibili al fine di migliorarla, quali l'eventuale prolungamento dell'orario di apertura festiva del detto posto telefonico pubblico.

Il Ministro: MATTARELLA.

SPADOLA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se risponde a verità la notizia diffusa dalla stampa siciliana relativa alla disabilitazione dello scalo merci della stazione ferroviaria di Roccalumera, ed in caso affermativo se non intenda revocare il dannoso provvedimento che si rifletterebbe in modo assolutamente negativo sulle attività economiche della zona provocando, fra l'altro, la immane disoccupazione di diverse centinaia di operai occupati presso le fiorenti aziende industriali e commerciali della zona.

Per conoscere altresì se non intende disporre la esecuzione di quelle opere necessarie al mantenimento dello scalo merci medesimo la cui spesa ascende solo a qualche milione. (31874).

RISPOSTA. — La notizia diffusa dalla stampa siciliana della disabilitazione dello scalo merci di Roccalumera è priva di fondamento.

Anzi l'amministrazione ferroviaria ha recentemente inserito in un programma di lavori urgenti da eseguire in diverse stazioni della rete anche l'ampliamento di detto scalo, resosi necessario in seguito all'aumento del traffico, ed il provvedimento potrà avere attuazione non appena si avranno a disposizione i fondi necessari.

Il Ministro: ANGELINI.

SPAMPANATO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere a che punto si trovi la pratica di pensione di guerra dell'ex militare De Filippo Federico di Andrea, da Capodrise (Caserta).

In un primo momento la pensione era stata negata al De Filippo nonostante parere favorevole della commissione medica pensioni di guerra di Caserta del 23 marzo 1953, che aveva proposto la quinta categoria con assegni di cura. Motivo della denegata pensione la non dimostrata dipendenza da causa di servizio, stante la insufficienza di documenti ospitalieri.

L'interessato è stato informato che il distretto competente ha spedito i necessari atti

sanitari nel marzo scorso, ed altri atti vennero spediti direttamente dal colonnello comandante del distretto il 14 maggio 1957.

L'interrogante chiede se il ministro non ritenga di disporre finalmente il completamento dell'istruttoria, fornita ora dei prescritti documenti, per una decisione diversa. (30977).

RISPOSTA. — Al sopra nominato con decreto ministeriale n. 1519244 del 28 aprile 1955 fu negato il trattamento pensionistico di guerra per non dipendenza da causa di servizio di guerra dell'infermità riscontrata in sede di visita collegiale.

Gli atti amministrativi, in data 25 febbraio 1956, sono stati trasmessi al Ministero della difesa-esercito - Ispettorato pensioni privilegiate ordinarie - in esito alla richiesta n. 110408/53 del 13 dicembre 1955 per eventuale concessione della pensione privilegiata ordinaria.

Il Sottosegretario di Stato: MAXIA.

SPAMPANATO. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per conoscere per quali motivi non sia stato dato finora corso alla pratica di pensione di guerra di Galeota Eugenio fu Gennaro da Napoli, ivi domiciliato a Salita Ritiro Purità a Foria 31-bis.

Si deve intuire che la pratica stessa non abbia avuto finora alcuno sviluppo se nessuna comunicazione è mai pervenuta all'interessato, e se l'interrogante stesso non ha avuto alcuna risposta all'interrogazione che fece rispettivamente su tale argomento il 7 marzo 1956 al ministro della difesa e il 18 gennaio 1957 al ministro del tesoro. (31045).

RISPOSTA. — Nessun provvedimento può essere adottato nei confronti del sopra nominato in quanto la domanda di pensione è stata prodotta dopo la scadenza dei termini.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: MAXIA.

SPONZIELLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per cui non si concede ancora la pensione di guerra alla vedova del defunto Gigliola Giuseppe, da Latiano (Brindisi) deceduto il 16 marzo 1952, signora Balestra Maria Pace.

La commissione medica di Taranto in data 16 marzo 1950 propose per il Gigliola assegno rinnovabile di prima categoria per anni due più l'assegno di superinvalidità di cui alla tabella E lettera G. (28042).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1958

RISPOSTA. — La pratica della sopra nominata è stata definita negativamente con decreto ministeriale n. 1795843 per non dipendenza da causa di servizio di guerra dell'infermità che trasse a morte il dante causa.

Il provvedimento è stato trasmesso in data 22 gennaio 1958 al comune di Latiano per la notifica all'interessata.

Il Sottosegretario di Stato: MAXIA.

SPONZIELLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali non viene accolto il ricorso per essere sottoposto a nuova visita medica del signor Marasco Francesco fu Angelo, da Surbo (Lecce), che ne ha fatto richiesta dopo l'esito della visita presso la commissione medica di Taranto cui fu sottoposto in data 4 giugno 1956. (30358).

RISPOSTA. — La domanda per un ulteriore trattamento di pensione di guerra inoltrata dal sopra nominato non è stata accolta, poiché la commissione medica di Taranto, il cui parere è stato confermato dalla commissione medica superiore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 105 della legge 10 agosto 1950, n. 648, ha giudicato immutata e non rivalutabile l'invalidità che dette luogo alla liquidazione di una indennità una volta tanto di ottava categoria.

La copia del decreto ministeriale n. 1796575 è stata spedita in data 28 gennaio 1958 al municipio di Surbo (Lecce) per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: MAXIA.

SPONZIELLO. — *Ai Ministri dell'interno e dell'industria e commercio.* — Per conoscere se non ritengono opportuno, anche in considerazione del pensiero manifestato di recente a mezzo di sentenze dalla magistratura, revocare ed annullare tutte le restrizioni imposte, che si tramutano in altrettanti veri e propri divieti, per la installazione dei televisori nei pubblici locali.

Le sentenze cui si fa riferimento hanno sancito che i titolari di pubblici esercizi, e i loro rappresentanti, non sono obbligati, per poter installare un apparecchio televisivo, a chiedere ed ottenere la prescritta licenza, perché essi non cadono sotto la disciplina dell'articolo 666 del codice penale.

Tale revoca viene suggerita oltre che dalla opportunità di non privare i cittadini tutti di un sano divertimento, anche dalla considerazione che non poche sono le disdette in corso degli abbonamenti. (31161).

RISPOSTA. — La Presidenza del Consiglio dei ministri ha costituito una apposita commissione interministeriale con il compito di predisporre le norme di legge atte a disciplinare la materia che ha formato oggetto della interrogazione. Tale commissione — ai cui lavori sono stati invitati a partecipare anche i rappresentanti delle varie organizzazioni di categoria — nel porre allo studio la preparazione di un disegno di legge, ha ritenuto di richiamare l'attenzione di questo ministero sui gravi e frequentissimi abusi perpetrati da moltissimi pubblici esercenti, che trasformano i propri esercizi in sale di pubblico spettacolo. Occorre al riguardo osservare che dette sale sono, come è noto, regolate da apposite disposizioni legislative di carattere particolarmente restrittivo perché collegate ad uno speciale rapporto limite, e sono soggette anche a tutta una complessa disciplina ai fini della tutela della sicurezza degli spettatori.

Pertanto questo ministero, in relazione anche alle intese raggiunte in seno alla predetta commissione, ha diramato istruzioni ai dipendenti organi di polizia affinché effettuino la necessaria vigilanza al fine di evitare che i pubblici esercizi abbiano a trasformarsi in sale di pubblico spettacolo senza osservare le norme che tale trasformazione comporta.

Con le cennate istruzioni sono state indicate le modalità a cui, a norma dell'articolo 9 del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, debbono essere subordinate le autorizzazioni di cui trattasi, precisandosi altresì che esse possono essere concesse anche per la installazione di apparecchi televisivi all'aperto, quando l'installazione stessa venga effettuata in giardini o spazi interni dei pubblici esercizi.

È stata, invece, esclusa tale possibilità per gli spazi esterni adiacenti a luoghi di pubblico transito, in considerazione del fatto che in dette circostanze ambientali si erano verificati i maggiori e più gravi inconvenienti per la pubblica incolumità.

Le istruzioni predette non possono giudicarsi, quindi, un ostacolo che viene a privare i cittadini di un sano divertimento — come affermato nell'interrogazione — ma vanno riguardate, invece, come misure adottate nel precipuo interesse dei cittadini, in quanto intese ad evitare il perpetuarsi di una situazione non scevra di pericoli per la sicurezza degli spettatori.

Per quanto riguarda, poi, le decisioni della magistratura cui fa riferimento l'interrogante, è da rilevare che le medesime non possono farsi assurgere a valore di massima,

trattandosi, per ora, di sentenze sporadiche che, a quanto risulta, non hanno esaminato il complesso problema giuridico in tutti i suoi molteplici aspetti e non possono, perciò, considerarsi conclusive in materia.

Si aggiunga, poi, che la legge 10 dicembre 1954, n. 1150, assoggetta alla tassa di concessione governativa anche « l'autorizzazione di pubblica sicurezza per tenere o far funzionare apparecchi radio riceventi o radio televisivi negli esercizi pubblici ».

Tutti i predetti elementi consigliano, pertanto, questo ministero a mantenere tuttora fermo il suo punto di vista in materia; così come l'intensa campagna svolta dai pubblici esercenti, le loro proteste e, da ultimo, la stessa disdetta di abbonamento alla televisione da parte di alcuni di essi non possono far dimenticare le finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, che, peraltro, ha avuto ampio riconoscimento da parte degli stessi rappresentanti della federazione della categoria interessata, nel corso di riunione recentemente tenutasi presso questo Ministero.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: SALIZZONI.

TOGNONI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se è a conoscenza delle conseguenze negative che ha avuto, per l'economia della zona dell'Argentario (Grosseto), la cessazione dell'attività del tronco ferroviario che congiungeva Porto Santo Stefano alla stazione di Orbetello; e per sapere come intende intervenire, anche in considerazione del possibile sviluppo delle attività industriali (minerarie in particolare), portuali e turistiche della zona, per assicurare il sollecito ripristino del tronco ferroviario di cui trattasi, anche in accoglimento dei ripetuti e unanimi voti espressi in tale senso dalle rappresentanze qualificate delle popolazioni dell'Argentario. (31510).

RISPOSTA. — Non risulta a questo ministero che conseguenze negative siano derivate, per l'economia della zona dell'Argentario, dalla mancata riattivazione del tronco di ferrovia che, prima della guerra, congiungeva Porto Santo Stefano alla stazione di Orbetello.

Più volte la commissione interministeriale per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione, in seguito alle istanze delle autorità locali, ha esaminato la convenienza della riattivazione di cui trattasi; ma, sulla base degli accurati accertamenti ese-

guiti, tale convenienza è stata esclusa, avuto riguardo sia agli oneri della ricostruzione sia al prevedibile sbilancio di esercizio.

Il Ministro: ANGELINI.

TROISI. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per conoscere:

a) le risultanze dell'inchiesta disposta in seguito al luttuoso episodio verificatosi ad Alberobello (Bari) con la morte di 4 bambini ed il ricovero all'ospedale in grave pericolo di vita di altri 14, sottoposti alla vaccinazione antidifterica;

b) i provvedimenti adottati per un più efficace controllo sulla produzione dei vaccini. (31477).

RISPOSTA. — Nei giorni 9, 10 e 11 gennaio ultimo scorso, nell'ambulatorio comunale di Alberobello, sono stati sottoposti a vaccinazione preventiva antidifterica e antivaaiolosa n. 69 bambini, dei quali:

numero 66 a vaccinazioni associate;
numero 2 a vaccinazione antidifterica;
numero 1 a vaccinazione antivaaiolosa.

Le vaccinazioni sono state eseguite, rispettivamente:

a) con anadifteral I serie AD. 6.R., prodotto dall'istituto sieroterapico Sclavo di Siena (confezione novembre 1957, scadenza novembre 1961), sottoposto, come di norma, al controllo dell'Istituto superiore di sanità (numero di controllo S.V. 168);

b) con vaccino antivaaioloso dell'istituto sieroterapico milanese, serie 199 n. 3179, scadenza 8 aprile 1958, sottoposto al controllo dell'Istituto superiore di sanità il 25 marzo 1957 (numero di controllo S.D. 16).

Pur non essendo dimostrato il rapporto causale fra la morte dei bambini e la iniezione del vaccino antidifterico, l'A.C.I.S. ha disposto, con la collaborazione della ditta produttrice, il reperimento della partita di vaccino di cui facevano parte le fiale adoperate ad Alberobello (80.000 finale della serie « 6.R » anadifteral), sospendendone l'impiego.

Le operazioni vaccinali, dirette dall'ufficiale sanitario e dal medico condotto, si sono svolte nei locali dell'ambulatorio comunale.

Diciannove dei bambini vaccinati, poche ore dopo la inoculazione del vaccino, presentarono vomito iniziale, in alcuni casi biliare, diarrea acquosa o mucosa, in un solo caso ematica; eritema di tipo scarlattiniforme, con localizzazione soprattutto al volto ed al tronco, accompagnato da prurito; temperatura generalmente alta, che nei casi a decorso favore-

vole si è rapidamente normalizzata. Nei casi letali si è avuta ipotermia premortale; irrequietezza alternata a sopore e, in coincidenza con le punte ipertermiche, convulsioni, polso frequente, con punte tachicardiche fino a 180 pulsazioni al minuto, succulenza del viso e del dorso dei piedi, lieve epatomegalia senza splenomegalia. Tutti i predetti ammalati hanno presentato fenomeni reattivi nel punto delle iniezioni. Nei sopravvissuti si è riscontrata la formazione di ascessi dopo una settimana.

La cura dei pazienti si è rivelata subito difficile, trattandosi di una sindrome tossica eccezionale e di genere nuovissimo (un solo precedente, infatti, si ricorda in Italia dall'anno in cui fu introdotta la vaccinazione antidifterica obbligatoria).

Quattro sono state le vittime di questa dolorosa fatalità, della quale non è ancora nota la ragione. Tutte le misure sono state, per altro, adottate per accertare le cause dei fatti.

Chiuso l'ambulatorio comunale e sequestrato il materiale occorso per le operazioni vaccinali, la magistratura ha nominato un collegio di 5 periti per l'esame delle risultanze dell'inchiesta tuttora in corso, mentre le fiale residue della confezione destinata ad Alberobello sono state inviate all'Istituto superiore di sanità per gli ulteriori esami chimici e batteriologici.

Il consueto riserbo circonda, ovviamente, l'indagine giudiziaria, ed è pertanto doveroso per l'amministrazione sanitaria astenersi anche dalla formulazione di ipotesi, il cui valore sarebbe, comunque, problematico.

È opportuno, tuttavia, ricordare, anche per corrispondere ad una espressa richiesta dell'interrogante, quali siano i metodi ed i sistemi di preparazione e di controllo dei vaccini per convincersi che soltanto una tragica fatalità può rendere vani gli accorgimenti e le precauzioni posti in essere in questo campo per la tutela della pubblica salute.

La produzione del vaccino antidifterico, secondo la formula più moderna delle tossine difteriche svelenate e rese immunizzanti con sali di alluminio, è fornita, in Italia, da tre istituti sieroterapici: uno di Milano, uno di Siena ed uno di Napoli, oltre al vaccino che viene importato dall'estero.

Il materiale profilattico è elaborato inizialmente dai germi difterici, coltivati artificialmente nei laboratori di produzione del vaccino; si tratta, in questo primissimo stadio della preparazione, di una sostanza dotata di azione tossica, la quale viene però successivamente ed immediatamente svelenata a seguito di procedimenti chimici, di effetto si-

curo, che le tolgono qualsiasi tossicità specifica, pur lasciandole la capacità di indurre nell'organismo umano, quando vi sia stata iniettata, il potere di evocare un contravveleno all'infezione, utile in caso di eventuali futuri incontri con il bacillo difterico.

Pur essendo già stato privato della sua pericolosità, il prodotto presenta in questo stadio ancora taluni elementi estranei, che possono essere causa di qualche reazione a tipo febbrile od allergico: per questo si fa ricorso ad un processo di purificazione, al termine del quale il laboratorio dispone di un vaccino puro e completamente innocuo. Questo viene, poi, a scopo di osservazione, mescolato con particolari prodotti chimici, i quali hanno il potere di uccidere i germi che eventualmente fossero venuti ad inquinare in un secondo tempo la preparazione.

Il metodo stesso di allestimento del vaccino offre, pertanto, sicura garanzia di innocuità per l'uomo. Malgrado tale certezza teorica, ogni singola fase della lavorazione del prodotto è sottoposta a controllo di innocuità.

In un primo tempo, infatti, si accerta che nella sostanza non vi siano germi difterici o di altro genere; poi si saggia sull'animale da esperimento la mancanza di tossicità sia del vaccino grezzo che del vaccino purificato e, da ultimo, del prodotto finito. Ad ogni singolo stadio della preparazione si ripetono inoltre gli esami di laboratorio per accertare che nessun germe estraneo sia venuto ad inquinare il prodotto stesso. Segue, infine, il controllo delle autorità sanitarie, il quale si effettua su campioni delle singole partite, prelevati dai medici provinciali presso gli stabilimenti di produzione ed esaminati, a Roma, dall'Istituto superiore di sanità. La immissione in commercio delle singole partite, rigorosamente individuate per serie, numero progressivo delle fiale e scadenza, è subordinata agli accertamenti dell'istituto, il quale deve stabilire caso per caso la innocuità e, in pari tempo, l'attività del vaccino ai fini profilattici.

Tale sistema di controlli, ispirato ai più sicuri dati della scienza ed attuato con scrupolo ed alto senso di responsabilità esclude, in linea teorica, un rapporto di causalità necessaria tra la vaccinazione antidifterica e la morte dei bambini di Alberobello. Comunque, quando i periti nominati dalla magistratura avranno concluso le loro delicate e difficili indagini, si saprà con certezza quale sia stata la precisa ragione del luttuoso episodio. Occorre, tuttavia, sottolineare il carattere assolutamente eccezionale dell'evento, tanto più

evidente se si pensa ai milioni di iniezioni profilattiche antidifteriche praticate in Italia dal giorno in cui la vaccinazione è stata resa per legge obbligatoria.

L'Alto Commissario: MOTT.

TROISI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, dell'agricoltura e foreste, del commercio con l'estero e dei trasporti.* — Per conoscere se non ritengano necessario ed urgente sospendere qualsiasi aumento di tariffe ferroviarie ed ogni altro aggravio per i trasporti dei prodotti ortofrutticoli, la cui esportazione, così fondamentale nella struttura della nostra bilancia commerciale, riceverebbe un grave, irreparabile contraccolpo. (31951).

RISPOSTA. — I provvedimenti tariffari, oggetto di apposito schema di decreto presidenziale, attualmente all'esame del Consiglio dei ministri, tendono sostanzialmente alla realizzazione di una semplificazione del sistema di tassazione, che possa permettere lo sfruttamento razionale dei nuovi metodi meccanizzati di lavoro in corso di attuazione e portare, conseguentemente, all'abbassamento dei costi ferroviari amministrativi e di controllo. Detta semplificazione riguarda la « nomenclatura e classificazione delle cose », e consiste in una condensazione delle voci merceologiche e in una riduzione del numero delle classi di prezzi.

L'amministrazione ferroviaria non mira, pertanto, al conseguimento di maggiori introiti, atteso che eventuali ritocchi in aumento alla classificazione di talune merci, dovuti, appunto, alla citata riduzione del numero delle classi di prezzi (soppressione delle attuali classi pari) sono compensati da analoghi ritocchi in diminuzione a favore di altre merci.

Si aggiunge che per quanto attiene specificamente ai trasporti di prodotti ortofrutticoli e, segnatamente, a quelli degli ortaggi e legumi freschi diretti all'esportazione, la relativa situazione tariffaria, allorché i nuovi provvedimenti diverranno operanti, subirà sensibili miglioramenti rispetto a quella odierna.

Basterà ricordare a questo proposito che per i trasporti di ortaggi e legumi freschi destinati all'esportazione e tassabili con i prezzi della tariffa speciale n. 103, serie C, nonché per quelli analoghi provenienti dal mezzogiorno e dalla Sardegna, le relative percentuali di riduzioni verranno aumentate dal 14 al 18 per cento, dal 15 al 18 per cento e dal 16 al 20 per cento, rispettivamente per le zone

di percorrenza da 201 a 400 chilometri, fino a mille chilometri e oltre mille chilometri.

Inoltre, per diversi prodotti d'interesse agricolo (patate, mosti e vini, aceto, ecc.), i relativi prezzi di trasporto risulteranno ridotti rispetto a quelli attualmente applicabili.

Il Ministro dei trasporti: ANGELINI.

WALTER. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — In merito al personale dei « ruoli speciali transitori » (ora « ruoli aggiunti »), ed in particolare al personale delle carriere esecutive delle scuole ed istituti di istruzione media, inquadrato nei detti ruoli, il quale avrebbe dovuto essere collocato fin dal 1° luglio 1956 nelle qualifiche superiori a quelle iniziali in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 (articolo 71) e 10 gennaio 1957, n. 3 (articolo 344).

Detto personale trovasi ancora inquadrato al coefficiente iniziale a seguito della circolare n. 31-*bis* del Ministero della pubblica istruzione, in data 22 giugno 1956, che stabilisce « di soprassedere per il momento all'applicazione dei coefficienti successivi a quelli iniziali ».

In base a quanto sopra esposto, si vuole conoscere quanto segue:

a) se ritiene ammissibile impedire o quanto meno ritardare, con una circolare, la applicazione di un provvedimento legislativo;

b) in base a quali motivi detta circolare fu emanata e rimane ancora in vigore;

c) per quanto tempo ancora gli interessati dovranno attendere che venga applicata nei propri confronti una disposizione legislativa di senso e con decorrenza ben precisa.

Si fa presente che il compenso mensile che spetta ora agli interessati è assolutamente inadeguato sia alla loro preparazione sia alle esigenze minime della loro vita. (31889).

RISPOSTA. — Con circolare 21 maggio 1956, n. 31, questo ministero, in applicazione delle norme di cui ai decreti presidenziali 11 gennaio 1956, nn. 16 e 19, disponeva di corrispondere al personale delle carriere esecutive delle scuole dell'ordine medio, classico, scientifico e magistrale il trattamento economico del coefficiente 180, con passaggio, dopo tre anni di servizio, al successivo coefficiente 202.

Successivamente, essendo sorte non poche perplessità in ordine alla retta applicazione delle norme predette, il ministero riteneva di interpellare, al riguardo, il Consiglio di Stato, il quale, mentre per il personale esecutivo

delle scuole di istruzione tecnica rinviava qualsiasi decisione alla sede di coordinamento prevista dall'articolo 90 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 16, per il personale esecutivo delle scuole d'istruzione media, classica, scientifica e magistrale riteneva doversi corrispondere definitivamente il coefficiente 180 senza ulteriore sviluppo di carriera.

Ciò perché tale personale è stato fino *ab origine* inquadrato nei ruoli speciali transitori con la qualifica indistinta di « personale di segreteria », corrispondente a quella del soppresso gruppo C, grado XII, sia che svolgesse mansioni di segretario che di applicato. E poiché, a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, ed ora articolo 344 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, non è consentito, al personale appartenente ai ruoli aggiunti, di passare alla terza qualifica e relativo coefficiente, tale personale, collocato, come si è detto, nella qualifica successiva alla iniziale, cioè in quella corrispondente al soppresso grado XII anziché XIII, non può beneficiare della terza qualifica (primo applicato) cui corrisponde il trattamento economico stabilito dal coefficiente 202.

Ciò, naturalmente, fintantoché non possa essere emanato il provvedimento già trasmesso al Tesoro per il necessario assenso, sullo stato giuridico ed economico del personale non insegnante delle scuole dell'ordine predetto, provvedimento che prevede, fra l'altro, per il personale di segreteria già appartenente ai soppressi ruoli speciali transitori, ora aggiunti, la separazione dei ruoli degli applicati da quelli dei segretari.

In tal caso, infatti, questi ultimi passerebbero, come vice segretari, nei ruoli della carriera di concetto ed otterrebbero immediatamente l'attribuzione del trattamento economico di cui al coefficiente 202.

In dipendenza di quanto precede, il ministero emanava la circolare 20 giugno 1956, n. 31-*bis*, con la quale temporaneamente si soprassedeva all'applicazione delle norme di cui alla precedente circolare n. 31.

Ora, mentre tali disposizioni, per i suesposti motivi, hanno acquisito il carattere della definitività in ordine al personale delle scuole dell'ordine medio, classico, scientifico e magistrale (e, come chiarito, la circolare in parola non ritarda o impedisce l'applicazione della legge, ma ne rappresenta, anzi, la retta esecuzione), lo stesso non può dirsi per il personale esecutivo appartenente alle scuole dell'ordine tecnico. A questo, infatti, è attribuito un trattamento economico inferiore a quello del corrispondente personale di segreteria delle scuole classiche, in quanto nelle scuole ed istituti di istruzione tecnica i ruoli della carriera di segreteria sono già distinti in quello degli applicati e in quello dei segretari-economisti, ed ai primi è corrisposto, pertanto, il trattamento stabilito dal coefficiente 157, corrispondente al trattamento del soppresso grado XIII, gruppo C.

Tale personale, ignorato dalle leggi delegate ed ora menzionato dal testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, trovasi in una particolare situazione perché il legislatore, regolandone lo sviluppo di carriera, ha citato impropriamente, in calce alla tabella E, quadro 53/A, allegato al testo stesso, la legge 22 novembre 1954, n. 1122, sullo stato giuridico e di carriera del personale di segreteria delle scuole ed istituti dell'ordine medio classico.

Da ciò sono sorti, in sede di applicazione, dubbi tali da indurre il ministero ad interpellare nuovamente il Consiglio di Stato che, con recente parere interlocutorio, ha disposto che, previamente, venisse sollecitato sulla questione l'avviso della Presidenza del Consiglio dei ministri, ufficio per l'organizzazione amministrativa, nonché del Ministero del Tesoro, ragioneria generale dello Stato.

Non appena in possesso degli elementi di risposta, il ministero si riserva di trasmetterli al Consiglio di Stato per ottenerne il definitivo parere.

Il Ministro: MORO.